



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

216^a seduta pubblica (pomeridiana)
martedì 26 maggio 2009

Presidenza del presidente Schifani,
indi della vice presidente Mauro
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-60
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	61-182
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	183-217

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-NICOPag. 1

SUL 17° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI

PRESIDENTE	1, 3, 5 e <i>passim</i>
LI GOTTI (<i>IdV</i>)	3, 4
BODEGA (<i>LNP</i>)	4, 5
LUMIA (<i>PD</i>)	6
VIZZINI (<i>PdL</i>)	7
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia	9

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	10
------------	----

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni	10
--------------	----

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE	11, 13, 14 e <i>passim</i>
FINOCCHIARO (<i>PD</i>)	13
BRICOLO (<i>LNP</i>)	14
BELISARIO (<i>IdV</i>)	14
GASPARRI (<i>PdL</i>)	15, 16
LEGNINI (<i>PD</i>)	17

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Ca-

mera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

MALAN (<i>PdL</i>), relatore	17, 21, 29 e <i>passim</i>
DELOGU (<i>PdL</i>), relatore	18, 38
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia	18, 38, 42 e <i>passim</i>
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	21, 29, 35
INCOSTANTE (<i>PD</i>)	21, 22, 23 e <i>passim</i>
VITA (<i>PD</i>)	27
GARAVAGLIA Mariapia (<i>PD</i>)	28
POSSA (<i>PdL</i>)	28
VETRELLA (<i>PdL</i>)	28, 29
CASSON (<i>PD</i>)	35, 39
PORETTI (<i>PD</i>)	42

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 21, 22, 23 e *passim*

SULLA MORTE DI TRE LAVORATORI IN SARDEGNA

PRESIDENTE	44, 45, 46 e <i>passim</i>
SANNA (<i>PD</i>)	44
DELOGU (<i>PdL</i>)	45
MURA (<i>LNP</i>)	45
TOFANI (<i>PdL</i>)	45, 46
BUGNANO (<i>IdV</i>)	46
MASSIDDA (<i>PdL</i>)	46
SACCONI, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali	47

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PETERLINI (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	48
LI GOTTI (<i>IdV</i>)	50, 51
DIVINA (<i>LNP</i>)	52
CASSON (<i>PD</i>)	54
MUGNAI (<i>PdL</i>)	57

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 59

**SULLA VISITA DEL LEADER LIBICO
GHEDDAFI IN SENATO**

PERDUCA (PD)Pag. 60

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 60

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2009** 60**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 1082-B:**Articoli 1, 2 e 3 identici agli articoli 1, 2 e 3
approvati dal Senato 61

Articolo 4, allegato 1 ed emendamenti 64

Articolo 5 101

Articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 identici agli articoli
6, 7, 8, 9, 10 e 11 approvati dal Senato ... 102

Articolo 12 111

Articoli 13, 14, 15 e 16 identici agli articoli
13, 14, 15 e 16 approvati dal Senato 112

Articolo 17 115

Articoli 18 e 19 identici agli articoli 18 e 19
approvati dal Senato 116

Articolo 20 117

Articolo 21 identico all'articolo 21 approvato
dal Senato 118

Articolo 22 119

Articolo 23 identico all'articolo 23 approvato
dal Senato 120

Articoli 24 e 25 121

Articolo 26 identico all'articolo 26 approvato
dal Senato 123

Articolo 27, emendamenti e ordini del giorno 123

Articoli 28, 29 e 30 identici agli articoli 28,
29 e 30 approvati dal Senato 128

Articoli 31, 32, 33, 34 e 35 129

Articolo 36 identico all'articolo 36 approvato
dal Senato 134

Articolo 37 136

Articoli 38 e 39 identici agli articoli 38 e 39
approvati dal Senato 136

Articoli 40 e 41 139

Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 140

Articoli 42 141

Articolo 43 identico all'articolo 44 approvato
dal Senato Pag. 142

Articolo 44 ed emendamenti 143

Articoli 45, 46 e 47 ed emendamenti 147

Articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 identici agli
articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 approvati dal
Senato 158

Articolo 54 163

Articoli 55, 56 e 57 identici agli articoli 56,
57 e 58 approvati dal Senato 165

Articolo 58 166

Articoli 59 e 60 identici agli articoli 60 e 61
approvati dal Senato 166

Articolo 61 ed emendamento 169

Articoli 62 e 63 identici agli articoli 63 e 64
approvati dal Senato 170

Articolo 64 172

Articolo 65 identico all'articolo 66 approvato
dal Senato 172

Articolo 66 173

Articoli 67, 68, 69, 70, 71 e 72 identici agli
articoli 68, 69, 70, 71, 72 e 73 approvati dal
Senato 174**ALLEGATO B****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 183**CONGEDI E MISSIONI** 202**RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL-
L'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI
CONVERSAZIONI CUI HA PRESO
PARTE UN SENATORE**

Presentazione di relazioni 202

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 202

Assegnazione 203

Richieste di parere 204

INTERROGAZIONI

Annunzio 60

Annunzio di risposte scritte 204

Interrogazioni 205

Già assegnate a Commissioni permanenti da
svolgere in Assemblea 217

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sul 17° anniversario della strage di Capaci

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). A 17 anni dalla strage mafiosa sull'autostrada di Capaci, sottolinea la svolta impressa da Giovanni Falcone nella lotta dello Stato contro la criminalità organizzata. La sua profonda conoscenza dei meccanismi del mondo mafioso, l'idea di opporre ad una organizzazione criminale complessa ma verticistica un gruppo coordinato di magistrati, la conseguente creazione del *pool* antimafia, l'uso intelligente del pentitismo, la gestione del maxi-processo del 1986 hanno contribuito a rendere concrete le speranze di rinascita della Sicilia. Colpito da critiche ingiuste che lo amareggiarono, non desistette dal suo operato, riuscendo anzi a veder realizzate le direzioni distrettuali antimafia, che si rivelarono uno strumento quanto mai efficace, tanto che ogni vittoria segnata dallo Stato contro la mafia, ancora

oggi, va ricondotta alle intuizioni ed al progetto di Giovanni Falcone. Gli stessi principi di umanità e lo stesso coraggio caratterizzavano la moglie Francesca Morvillo, uccisa con lui a Capaci, sostituto procuratore al tribunale per i minorenni di Palermo, che lavorò con dedizione per il riscatto dei minori disadattati da un futuro di criminalità e di emarginazione. Gratitude e commozione suscita anche il ricordo dei tre uomini della scorta, Schifani, Di Cillo e Montinaro, sacrificati all'assolvimento del dovere nei confronti dello Stato. La commemorazione delle vittime deve accompagnarsi ad un comune impegno della politica, delle istituzioni, della società civile, dell'imprenditoria nella prosecuzione della lotta contro la mafia. Per parte sua, il Parlamento ha il dovere di dotare la magistratura e le Forze dell'ordine di strumenti di contrasto sempre più efficaci ed incisivi. *(Generali applausi).*

LI GOTTI (*IdV*). Condividendo i sentimenti espressi dal Presidente del Senato, ricorda che Cosa nostra emise una sentenza di morte contro Giovanni Falcone all'indomani del maxiprocesso in quanto quel magistrato costituiva un gravissimo pericolo per il suo metodo di lavoro vincente, per il suo intuito, per la capacità di organizzare un efficace coordinamento operativo. Falcone inaugurò una stagione di grande novità nella lotta alla criminalità organizzata: oltre al maxiprocesso, nel cui ambito per la prima volta fu possibile contestare il reato associativo, segnando un momento decisivo e facendo tremare Cosa nostra nelle fondamenta, si ricordano l'istituzione della Direzione investigativa antimafia (DIA), la costituzione della procura nazionale antimafia, delle procure distrettuali e l'impulso determinante per l'adozione della normativa sui collaboratori di giustizia. Quella stagione esaltante fu interrotta drammaticamente dalla strage di Capaci. Il modo migliore di onorare la memoria di Giovanni Falcone è di dividerne la convinzione che la mafia può essere sconfitta e di raccoglierne e proseguirne, senza tentennamenti, l'operato. *(Applausi dai Gruppi IdV, PD e PdL. Congratulazioni).*

BODEGA (*LNP*). La comunità nazionale ha un debito di gratitudine verso Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, eroi che hanno sacrificato le proprie vite per la lotta contro la mafia, per riscattare la popolazione siciliana afflitta da quel virus infestante. La strage di Capaci è un peso che grava sulle coscienze di tutti e il ricordo di quelle vittime, per quanto sentito, non deve rimanere rituale, ma tradursi nella prosecuzione della missione cui essi hanno sacrificato la vita. Lo Stato italiano professa in ogni sede ostilità verso la criminalità organizzata, ma quest'ultima, dopo ogni flessione, riprende vigore anche a causa di scelte politiche sbagliate: il dissennato lassismo in tema di immigrazione, per esempio, non ha fatto che aprire le porte del Paese alle mafie straniere; in tal senso non si può non apprezzare la decisa politica di contenimento dell'immigrazione condotta dal ministro Maroni. L'impegno congiunto delle istituzioni dello Stato e delle Forze dell'ordine, fra le cui fila l'esempio di Giovanni Falcone è stato certamente raccolto, porterà,

soprattutto grazie ad una efficace azione preventiva, alla vittoria definitiva contro tutte le mafie. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Li Gotti).*

LUMIA (PD). L'uccisione di Giovanni Falcone costituisce una ferita nella coscienza collettiva ed il momento in cui la reale potenza di Cosa nostra si è rivelata in tutta la sua drammatica violenza. Per quella strage, che coinvolse anche la moglie del magistrato, donna intelligente e capace, e tre agenti della scorta, sono stati individuati gli esecutori materiali, ma restano ancora oscuri l'identità dei mandanti e gli intrecci con la politica. È proprio il mondo della politica che deve fare luce su queste responsabilità e certamente la Commissione parlamentare antimafia è pronta a lavorare con spirito unitario a quello scopo. Il Parlamento deve condurre un'azione sistematica che scardini la mafia nella sua struttura più profonda, estirpandola dal tessuto produttivo del Paese, colpendola nel patrimonio, il suo punto nevralgico, senza il quale non può alimentarsi. La società civile, che ha preso coraggiosamente posizione contro Cosa nostra, deve essere affiancata concretamente dallo Stato, chiamato ad agire nel solco delle importanti premesse poste da Giovanni Falcone. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e PdL).*

VIZZINI (PdL). La strage di Capaci diede il tragico avvio ad una stagione di attacchi terroristici mafiosi allo Stato in cui persero la vita molti valorosi uomini delle istituzioni e anche cittadini comuni. Giovanni Falcone diede una svolta alla lotta alla mafia rivelandone le pericolose connessioni a livello nazionale e internazionale, convincendo i mafiosi a collaborare e costruendo l'efficace impianto del maxiprocesso. Riuscì a suscitare emozioni forti nella società, soprattutto tra i giovani, e inferse un duro colpo all'organizzazione di Cosa nostra, attirandosi allo stesso tempo inimicizie anche nel mondo della politica e tra i colleghi magistrati. Non è sufficiente aver identificato gli esecutori materiali e i mandanti di quella strage, ma occorre fare piena luce su tutta quella stagione di terrore per offrire il giusto riconoscimento e una degna commemorazione a uomini come Giovanni Falcone. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi).*

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si associa nel ricordo alle parole di commemorazione pronunciate dal Presidente e dai senatori intervenuti. Giovanni Falcone, un giudice proveniente dal mondo del diritto fallimentare, profuse nel nuovo incarico di magistrato antimafia tutta la sua attenzione alle regole del processo e del contraddittorio, elaborando un rigido sistema di accertamento delle responsabilità penali. Egli era convinto che i processi non avrebbero debellato il problema della mafia, ma sarebbe stata necessaria una svolta globale nel funzionamento delle istituzioni all'insegna della legalità. A tal fine evidenziò l'importanza del lavoro di squadra nella lotta alla mafia, senza mai voler primeggiare, nel sogno ultimo di realizzare la Direzione nazionale antimafia. Ricordare Falcone serve anche a commemorare tutti co-

loro, come Borsellino, Chinnici e altri ancora, che sacrificarono la propria vita in difesa delle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo PdL e PD*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte a maggioranza della Conferenza dei Capigruppo per l'integrazione del programma dei lavori ed in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'11 giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

FINOCCHIARO (*PD*). Avanza una proposta di modifica del calendario volta ad inserire nella settimana che va dal 9 all'11 giugno la discussione del disegno di legge n. 1178, a firma del senatore Zanda, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, congiuntamente all'esame di altri provvedimenti di revisione costituzionale, atteso che il Presidente del Consiglio ha sottolineato l'estrema urgenza di un provvedimento in tal senso e ha persino annunciato la volontà di ricorrere ad una legge di iniziativa popolare. Ricorda che fu già approvata in Commissione nella scorsa legislatura una riforma in tal senso, ma non ebbe modo di concludere il suo *iter* di approvazione in Aula per la conclusione anticipata della legislatura. Non ostando alcuna difficoltà alla rapida calendarizzazione di questi provvedimenti che raccolgono il parere unanime dell'Assemblea, avverte che il Gruppo del Partito Democratico non voterà il Calendario dei lavori fino a quando la questione non sarà posta all'ordine del giorno dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BRICOLO (*LNP*). Prende atto con soddisfazione della volontà unanime dell'Aula, rappresentata da ultimo dalla senatrice Finocchiaro e frutto di un ravvedimento in materia del Gruppo del Partito Democratico, di pervenire ad una seria riforma costituzionale, come da sempre sostenuto dalla Lega Nord Padania, che preveda tra le misure più urgenti la riduzione del numero dei parlamentari. Condivide la necessità di una sollecita calendarizzazione dei provvedimenti di revisione costituzionale, ivi compresi quelli che pongono fine al bicameralismo perfetto. Ricorda che tali previsioni erano già state inserite nel 2001 in un più ampio progetto di revisione costituzionale, ma furono bocciate dal *referendum* promosso dall'allora partito dei Democratici di sinistra. (*Applausi dai Gruppi LNP e PDL*).

BELISARIO (*IdV*). Il Gruppo dell'Italia dei Valori apprezza che vi sia la volontà unanime dell'Aula sulla necessità di una riforma che riduca il numero dei parlamentari e ritiene pletorico il ricorso ad una legge di iniziativa popolare, dal momento che il Parlamento sarà in grado di esaminare compiutamente i provvedimenti in materia. Auspica quindi una tempestiva calendarizzazione dei disegni di legge di revisione costituzio-

nale e una loro approvazione prima della pausa estiva e ricorda che la Riforma del Titolo V, opportunamente bocciata dal *referendum* popolare nel 2001, non solamente rinviava al 2016 la riduzione del numero dei parlamentari, ma sconvolgeva l'attuale sistema costituzionale. (*Applausi dal Gruppo IdV e PD*).

GASPARRI (*PdL*). Il Gruppo del Popolo della libertà, assieme a tutto il centrodestra, ha sempre manifestato il proprio accordo sulle riforme costituzionali e sulla riduzione del numero dei parlamentari, a differenza del centrosinistra che quando era al Governo non ha dato testimonianza di una simile volontà politica e che, in occasione del *referendum* del 2001, sostenne la necessità di bocciare la riforma costituzionale votata dal Parlamento. Per tale ragione, saluta con favore i nuovi convincimenti dell'opposizione e ricorda le numerose proposte di revisione costituzionale di iniziativa del suo Gruppo, tendenti anche a riformare il bicameralismo perfetto e a rafforzare i poteri dell'Esecutivo. La soluzione annunciata dal Presidente del Consiglio di voler ricorrere ad una legge di iniziativa popolare è solo una delle tante strade percorribili dalla democrazia per dare maggior forza alla proposta di riforma, sulla quale auspica di incontrare la condivisione unanime del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

Con votazione seguita da controprova, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge la proposta di modifica avanzata dalla senatrice Finocchiaro. (Applausi dal Gruppo PdL. Applausi ironici dal Gruppo PD). Si considera pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale. Poiché il senatore Benedetti Valentini rinuncia all'intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

MALAN, *relatore*. Nella considerazione che gli interventi in discussione generale si sono incentrati soprattutto sulla parte relativa alle materie

di competenza della Commissione giustizia, rinuncia ad una replica complessiva. Quanto ai rilievi del senatore Sanna circa l'incoerenza dell'articolo 11, ricorda che l'utile norma sulla semplificazione di adempimenti burocratici richiesti ai piccoli Comuni è ciò che residua dallo stralcio delle norme relative ai Comuni, in particolare quelle relative ai segretari comunali, che è stato deciso di esaminare nell'ambito del codice delle autonomie.

DELOGU, *relatore*. Ritieni non fondate le critiche che sono state espresse alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati in tema di filtro in Cassazione, che anzi vanno giudicate positivamente perché rispondono a criteri di serietà e di rispetto delle istanze delle parti ed avranno effetti deflattivi sul carico dei ricorsi.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sollecita la rapida approvazione di un provvedimento che, deflazionando il carico di arretrato del sistema giudiziario, semplificando i riti e riducendo i tempi del processo civile, garantirà maggiori certezze ai cittadini e avrà ricadute positive sull'attività economica. Considerato che la qualità del sistema di impugnazione dipende dall'efficienza dell'ultimo grado di giudizio, l'introduzione del filtro in Cassazione costituisce un'innovazione significativa. La Camera ha peraltro corretto il testo licenziato dal Senato, in modo da restringere la discrezionalità e ancorare a presupposti oggettivi la valutazione di inammissibilità del ricorso.

Presidenza della vice presidente MAURO

BUTTI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni permanenti 1ª e 5ª sul disegno di legge e sui relativi emendamenti (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Procede all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

MALAN, *relatore*. Per garantire l'approvazione definitiva del provvedimento, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e approva gli articoli 4, con l'annesso allegato, e 5.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli da 6 a 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è approvato l'articolo 12.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli da 13 a 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 17.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 20.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 21 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 23 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 24.

VITA (PD). Dichiaro voto contrario all'articolo 25 che inserisce in un disegno di legge sulla semplificazione e il processo civile la privatizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 25.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Per errore ha votato a favore anziché contro l'articolo 25.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 26 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno.

POSSA (*PdL*). Illustra l'ordine del giorno G27.1 che, considerate le ricadute rilevanti su molti comparti industriali dell'attività dell'Agenzia spaziale italiana, impegna il Governo ad adoperarsi affinché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia faccia parte anche un componente designato dal Ministro dello sviluppo economico. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VETRELLA (*PdL*). Trasforma l'emendamento 27.3 nell'ordine del giorno G27.3 che, al primo punto del dispositivo, è di contenuto analogo a quello illustrato dal senatore Possa e, al secondo punto, impegna il Governo a istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento dell'aerospazio. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno, invitando il senatore Vetrella a convergere sull'ordine del giorno del senatore Possa per quanto riguarda la formulazione del primo punto del dispositivo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G27.1 e, se modificata nel senso indicato dal relatore, la prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno G27.3; accetta come raccomandazione il secondo punto del dispositivo di quest'ultimo ordine del giorno.

VETRELLA (*PdL*). Modifica nel senso richiesto il testo dell'ordine del giorno G27.3 (*v. testo 2 nell'allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G27.1 e G27.3 (testo 2) non sono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 27.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 28, 29 e 30 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 36 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 37.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 38 e 39 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva gli articoli 40 e 41.

PRESIDENTE. L'articolo 42 approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 42, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 43 è identico all'articolo 44 del testo approvato dal Senato. Passa all'esame dell'articolo 44, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

CASSON (*PD*). Illustrando gli emendamenti 44.1 e 44.300, esprime contrarietà all'ipotesi di attribuire in via esclusiva al giudice amministrativo le controversie elettorali, che toccano diritti soggettivi. (*Applausi del senatore D'Ambrosio*).

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 44.1 e 44.3 (identico al 44.300). Il Senato respinge anche l'emendamento 44.2.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE, il Senato approva gli articoli 44 e 45, corrispondenti agli articoli 45 e 46 del testo approvato dal Senato. È inoltre approvato l'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

DELOGU, *relatore*. Esprime parere contrario alle proposte di modifica.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 47.1 e 47.2.

CASSON (*PD*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 47.3 che corregge un errore materiale di scrittura dell'articolo che modifica il libro secondo del codice di procedura civile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 47.3, 47.5 e 47.6. È inoltre respinto l'emendamento 47.4.

PORETTI (PD). Dichiaro voto contrario all'articolo 47 e chiedo al Governo un chiarimento sull'articolo 51, riguardante il procedimento sommario di cognizione.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'articolo è sufficientemente chiaro laddove prevede che il giudice, se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, fissa l'udienza di cui all'articolo 183, ovvero la prima del procedimento di cognizione ordinaria. È dunque prevista la possibilità per le parti di richiedere memorie per un'istruttoria completa.

Il Senato approva l'articolo 47, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli da 48 a 53 e da 55 a 57 sono identici rispettivamente agli articoli da 49 a 54 e da 56 a 58 del testo approvato dal Senato. Gli articoli 54 e 58, corrispondenti agli articoli 55 e 59 del testo approvato dal Senato, non vengono posti in votazione in quanto le modifiche al testo ivi recate consistono in un mero coordinamento numerico, reso necessario dalla soppressione dell'articolo 42 del testo approvato dal Senato. L'articolo 59 è identico all'articolo 60 del testo approvato dal Senato.

Passa quindi all'esame dell'articolo 61, corrispondente all'articolo 62 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

MALAN, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 61.1.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere contrario sull'emendamento 61.1.

Il Senato respinge l'emendamento 61.1. Il Senato approva quindi l'articolo 61, corrispondente all'articolo 62 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 62 e 63 sono identici agli articoli 63 e 64 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 64, corrispondente all'articolo 65 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 65 è identico all'articolo 66 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 66, corrispondente all'articolo 67 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli da 67 a 72 sono identici articoli da 68 a 73 del testo approvato dal Senato.

Sulla morte di tre lavoratori in Sardegna

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea).* A nome della Presidenza del Senato esprime il più vivo sentimento di cordoglio per la morte di tre operai in Sardegna a causa di un incidente sul lavoro, auspicando che episodi del genere non abbiano più a ripetersi in futuro. *(Su invito della Presidente, l'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

SANNA (PD). Sollecita il Governo a riferire con tempestività in ordine al tragico incidente avvenuto in Sardegna, invitando il Parlamento ad impegnarsi e operare con serietà e senso di responsabilità al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e PdL).*

DELOGU (PdL). Nell'esprimere cordoglio per la tragica morte dei tre operai in Sardegna, ricorda l'interrogazione presentata mesi fa volta ad accertare il grado di sicurezza all'interno dello stabilimento teatro dell'incidente. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

MURA (LNP). Nell'associarsi al cordoglio per le vittime dell'incidente, auspica un'attenta verifica in ordine alle cause che hanno determinato la tragedia e invita tutte le forze politiche al massimo impegno per garantire luoghi di lavoro sani e sicuri. *(Applausi dai Gruppi LNP, PdL e PD).*

TOFANI (PdL). Comunica che la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro effettuerà una missione nel luogo dell'incidente per assumere informazioni e riferire successivamente al Senato.

BUGNANO (IdV). A nome del Gruppo, esprime sentimenti di cordoglio per la tragica scomparsa dei tre operai in Sardegna, garantendo il massimo impegno a vigilare affinché il Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro trovi piena e compiuta attuazione. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

MASSIDDA (PdL). Nell'esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime, auspica un'attenta revisione del sistema degli appalti e subappalti in Italia al fine di evitare che eccessive riduzioni del costo del lavoro si traducano in un ingiusto e rischioso indebolimento della sicurezza dei luoghi di lavoro. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. Il Governo si è già attivato al fine di assumere informazioni sulla dinamica dell'incidente, tuttavia è presumibile che a fondamento dello stesso vi sia stata un'insufficiente attività di formazione e di informazione. La sicurezza sui luoghi di lavoro si ottiene infatti con legislazioni puntuali e sanzioni severe, ma deve necessariamente interessare tutti i livelli di responsabilità coinvolti, a cominciare dalle imprese, dal momento che il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di essere cosciente e consapevole di tutti gli elementi che possono costituire un fattore di pericolo per la sua incolumità. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Pur essendo oggettiva l'esigenza di riformare il processo civile, rendere più efficiente la pubblica amministrazione e favorire la competitività del Paese, non convince la scelta di intervenire in modo parziale con un provvedimento *omnibus*, che ha di fatto pregiudicato il confronto parlamentare, con ripercussioni negative sulla qualità e sulla coerenza delle norme. È inoltre censurabile il mancato accoglimento in prima lettura di alcune proposte dell'opposizione, che avrebbero senz'altro consentito una migliore elaborazione delle norme sulla prova testimoniale e sul filtro per i ricorsi in Cassazione, così come una disciplina più chiara ed incisiva sulla riduzione dei tempi processuali. Il provvedimento rappresenta inoltre l'ennesima occasione per sottrarre indebitamente risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate, con ciò depotenziando il processo di sviluppo delle imprese e dei territori. Dubbia è altresì la validità del provvedimento sotto il profilo della ripresa economica, posto che quest'ultima andrebbe favorita incentivando la domanda interna e sostenendo chi è stato maggiormente colpito dalla crisi e non già lanciando semplici quanto inutili appelli a spendere di più. Nell'esprimere delusione per la scarsa attenzione riservata nel provvedimento al tema del turismo, preannuncia quindi il voto di astensione del Gruppo UDC-SVP-Aut. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e della senatrice Negri)*.

Presidenza della vice presidente BONINO

LI GOTTI (*IdV*). Il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro il provvedimento, ritenendo in particolare assai deludente la normativa apprestata sul processo civile, che ha costituito oggetto di un ulteriore peggioramento durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Il settore

della giustizia necessita di riforme organiche e puntuali e il Governo dovrebbe rivedere i tagli di risorse previsti per il prossimo triennio che, unitamente al blocco del *turn over* dei pensionamenti, determineranno una drastica riduzione del personale e la graduale scomparsa dei cancellieri, che rappresentano una figura centrale per la celebrazione delle udienze e per l'attività di assistenza al magistrato. Il mancato recupero dei progetti di riforma del processo civile promossi nella scorsa legislatura con il voto unanime della Commissione giustizia testimonia la volontà del Governo e della maggioranza di mantenere un sistema giudiziario lento e inefficiente, così favorendo coloro che traggono profitto da tale situazione. Nell'auspicare un drastico cambio di rotta, sollecita quindi il Governo ad abbandonare la politica degli spot e degli slogan e ad affrontare i veri problemi del Paese con maggior senso di responsabilità. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Adamo*).

DIVINA (*LNP*). Il voto del Gruppo della Lega Nord sarà convintamente favorevole, in quanto il provvedimento affronta in modo soddisfacente, anche se non esaustivo, alcuni dei principali problemi che ostacolano la modernizzazione del Paese. In ordine alla riforma della giustizia civile, il disegno di legge si muove nell'ottica di ridurre i tempi del processo, di promuovere procedure abbreviate e semplificate e di garantire il diritto ad una sentenza certa in tempi ragionevoli: oltre ad aumentare la competenza del giudice di pace, viene semplificata la decisione della lite con tempi certi e introdotto l'istituto della prova testimoniale scritta, che produrrà un effetto acceleratore sui tempi del processo. Particolarmente apprezzabile è inoltre la delega al Governo per la semplificazione dei riti processuali, riducendoli a tre – il rito del lavoro, l'ordinario di cognizione e il sommario di cognizione –, nonché l'introduzione di un filtro per i ricorsi in Cassazione. Conclude rimarcando il pieno impegno della Lega Nord per una giustizia più efficiente e rapida, per la semplificazione legislativa, la modernizzazione della pubblica amministrazione e la ripresa economica del Paese. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CASSON (*PD*). Sul testo finale del disegno di legge che il Senato si accinge a votare non si possono non ribadire le perplessità espresse in tutti gli interventi dell'opposizione nelle diverse letture. Quello che doveva essere un provvedimento finalizzato allo sviluppo economico del Paese è stato, infatti, utilizzato per l'introduzione di norme sulle materie e sui settori più eterogenei. I numerosi emendamenti presentati dal Governo e dalla maggioranza hanno contribuito a rendere il testo finale del disegno di legge ancora più caotico ed incoerente rispetto all'obiettivo annunciato nel titolo. Gli interventi delineati in tema di giustizia civile sono disarmonici, quasi casuali, e trascurano la fase esecutiva del processo, che è quella decisiva per soddisfare il principio di certezza del diritto; non si è tenuto conto delle proposte dell'opposizione che pure erano le stesse contenute nella riforma del processo civile disegnata nella scorsa legislatura, che aveva visto convergere tutte le forze politiche e tutte le componenti del

mondo giuridico. Un numero abnorme di deleghe vengono, inoltre, concesse al Governo in deroga al principio costituzionale che impone la determinazione di principi e criteri direttivi e la circoscrizione della durata dell'attività legislativa delegata. Particolarmente grave pare l'abuso della delega in materia ambientale, che perpetua l'esclusione del Parlamento dalla fase decisionale su una tematica così delicata. Affidare al Governo e agli uffici ministeriali scelte delicatissime che dovrebbero appartenere piuttosto al Parlamento perché attengono ai diritti civili ed all'esercizio della giurisdizione (anche quella di controllo) lede una volta di più gli equilibri istituzionali, già minati dall'abuso della decretazione d'urgenza. Peraltro, rinviare alla futura delegazione legislativa temi urgenti quali la riduzione e semplificazione dei riti, le modifiche in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali, per il riassetto del processo amministrativo, in tema di digitalizzazione e informatizzazione del processo civile significa protrarre nel tempo la soluzione di questioni fondamentali per la velocizzazione dei processi. Per questi motivi il Gruppo del Partito Democratico voterà contro il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

MUGNAI (*PdL*). Le poche modifiche di dettaglio e non sostanziali apportate al testo del disegno di legge in esame nel suo passaggio alla Camera dei deputati stanno a dimostrare che nella sua redazione al Senato era stato svolto un buon lavoro di sintesi, anche accogliendo le proposte emendative dell'opposizione. Le critiche relative ad una incoerenza fra gli obiettivi annunciati e le materie affrontate nel provvedimento sono senz'altro da respingere. Appare evidente, infatti, il nesso fortissimo fra rapidità, semplificazione ed efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia amministrativa ed aumento della competitività del sistema produttivo del Paese. Il provvedimento si prefigge lo scopo di liberare gli artigiani ed i piccoli imprenditori italiani dalle lungaggini burocratiche cui sono sottoposti per assolvere anche alla più semplice pratica amministrativa connessa alla loro attività. I cittadini chiedono da tempo interventi di semplificazione e di velocizzazione della giustizia ed il ricorso allo strumento della delega al Governo è motivato esclusivamente dalla urgenza di dare risposta a queste esigenze che vengono espresse dalla società. Sono state dettate nuove regole di redazione dei testi normativi, per favorirne la conoscibilità e l'applicazione; stabiliti tempi certi e *iter* semplificati per i procedimenti amministrativi; razionalizzati i flussi finanziari e i fondi strutturali per le aree sottoutilizzate; adeguate le reti di comunicazione pubblica e privata. Sono state dettate norme per favorire lo sviluppo del settore turistico. È stato finalmente affrontato, ed in modo radicale, uno dei grandi problemi del processo civile, la molteplicità dei riti. Sono state introdotte misure deflattive nel campo della giustizia civile ed è stata aumentata la competenza del giudice di pace. Il disegno di legge che il Senato sta per approvare è frutto dello spirito pragmatico proprio dell'attuale maggioranza, che si contrappone all'inerzia che ha invece ca-

ratterizzato il precedente Governo di centrosinistra. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni*).

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1082-B nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Sulla visita del leader libico Gheddafi in Senato

PERDUCA (PD). In vista della visita del presidente libico Gheddafi programmata per il 10 o 11 giugno prossimi, si dissocia dagli onori che il Senato riterrà di tributare a quello che da molti senatori è considerato il capo di un regime totalitario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che la seduta pomeridiana di domani non avrà più luogo. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 27 maggio.

La seduta termina alle ore 19,13.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,36*).
Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sul 17° anniversario della strage di Capaci

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, il 23 maggio 1992, una strage mafiosa annullava la vita di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Vito Schifani, di Rocco Di Cillo, di Antonio Montinaro. Uomini dello Stato uccisi per aver operato, con coraggio, capacità, grande senso di responsabilità, in una terra diffi-

cile, quella siciliana, dove fare soltanto il proprio dovere assume una connotazione di rischio.

Giovanni Falcone era un magistrato di altissime doti e di eccezionale intuito investigativo. Egli aveva prima di tanti altri compreso che soltanto il contrasto efficace e concreto alla mafia avrebbe potuto contribuire alla rinascita complessiva della sua terra. Per questo, fin dall'inizio della sua esperienza di magistrato a Trapani e successivamente a Palermo, aveva dedicato interamente la sua vita professionale a comprendere il fenomeno mafioso, nella piena consapevolezza che soltanto una profonda conoscenza dei meccanismi di questa organizzazione criminale avrebbe potuto contribuire a scardinarla dall'interno.

E da giudice istruttore aveva avuto la grande intuizione che soltanto lavorando in sinergia e coordinamento con gli altri giudici che si occupavano di indagini sulla mafia si sarebbe potuto realizzare quel modello veramente efficace per contrastare un'organizzazione verticistica, gerarchica, unitaria, che operava nelle scelte decisive con coesione e comunione di intenti. Così era nato il *pool* antimafia, scelta rivelatasi da subito vincente, allorché il primo grande collaboratore di giustizia, Tommaso Buscetta, aveva chiesto di parlare proprio con Giovanni Falcone ed aveva disvelato i meccanismi interni dell'organizzazione Cosa nostra.

Da allora erano iniziati i grandi processi: il maxiprocesso del 1986, con centinaia di imputati alla sbarra, aveva segnato il primo grande momento di contrasto a questa organizzazione criminale. Aveva significato il primo grande riconoscimento dell'esistenza del reato di associazione criminale di stampo mafioso, ingenerando tra i mafiosi la grande preoccupazione, rivelatasi fondata, che quello era un momento di non ritorno. E poi le condanne severe, inflitte grazie alla serietà ed alla capacità investigativa di questo grande giudice, avevano fatto ulteriormente comprendere ai mafiosi che da quel momento sarebbe stato sempre più difficile poter operare liberamente nell'impunità.

Falcone non aveva mai smesso di credere nella sua intuizione, neppure quando aveva ricevuto da parte di tanti, che avrebbero invece dovuto riconoscerne e proteggerne il valore, insinuazioni e pesanti critiche che tanto lo avevano addolorato. Neppure quando aveva scelto di divenire Direttore generale degli Affari penali a Roma, decisione, questa, che era stata interpretata come una volontà di abbandono della Sicilia e che invece, nelle sue intenzioni, come non smetteva di dire ai suoi collaboratori più fidati, rappresentava un ulteriore più efficace modo per poter continuare a combattere la mafia.

Falcone era stato un grande sostenitore della necessità di concentrare le indagini nelle procure sedi delle corti d'appello; le Direzioni distrettuali antimafia diventarono una realtà grazie alla sua capacità di rappresentare al legislatore le grandi potenzialità che queste strutture avrebbero potuto estrinsecare.

Oggi noi traiamo i frutti benefici della sua caparbia intuizione e ogni risultato attuale, che può sembrare scontato, naturale conseguenza delle cose, va, invece, ricondotto al grande progetto di Falcone.

Ecco perché il nostro ringraziamento a questo eroe dello Stato non deve rivolgersi soltanto al passato, ma deve considerare anche i traguardi del presente.

Accanto a Giovanni Falcone, un ricordo commosso va a Francesca Morvillo. Chi ha avuto il privilegio di conoscerla, ricorda di questa donna magistrato, sostituto procuratore al tribunale per i minorenni di Palermo, la profonda conoscenza giuridica ed umana del delicato settore dei minori, la sua grande fermezza di carattere, ma al contempo la sua grande umanità.

Francesca Morvillo ha operato per anni non soltanto per reprimere i reati, ma soprattutto per cercare con ogni mezzo di recuperare i tanti minori sbandati e per restituirli ad una vita diversa, migliore, lontana da quelle complicità e quei facili guadagni che in Sicilia costituiscono l'anticamera per l'ingresso in Cosa nostra.

Un metodo portato avanti con determinazione e fermezza, in silenzio, un grande contributo anche questo alla lotta alla criminalità.

Un ricordo non formale di gratitudine va anche ai tre giovani uomini della Polizia di Stato che hanno sacrificato la propria vita interpretando fino in fondo un ruolo indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo finale.

Abbiamo il dovere della memoria, ma anche quello di vigilare, di essere attenti e di contribuire con la nostra attività di senatori a fare in modo che leggi sempre più efficaci e incisive possano fornire agli inquirenti veri ed effettivi strumenti per contrastare il fenomeno mafioso. Mi riferisco, colleghi, alle disposizioni legislative sulle misure di prevenzione patrimoniali e sull'inasprimento del carcere duro che il Senato si appresta ad esaminare.

Dopo la strage di Capaci e ancora dopo quella in cui caddero per mano mafiosa Paolo Borsellino e i cinque uomini della scorta, le forze dell'ordine, la magistratura hanno lavorato con grande professionalità e competenza e molto è stato fatto.

Certo, non possiamo ancora affermare che la mafia sia un fenomeno non più attuale. Il percorso perché questa affermazione diventi una splendida realtà non è ancora ultimato. Oggi dobbiamo contribuire tutti a fare in modo che la strada tracciata da Giovanni Falcone prosegua fino a piegare definitivamente la criminalità organizzata.

Tutti significa ciascuno, significa che non vi sono ruoli secondari nella lotta alla mafia. Dal semplice cittadino all'imprenditore, al politico, ciascuno ha questo compito attivo, ogni giorno, in ogni luogo.

È il solo modo efficace di onorare Giovanni Falcone e gli altri martiri, ma è soprattutto il modo più alto di amare i nostri figli e la nostra Patria. (*Generali applausi*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, mi riconosco pienamente nelle parole che lei ha pronunciato con l'autorità dell'altissima carica che ricopre. Ci ha rappresentato con le sue parole manifestando dei sentimenti autentici che noi condividiamo.

La storia giudiziaria del nostro Paese ci ha ormai consegnato il fatto che il 20 febbraio 1992 la commissione provinciale di Cosa nostra, all'indomani dell'esito del maxiprocesso – esito nefasto per Cosa nostra, non tanto per le condanne quanto per l'annullamento delle assoluzioni – deliberava di sferrare l'offensiva stragista nei confronti dello Stato attraverso l'individuazione degli obiettivi da abbattere, attraverso la triplice indicazione consacrata negli atti processuali: uccidere i nemici; uccidere gli ex amici per sopravvenuta inaffidabilità; uccidere i traditori.

Il primo di quei nomi era quello di Giovanni Falcone, già condannato a morte negli anni precedenti, quando proprio attraverso il maxiprocesso aveva concretizzato la possibilità di contestare – ed era un fatto raro che non avveniva da anni in Sicilia e in particolare a Palermo – il reato associativo. Era questo il passaggio che era mancato negli anni precedenti.

Fu un attacco stragista violentissimo portato allo Stato, che vide saltare un pezzo dell'autostrada, perché dovevano tremare i palazzi fino a Roma. Giovanni Falcone – questa era la logica dell'attentato – era un nemico pericoloso, un nemico da abbattere, per tre aspetti significativi che Cosa nostra aveva colto: il suo metodo di lavoro; il suo intuito; la sua capacità di organizzare il lavoro di squadra. Egli operò in questa direzione, oltre che con il lavoro fatto con il maxiprocesso – che rimane una pietra giudiziaria fondamentale nella ricostruzione di quegli avvenimenti – attraverso l'intuizione della costituzione della DIA e, come giustamente si ricordava, della procura nazionale antimafia, delle procure distrettuali e della legge sui collaboratori di giustizia, in un momento in cui l'Italia era veramente in ginocchio (tutti ricordiamo lo sgomento che colse il popolo italiano di fronte a ciò che stava avvenendo ed all'incapacità di individuare una risposta): metodo, modello e strumenti che il mondo ci ha invidiato e ci invidia.

Quella stagione ha subito poi un periodo di offuscamento, eppure Giovanni Falcone – voglio ricordarlo con queste ultime parole che spesso vengono ripetute – era fedele ad una sua profonda convinzione: la mafia, come tutte le cose umane, è destinata a finire. Con questo Giovanni Falcone voleva dire che combattere la mafia significa impegnarsi con costanza, con intelligenza, con dedizione, con esempi e coerenza, senza arretrare un attimo, perché certe cose finiscono se l'uomo vuole che finiscano e noi come politici abbiamo il dovere di farle finire.

Ecco perché è giusto ricordare Giovanni Falcone, ma ricordarlo significa ricordare il suo metodo e i suoi strumenti di lavoro, la sua intelligenza, il suo intuito. Rendere attuale il ricordo di Giovanni Falcone significa rendere attuale la lotta alla mafia per poterla sconfiggere, perché dipende da noi. (*Applausi dai Gruppi IdV, PD e PdL. Congratulazioni*).

BODEGA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (*LNP*). Signor Presidente, a 17 anni dall'atroce fine che strappò alla propria terra cinque tra i figli migliori del Sud, ne ricordiamo oggi le figure esemplari, l'ammirevole abnegazione, il fulgido coraggio nella lotta strenua e generosa contro il flagello della mafia.

La memoria è doverosa: in questo senso, risulta lieve il peso del pur immenso debito che lo Stato, le istituzioni e l'intera comunità civile hanno contratto nei confronti di chi offrì tutto di sé per la salvezza e il riscatto della propria gente.

Da 17 anni per quanto riguarda i martiri della strage di Capaci, ma ormai da mezzo secolo, a datare dalla rimpatriata di Cosa nostra, lo Stato italiano ha dichiarato ostilità aperte nei confronti di mafia, 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita. Oggi la mafia siciliana, avendo subito colpi durissimi, cede terreno, che tuttavia viene presto riconquistato alle attività criminose dalle organizzazioni sorelle, *in primis* la 'ndrangheta calabrese.

L'immigrazione incontrollata nel nostro Paese, caldeggiata non per virtuoso altruismo cristiano, ma per vizioso masochismo, ha poi consentito la penetrazione in forze di terribili mafie straniere, attualmente soprattutto impegnate a intessere quelle reti logistiche criminali che preludono a sviluppi preoccupanti.

La ricorrenza della strage di Capaci è una pietra che si abbatte sulla nostra memoria e sulla nostra coscienza: il doveroso omaggio a Giovanni Falcone non si può esaurire in un rituale, sia pur sentito, celebrativo di un autentico eroe del nostro tempo. C'è la sua lezione, ancora oggi attualissima, che deve essere declinata ai nostri giorni, laddove i segni dell'attività mafiosa sono sempre più visibili, anche in territori lontani dalla culla naturale, e in forme diverse e più raffinate avvelenano e ipotecano pesantemente attività economiche e commerciali del Nord e di ogni parte d'Italia.

In questo senso, mi sento di ringraziare il Parlamento, il Governo ed il ministro Maroni, che tiene alta la guardia e provvede a monitorare la progressiva espansione della nuova mafia e della 'ndrangheta, che vanno intrecciandosi dove c'è profumo di affari.

Ricordando Falcone, cogliamo una stagione dolorosissima della storia del nostro Paese, quella calda estate che tolse al Paese due formidabili e indomiti servitori, come appunto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel tracciato della loro testimonianza e della loro lotta senza quartiere alla mafia, si è formata un'intera classe dirigente in tutti i Corpi dello Stato, che ha saputo attrezzarsi e sferrare attacchi decisivi al cuore di questa piaga; piaga che ha radici profonde e sa sempre ripresentarsi sotto spoglie diverse.

Il ricordo di oggi deve avere il valore di un impegno, convinti – come siamo – che le mafie, la 'ndrangheta, la camorra e tutte le forme di criminalità organizzata, interne ed esterne, si possono arginare e battere con un'azione determinata e preventiva delle forze dell'ordine, degli appa-

rati appositi e dello Stato, in tutte le sue articolazioni territoriali. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Li Gotti*).

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, è così: il 23 maggio del 1992 è un giorno che nessuno di noi, nessun cittadino, può dimenticare.

Quella voragine nell'autostrada a Capaci, Palermo, ha creato una ferita profonda, solo in piccola parte rimarginata. È stato un evento drammatico che è entrato nel cuore della storia del nostro Paese: rappresenta una sorta di spartiacque. È stata una sferzata di consapevolezza a quanti sottovalutavano, disconoscevano, minimizzavano la portata della presenza mafiosa a Palermo, in Sicilia e nel Paese tutto. È stata una chiamata di responsabilità forte, di denuncia, per quella parte delle istituzioni e della politica che hanno creato quel sistema di collusione che ha reso Cosa nostra potente, aggressiva e capace di organizzare delle stragi: il 23 maggio a Capaci, dopo poche settimane in via d'Amelio e poi lungo il continente a Roma, a Firenze e a Milano.

Giovanni Falcone un magistrato che sapeva faticare, intelligente, critico, che sopportò da più parti delle pesanti forme e tentativi di isolamento, ma seppe servire sempre in piedi il suo Stato; sua moglie Francesca Morvillo, anch'essa magistrato intelligente, capace e attiva; i tre stupendi agenti della scorta (Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro) hanno donato la loro vita ad un Paese che se la deve meritare tutta e ciò avverrà quando avrà deciso di andare fino in fondo nell'eliminare la presenza delle mafie dalla società, dall'economia, dalla politica e dalle stesse istituzioni.

Le forze dell'ordine, con passione e professionalità, la magistratura, con autonomia e intelligenza, hanno accertato le responsabilità cosiddette militari: gli esecutori materiali (chi azionò il telecomando), quelli che riempirono di tritolo il tunnel sotto l'autostrada, quelli che prepararono la strage e i capi di Cosa nostra, Riina e Provenzano, che decisero di aggredire lo Stato come mai prima di allora nella sua storia. Mancano ancora le responsabilità dei cosiddetti mandanti, di coloro che con Cosa nostra pensarono e decisero di agire, e gli eventuali intrecci di natura politica che hanno sempre caratterizzato le scelte della mafia nell'agire contro i rappresentanti delle istituzioni.

Signor Presidente, la politica deve assumersi pienamente la responsabilità di chiarire fino in fondo la natura di quelle stragi e tutte le responsabilità politico-istituzionali che ad esse sono collegate. Signor Presidente, siamo pronti in Commissione parlamentare antimafia a donare al nostro Paese anche la più terribile, rigorosa e amara fra le verità, ma la politica nel contempo deve saper definire un salto di qualità come mai è avvenuto nella vita del nostro Paese.

Colleghi, la lotta alla mafia deve diventare per tutti una grande priorità che deve impegnarci come mai prima d'ora, a partire dal nostro Parlamento. Diceva Giovanni Falcone: bisogna rendersi conto che la mafia è un fenomeno terribilmente serio e grave, che va combattuto non pretendendo l'eroismo di inermi cittadini, ma convergendo nella lotta le forze migliori delle istituzioni.

Fino ad ora i risultati migliori li abbiamo ottenuti nella cosiddetta antimafia del giorno dopo: prima colpiscono, si riorganizzano e poi lo Stato reagisce. Dobbiamo passare a quella dimensione tanto cara a Falcone che è quella dell'antimafia del giorno prima: prevenirli, disarticolari, scardinare il loro sistema integrato che sa agire tanto sul piano militare quanto su quello sociale, economico e politico. Oggi le proposte ci sono: dal 41-bis alle misure di prevenzione patrimoniale, dalla confisca dei beni al loro riutilizzo sociale e produttivo, al controllo di legalità nel sistema degli appalti, dalla lotta alle estorsioni e al riciclaggio locale e internazionale, dal sistema della compravendita dei voti financo allo scioglimento per mafia dei comuni infiltrati.

Siamo ancora alle prime scelte, qui in Parlamento, al Senato; siamo ancora lontani da un'azione sistematica, profonda, in grado di sradicare il fenomeno mafioso. Molte delle proposte sono nate con Giovanni Falcone, adesso sta a noi decidere se la memoria che oggi celebriamo deve essere viva, attiva e capace di produrre risultati in grado di cancellare dal nostro Paese la presenza della mafia, o meglio delle mafie.

Il Presidente della Repubblica, in un commovente intervento a Palermo, nell'aula *bunker*, di fronte a centinaia di giovani studenti, ha tracciato il cammino giusto. Le associazioni antiracket, la Confindustria siciliana, le associazioni di volontariato come Libera hanno fatto scelte positive, coraggiose ed esemplari. Adesso spetta a noi fare, fino in fondo, la nostra parte. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e PdL*).

VIZZINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*PdL*). Signor Presidente, colleghi, nel 1992, il 23 del mese di maggio, Giovanni Falcone con Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani morivano nella strage di Capaci. Una strage che diede vita ad una stagione di attacco allo Stato da parte dell'ala militare della mafia, una stagione che non esito, oggi, a distanza di 17 anni, a definire una stagione di terrorismo politico-mafioso. Da lì sino alle stragi del 1993. E mi piace ricordare che nella notte tra oggi e domani di 16 anni fa avveniva la strage di via dei Georgofili.

Giovanni Falcone, quando entrò in scena come magistrato antimafia, di fatto si trovò in una situazione di rottura di una stagione in cui lo Stato stava per cedere silenziosamente alla infiltrazione della mafia nella nostra società. Egli costruì, comprendendo fino in fondo che i fatti di mafia non potevano essere esaminati singolarmente, il lavoro dei *pool* che dovevano

affrontare l'intera materia. Riuscì a convincere a collaborare mafiosi che mai avevano detto una parola, costruendo un impianto istruttorio – quello del maxiprocesso – che poi resse sino alla sentenza definitiva della Cassazione, diventando in quel modo un fatto sconvolgente nella vita del Paese e nella rottura degli equilibri. Per fare questo incontrò tanti nemici nella sua vita.

Io ebbi, per caso, la fortuna di trovarmi ad essere nella sua stanza il giorno in cui otto magistrati del suo ufficio – tutti tranne uno – firmarono un documento di fiducia, perché veniva attaccato dalla politica e poi ancora attaccato e tradito da colleghi magistrati mentre doveva accedere a funzioni importanti (*Applausi dal Gruppo PdL*). Ma aveva conquistato il cuore di tanti giovani della Sicilia. È stato il primo magistrato che è riuscito a creare emozioni forti, che si sono scatenate nella società visibilmente per anni dopo la sua scomparsa. Il ricordo di Falcone ha vissuto e continua a vivere, nel condurre una battaglia intorno alla quale oggi c'è molto più popolo che scorte, c'è molto più popolo che istituzioni, c'è la partecipazione di tanti giovani che credono che tale battaglia si possa condurre.

Ovviamente tutto questo ha portato a conseguenze drammatiche, ma ha rappresentato una svolta nella vita e nella lotta alla criminalità organizzata. Cosa nostra e le sue connessioni interne ed internazionali hanno subito un durissimo colpo. Ed è vero quello che è stato detto in quest'Aula, lo dico con grande angoscia interiore. Abbiamo identificato gli esecutori materiali della strage. Abbiamo identificato – i magistrati e gli inquirenti hanno identificato – i mandanti interni, i capi di Cosa nostra che avevano deciso l'azione, i capi di Cosa nostra di quell'epoca, che ardirono pensare che dopo le stragi si sarebbe aperta una fase in cui avrebbero trattato con lo Stato come se fossero stati un altro Stato o uno Stato nello Stato. Badate bene, stiamo parlando di cose avvenute non nel 1500, ma poco più di dieci anni fa, nella Repubblica italiana. E Giovanni Falcone aveva capito tutto questo. Per questo ha perso la vita.

Io credo allora – e concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi – che la vera commemorazione di Giovanni Falcone la faremo quando avremo fatto piena luce, verità e giustizia su tutta quella stagione, che rappresenta ancora un buco nero e buio nella storia della Repubblica italiana. Questa è la realtà di quella stagione.

Restano molte cose da capire e molte da verificare; e resta da capire se il fenomeno fu tutto un fatto tra la mafia e i magistrati coraggiosi o se a questo si arrivò con tutta una serie di connessioni che sono ancora da svelare, tant'è che procure importanti stanno ancora lavorando.

Credo che 17 anni siano un tempo che può consentire oggi di arrivare finalmente alla verità, perché i giovani che crescono possano sapere e ricordare sempre, nel loro futuro, qual è la verità della più brutta stagione che la nostra Repubblica ha vissuto dalla sua fondazione ai giorni nostri. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la ringrazio e mi associo, a nome del Governo, alle sue parole, ma la vita riserva a volte anche delle sorprese. Mi trovo qui oggi a commemorare Giovanni, e credo che nessuno di noi possa capire la grandezza di Giovanni Falcone se non si ricorda che egli era un giudice che svolgeva esclusivamente funzioni civili, un giudice fallimentare.

Quando alcuni di noi – all'epoca ero componente del Consiglio superiore della magistratura – riuscirono a nominare Rocco Chinnici consigliere istruttore di Palermo e con lui andai a pregare Giovanni Falcone di passare alla magistratura penale, lui portò in quell'esperienza la formazione del giudice civile, l'attenzione alle regole del contraddittorio, alle regole del processo.

Inventò, con Rocco Chinnici, un sistema di accertamento delle responsabilità penali, ma non si è mai illuso di poter risolvere il problema della mafia con i processi. I processi servivano ad accertare le responsabilità, a condannare i responsabili di fatti mafiosi, ma ha sempre ritenuto che la mafia poteva essere debellata dal corretto funzionamento di tutte le istituzioni del Paese, a partire dall'istituzione giudiziaria.

La mafia cresce e può anche avere addentellati all'interno delle istituzioni quando non vi è un corretto comportamento in ogni agire quotidiano, in ogni azione della vita. È solo così che la mafia può essere debellata. E Giovanni Falcone portò nell'esperienza del penale, venendo dal civile, le sue cognizioni, la sua concezione dello Stato, la sua concezione di servitore di questo Paese, insieme a Francesca Morvillo, che era del mio concorso e che è morta.

Badate che la vera svolta fu impressa da quel gruppo di magistrati che iniziarono a capire la necessità di lavorare in *pool*, di lavorare senza il bisogno di primeggiare o di essere riconosciuti come i primi della classe. E Giovanni Falcone ha esercitato in questo modo il suo ministero durante tutta la sua vita. L'ho incontrato ancora, una settimana prima che fosse ammazzato, per la realizzazione del sogno che aveva in mente: la Direzione nazionale antimafia, ma una Direzione nazionale antimafia diversa da quella che poteva essere realizzata e che convinse il Parlamento a varare.

Ricordare Giovanni Falcone serve a ricordare Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, tutti gli altri, da ultimo Livatino, morti nell'adempimento del dovere, perché rappresentavano, in una terra in cui molte volte le istituzioni non avevano una parvenza di legalità, quel baluardo di legalità che li portò alla morte. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino all'11 giugno 2009.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione del disegno di legge collegato su sviluppo economico e processo civile, che potrebbe concludersi entro questa sera. Ricordo che per il voto finale è richiesta la presenza del numero legale.

Pertanto, la seduta di sindacato ispettivo, già prevista per giovedì mattina, sarà anticipata alla seduta antimeridiana di domani, che concluderà così i lavori della settimana.

Dopo la sospensione dei lavori dell'Assemblea in vista delle elezioni europee e amministrative, l'Aula tornerà a riunirsi martedì 9 giugno, alle ore 17, per l'esame di mozioni sulla situazione in Birmania, sugli aiuti internazionali alla salute riproduttiva e sul parto cesareo. Nel corso di tale settimana saranno inoltre discussi il disegno di legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari e il disegno di legge comunitaria 2008, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La calendarizzazione del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica sarà stabilita, anche in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni, dalla Conferenza dei Capigruppo da convocare nella giornata di martedì 9 giugno. In tale sede sarà anche previsto l'inserimento in calendario della ratifica del Trattato di Prum.

Nel corso della Conferenza odierna, il Gruppo del Partito Democratico ha chiesto di prevedere una prossima calendarizzazione del disegno di legge Zanda sulla riduzione del numero dei parlamentari.

A tale riguardo, la Presidenza, sulla base dell'orientamento concordemente espresso dai Capigruppo, ha provveduto ad inviare una lettera al Presidente della Iª Commissione permanente, affinché la Commissione riprenda l'esame del complesso dei disegni di legge di riforma costituzionale sulla struttura e le funzioni delle Camere – già presentati o preannunciati – tra i quali rientra anche il predetto provvedimento di iniziativa del senatore Zanda. Ciò anche alla luce di quanto già stabilito dall'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali nella riunione del 24 marzo scorso.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009:

– Disegno di legge n. 1331 – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

- Disegno di legge n. 1078-B – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino all'11 giugno 2009:

Martedì	26	Maggio	(pomeridiana) (h. 16,30-20,30)	} – Seguito ddl n. 1082-B – Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria – voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	27	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30) (se necessaria)	
				} – Interpellanze e interrogazioni
L'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni europee e amministrative del 6-7 giugno. Le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori.				
Martedì	9	Giugno	(pomeridiana) (h. 17-20)	} – Mozione n. 73, Soliani ed altri, sulla situazione in Birmania – Mozione n. 89, Boldi ed altri, sugli aiuti internazionali alla salute riproduttiva – Mozione n. 116, Bianconi ed altri, sul parto cesareo – Ddl n. 1331 – Etichettatura prodotti alimentari – Ddl n. 1078-B – Legge Comunitaria 2008 (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	10	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	11	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	
Giovedì	11	Giugno	(pomeridiana) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1331 (Etichettatura prodotti alimentari) dovranno essere presentati entro le ore 15 di lunedì 8 giugno.

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1078-B (Legge comunitaria 2008) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

La calendarizzazione del disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733-B) sarà stabilita, anche in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni, dalla Conferenza dei Capigruppo da convocare nella giornata di martedì 9 giugno.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge
collegato n. 1082-B*

(Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.
Governo	1 h.
Votazioni	1 h.

Gruppi 7 ore di cui:

PdL	2 h. 10'
PD	1 h. 52'
LNP	52'
IdV	44'
UDC-SVP-Aut	42'
Misto	39'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1078-B
(Legge comunitaria 2008)*

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	1 h.

Gruppi 5 ore di cui:

PdL	1 h. 33'
PD	1 h. 20'
LNP	37'
IdV	31'
UDC-SVP-Aut	30'
Misto	28'
Dissenzienti	5'

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, lei ha riferito all'Aula quali siano state le perplessità odierne e la questione oggi sollevata dal senatore La Torre nel corso della Conferenza dei Capigruppo. Vorrei fare un brevissimo *excursus*: la questione della calendarizzazione del disegno di legge del senatore Zanda sulla riduzione del numero dei parlamentari (Atto Senato n. 1178) era già stata da me posta alla Conferenza dei Capigruppo e successivamente sottoposta al presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Vizzini, con una lettura che ebbe puntuale riscontro da parte del presidente Vizzini stesso, il quale affrontò la questione in Commissione e successivamente in una riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa. In quella sede si concluse che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1178, del senatore Zanda, recante modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, si svolgerà congiuntamente a quello di altre proposte di revisione costituzionale in materia di struttura e funzione delle Camere, già presentate o preannunciate. La decisione, dunque, all'interno della Commissione affari costituzionali è già maturata.

Le chiedo, signor Presidente, e le propongo, a norma dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento del Senato, la calendarizzazione di questi disegni di legge nella settimana che va dal 9 all'11 giugno. Fino a quando essi non verranno calendarizzati in Aula noi solleveremo la questione. Peraltro, se si tratta di una questione così rilevante per il Gruppo del Partito Democratico, non credo sia meno rilevante per il Popolo della Libertà, atteso che addirittura il Presidente del Consiglio pensa di ricorrere ad una legge di iniziativa popolare e di raccogliere le firme, con qualche dispendio di tempo, per discutere esattamente di quanto è già presente in Parlamento, è già all'attenzione dei parlamentari e, come ricorderanno i colleghi, sia pure *sub specie* di una riforma più compiuta, fu già approvato nella scorsa legislatura in Commissione alla Camera, approdò in Aula e solo la fine anticipata della legislatura interruppe quella discussione.

Peraltro, devo dire che nulla osta alla calendarizzazione in Aula, poiché è decorso il termine di sessanta giorni dall'inizio della discussione del provvedimento previsto dall'articolo 44 del Regolamento e quindi possiamo benissimo calendarizzare tale provvedimento, ovviamente ove concluso in Commissione (nessuno vuole una lettura approssimativa). Poiché ne discutiamo da circa un decennio nelle Aule parlamentari di Camera e Senato credo che la materia sia sufficientemente istruita.

Per noi si tratta di una questione politica preliminare, signor Presidente. Lei sa quali sono i rapporti che il Gruppo del Partito Democratico sempre in Conferenza dei Capigruppo ha teso a mantenere con i colleghi e soprattutto con lei, ma non voteremo più nessun calendario fino a quando la questione non verrà posta all'ordine del giorno dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, prendiamo atto che finalmente in Parlamento c'è la volontà di tutti di ridurre il numero dei parlamentari, cosa che la Lega ha sempre sostenuto. (*Commenti dal Gruppo PD*). Oggi concorda anche il Partito Democratico. Questa è una notizia (*Commenti dal Gruppo PD*), visto che l'unica riforma della Costituzione che è stata votata in Parlamento nella storia di questa Repubblica è stata poi bocciata da un *referendum* popolare sostenuto e portato avanti dall'allora PDS, oggi Partito Democratico.

Quindi, avete cambiato idea e a noi fa soltanto piacere. (*Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Alicata e Palmizio*). Siamo contenti che ci sia questa richiesta da parte di tutto il Parlamento, dai colleghi del Popolo della Libertà, dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico.

Dunque, ritengo sia giusto arrivare ad una calendarizzazione di queste riforme tenendo conto che devono essere discusse anche con le altre riforme istituzionali, sempre all'attenzione della 1ª Commissione, che tutti vogliono, o almeno hanno sempre dichiarato di volere: mi riferisco alla fine del bicameralismo perfetto e dunque all'istituzione di un Senato federale o di una Camera delle autonomie, cosa che sicuramente in quella sede intendono fare e stanno portando avanti.

In conclusione, siamo convinti che, compatibilmente con il lavoro che dovrà essere svolto in Commissione, al più presto riusciremo a calendarizzare anche questo importante provvedimento in Aula, visto che questa volta c'è la volontà di tutti.

Ricordo a tutti che, comunque, questo fa parte del programma elettorale presentato dalla Lega e dal Popolo della libertà durante le elezioni e che la garanzia che andremo a cambiare questo Paese ce l'abbiamo nella figura di Umberto Bossi, ministro delle riforme di questo Governo (*Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD*), che ha dimostrato di voler cambiare questo Paese.

Abbiamo già votato il federalismo fiscale insieme in quest'Aula, parlando e dialogando con tutti ed è quanto vorremmo fare anche con queste riforme. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, colleghi il Gruppo dell'Italia dei Valori nota con grande piacere che siamo tutti interessati ad una riforma che diminuisca il numero dei parlamentari. Questo può assicurare quell'alta carica dello Stato che voleva ricorrere direttamente al popolo per fare non si sa che sotto il profilo costituzionale. Il Parlamento è nelle condizioni di esaminare il provvedimento e di farlo a breve. Noi accet-

tiamo la sfida e vogliamo che venga accelerato attraverso una tempestiva calendarizzazione dei lavori.

A tal proposito, è vero che venne approvata una riforma qualche anno fa. Ricordo che quella riforma rinviava, se non erro, al 2016 la riduzione dei parlamentari – una riforma «a babbo morto» – e non riguardava soltanto questo: essa sconvolgeva più o meno il sistema costituzionale italiano e bene hanno fatto i cittadini italiani a non confermarla.

Oggi abbiamo la possibilità e la volontà di farlo. Sappiamo che la riduzione dei parlamentari è inserita in un più complessivo sistema di riforme della nostra Costituzione. Accettiamo la sfida del Presidente del Consiglio e anzi la rilanciamo, risparmiandogli il tempo necessario per la raccolta delle firme per il disegno di legge di iniziativa popolare, anche perché egli ha molte altre cose di cui occuparsi.

Il Parlamento vari la riforma prima delle ferie estive: è questo il rilancio che facciamo in quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Popolo della Libertà è ovviamente d'accordo sulla discussione di tutte le proposte che attengono le riforme e, in particolare, di quelle relative alla riduzione del numero dei parlamentari.

Ricordo che il centrosinistra, quando aveva la maggioranza, non ha avuto né la volontà né la forza di assumere decisioni di questa natura. La presidente Finocchiaro, con troppa generosità verso la sua parte politica, ha detto che non c'è stato tempo a causa della fine della legislatura, ma in realtà non c'era la volontà politica da parte vostra di varare una riforma di questa natura. (*Commenti dei senatori Garraffa e D'Ambrosio*). Noi invece, nella precedente legislatura, abbiamo varato un'ampia riforma della Costituzione, compresa la riduzione dei seggi di Camera e Senato, che fu approvata proprio da quella maggioranza di centrodestra. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Questi sono i fatti della vita politica e parlamentare della Repubblica italiana.

In occasione del successivo *referendum* confermativo, chiesto – come le norme della Costituzione consentono – dalla sinistra, questa si impegnò per il no in quella consultazione popolare, impedendo così la riduzione del numero dei parlamentari. Salutiamo con piacere la vostra conversione sulla via di Damasco (non è mai troppo tardi, cari colleghi della sinistra), dopo che vi siete attivati, utilizzando legittimamente un *referendum*, per impedire questa scelta. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Morando*).

Ricordo ai colleghi che ci sono molte proposte di legge in materia. Non voglio fare il giochino delle date, citando, tra i tanti provvedimenti, il disegno di legge n. 1114, presentato da numerosi senatori del nostro Gruppo. (*Vivaci Commenti del senatore Garraffa*).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la invito ad una maggiore moderazione. Lasciamo parlare il senatore Gasparri. Finora ognuno ha parlato in piena libertà.

GASPARRI (*PdL*). Dicevo che il disegno di legge n. 1114 del senatore Pastore reca appunto la proposta di una drastica riduzione dei membri di Camera e Senato. Ma ci sono anche altri disegni di legge, come quelli dei senatori Benedetti Valentini, Cutrufo, Izzo, Fluttero e di molti altri colleghi, che riguardano la composizione di Camera e Senato e propongono altresì una più ampia riforma della Costituzione.

Come è emerso anche dalle parole del Presidente del Consiglio, nei giorni scorsi, queste sono scelte per noi prioritarie. Insieme ad un Parlamento più efficiente e più snello, serve un Governo che abbia maggiori poteri, serve una revisione del bicameralismo. Noi abbiamo una visione globale, complessiva e seria della riforma della Costituzione e delle istituzioni, a differenza vostra, che su questi temi avete fatto sempre un sostanziale ostruzionismo.

Non vedo poi quale meraviglia dovrebbe suscitare il fatto che un partito intenda operare accanto ai Gruppi parlamentari. Il nostro è un Gruppo parlamentare e quindi presenta proposte di legge in Parlamento, ma un partito politico può ben promuovere nel Paese, *a latere* e non in alternativa, proposte di iniziativa popolare, per dare più forza e consenso ad una scelta di cambiamento. E mi pare paradossale che riteniate questa via non percorribile. (*Commenti dal Gruppo PD*). Voglio ricordare che proprio la Commissione affari costituzionali nei prossimi giorni ascolterà perfino Beppe Grillo che, pur non avendo un partito e pur non sapendo quanti voti rappresenta, ha raccolto firme per leggi di iniziativa popolare e, come è suo diritto, chiede al Parlamento di esaminarle.

Noi percorriamo tutte le vie della democrazia, da quelle di iniziativa parlamentare a quelle di iniziativa del Governo, nonché quelle di iniziativa popolare che forse voi non potete percorrere perché vi manca il popolo. Questa è la differenza tra noi e voi, cari amici! (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

Noi abbiamo i parlamentari, abbiamo il popolo, vogliamo fare le riforme e confidiamo nella più rapida discussione dei provvedimenti già presentati, ma anche di una più ampia riforma delle istituzioni, perché la seconda parte della Costituzione ha bisogno di essere rivista.

Ci auguriamo di incontrarvi su questa strada e che non rimaniate ancorati ad una visione un po' passatista, in modo che il Parlamento possa autoriformarsi. E che non facciate poi i *referendum* per mantenere il numero di poltrone inalterato, come avete già fatto. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Finocchiaro, tendente

a calendarizzare il disegno di legge n. 1178 nella settimana che va dal 9 all'11 giugno.

Non è approvata.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (*Il senatore Pinzger chiede di poter votare*). Senatore Pinzger, lei è entrato in Aula dopo la votazione di modifica del calendario. Pertanto, non le è concesso di votare la controprova. *Dura lex, sed lex*.

Non è approvata. (*Applausi dal Gruppo PdL. Applausi ironici dal Gruppo PD*).

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 17,29**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, rinunzio al mio intervento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, la maggior parte degli interventi ha interessato questioni sulle quali è relatore il collega Delogu. Per i profili di mia competenza, in particolare, ricordo che con riferimento

alla questione richiamata dal senatore Sanna, ricordo che l'articolo 11, è stato il frutto di una forte riduzione del testo precedentemente pervenutoci dalla Camera, nell'ambito del quale vi era una serie di misure relative ai Comuni, tra le quali una riforma delle modalità attraverso le quali si esercita la funzione del segretario comunale. Si è ritenuto di stralciare questa norma, che verrà probabilmente riesaminata con il codice delle autonomie, anche se resta in piedi il comma 3, di cui voglio sottolineare la positività, che esenta i piccoli Comuni dal presentare una certa documentazione quando quest'ultima è in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ovviamente nel caso in cui il suddetto Comune debba presentare pratiche presso altri organi della pubblica amministrazione.

Eventuali considerazioni aggiuntive avrò modo di farle in occasione dell'espressione del parere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che la discussione di questa mattina abbia affrontato problemi più di carattere generale che non attinenti a quelle poche modifiche che la Camera ha apportato al disegno di legge già approvato dal Senato.

Veramente non ho apprezzato particolarmente le critiche mosse alle modifiche che hanno interessato il cosiddetto filtro in Cassazione, perché il fatto che questo filtro sia rappresentato da cinque consiglieri e non da tre e che si sia data maggiore possibilità alle parti di interloquire e di far valere le proprie ragioni mi sembra un elemento assolutamente positivo. Per questa ragione credo che le critiche presentate non abbiano particolare fondamento. Certo, tutto è migliorabile, ma è quello che si sta tentando di fare anche con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, siamo alla quarta lettura di un provvedimento che sposa la riforma del processo civile con interventi di sviluppo economico per dar vita ad un sistema giudiziario efficiente che dispensi certezza giuridica e promuova lo sviluppo economico e il benessere.

È noto a tutti che una giustizia civile e rapida fa girare velocemente l'economia e l'obiettivo principale che questo provvedimento, appunto, persegue è la riduzione dei tempi del processo, che oggi sono drammaticamente lunghi e collocano l'Italia nelle graduatorie internazionali sull'efficienza dietro ad alcuni Paesi africani.

Certo, come tutti gli interventi riformatori anche questo ha sollevato dei distinguo, ma tutto si può dire tranne che la situazione poteva essere lasciata così com'è. Ci sono provvedimenti dal lato della domanda di giustizia – penso al principio di lealtà processuale – per responsabilizzare l'iniziativa degli avvocati, proprio tenendo conto della litigiosità che caratterizza e connota il nostro sistema, senatore D'Ambrosio. Ci sono poi

provvedimenti anche dal lato dell'offerta, volti alla riduzione dei tempi processuali, alla semplificazione dei riti, alla mediazione, proprio per diminuire il pesante fardello che grava sui magistrati.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,33)

(Segue ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia). Ma consentitemi solo di soffermarmi brevemente sul filtro in Cassazione. Si tratta di un'innovazione assai importante, sostanziale, significativa, e questa sua importanza è stata sottolineata in un recente studio proprio dalla Banca d'Italia. Ebbene, questo studio, basato sulla letteratura economica, segnala che la complessiva qualità del sistema delle impugnazioni dipende soprattutto dall'efficienza dell'ultimo grado di giudizio, perché condiziona le scelte delle parti e il comportamento dei giudici nei precedenti gradi di giudizio.

È normale – e lo dico al senatore Delogu che questa mattina ha introdotto il tema del filtro in Cassazione – che una norma come quella attuale, che presenta profili di assoluta novità, possa determinare discussioni, approfondimenti, dibattiti che possono portare, come è stato, a rivisitazioni della formulazione del testo originario. Questo è proprio il cuore della dialettica parlamentare.

La norma approvata dalla Camera dei deputati, e all'unanimità, cioè con l'approvazione della maggioranza e dell'opposizione (e credo, quindi, che questo non possa essere considerato uno scempio, come ha affermato il senatore Li Gotti), introduce un significativo mutamento di prospettiva rispetto alla disposizione approvata in seconda lettura dal Senato. In base a questo testo – forse è bene spiegarlo ancora una volta – la Corte di cassazione sarà chiamata a verificare se sussista una causa di inammissibilità del ricorso. Si è cambiata quindi la prospettiva: prima si dichiarava che il ricorso era ammissibile, mentre oggi si afferma che il ricorso in linea di principio è ammissibile, salvo che ricorra una delle cause di inammissibilità previste dell'articolo 360-*bis* del codice.

Il testo approvato dal Senato in seconda lettura è andato incontro ad alcune osservazioni critiche, in quanto la norma sul filtro in Cassazione attribuiva alla Corte un potere eccessivo riferimento a parametri certi. Infatti, il testo recitava letteralmente «il ricorso è dichiarato ammissibile (...) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene» – sottolineo ritiene – «di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento». Dunque, si tratta di un potere discrezionale che è stato ritenuto troppo ampio.

Il testo approvato dalla Camera aggancia invece la valutazione di inammissibilità del ricorso al verificarsi di presupposti oggettivi. Anche nella nuova formulazione, la norma sul filtro consente alla Corte di cassa-

zione di esaminare il ricorso nel merito quando, in base all'esame dei motivi di ricorso, emerge la necessità di confermare o mutare l'orientamento della Corte.

Si tratta di una norma, che si è mutuata dall'esperienza giuridica di altri Paesi, che consente alla Corte di decidere il ricorso nel merito, quando i motivi di ricorso la inducano a mutare il proprio orientamento o quando i motivi di ricorso – è su tale punto che vi è stata un'ampia discussione anche in Commissione – la inducano a confermare il proprio orientamento, ma con argomenti diversi da quelli utilizzati in precedenza, ad esempio per rispondere alle obiezioni che la dottrina abbia sollevato nei confronti della sua giurisprudenza. È quindi evidente che, in base al nuovo articolo 360-*bis*, sarà dichiarato inammissibile il ricorso che non contiene elementi che inducono la Corte a confermare con altre motivazioni o a mutare il proprio orientamento.

In conclusione, gli interventi predisposti sono mirati a ridare mobilità e respiro ad un sistema gravemente compromesso, a deflazionare il terribile carico di arretrato che grava oggi su ogni tentativo di scossa del sistema giudiziario. Per questo motivo auspico l'approvazione convinta del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BUTTI, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 27.1, sulla quale il parere è di semplice contrarietà».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti e quattro gli emendamenti. Peraltro, mi sembra che gli emendamenti 4.1 e 4.2 vertano su parti del provvedimento che non sono state modificate dalla Camera. In ogni caso, prevale la necessità di arrivare all'approvazione finale del provvedimento: esso contiene misure molto importanti e dunque se ne auspica la definitiva approvazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo va nello stesso senso del relatore, tenendo conto che siamo alla quarta lettura del provvedimento. Quindi, invito caldamente i presentatori a ritirare gli emendamenti, altrimenti, il parere sarà contrario su questi come sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Incostante e dal altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Bianco e dal altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, vi prego di prendere posto e di votare ognuno per sé.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, con l'annesso allegato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli da 6 a 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli da 13 a 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 20.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 21 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 22.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 22.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 23 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 24.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 25.

VITA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signor Presidente, volevo esprimere un voto contrario all'articolo 25, anche con la sollecitazione a renderci conto di ciò che stiamo votando: in un disegno di legge dedicato alla semplificazione ed al processo civile si privatizza il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma. Vorrei solo che questa nostra Aula fosse consapevole di ciò che sta approvando. Quindi, il mio è un no dovuto al merito e soprattutto al metodo.

INCOSTANTE (*PD*). Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 25.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, per errore, ho votato a favore dell'articolo 25, mentre il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Ricordo che l'articolo 26 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

POSSA (PdL). Signora Presidente, l'ordine del giorno G27.1 richiede al Governo di inserire nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, in considerazione del fatto che l'ASI dà grande impulso alle attività del comparto aerospaziale, che ha ricadute importanti su altri comparti, come il meccanico, l'elettronico e quello della comunicazione, che tutti ricadono sotto la competenza del Ministero dello sviluppo economico.

È pertanto giusto, a mio avviso, che il Governo inserisca, per il buon funzionamento dell'ASI, un componente così designato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

VETRELLA (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho ritirato l'emendamento 27.3, trasformandolo in un ordine del giorno, la cui prima parte va esattamente nella direzione di quanto già illustrato dal collega Possa, ovvero sia di avere un membro designato anche dal Ministro dello sviluppo economico nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana.

La seconda parte dell'ordine del giorno, invece, tiene conto di due argomenti importanti: in primo luogo, le tecnologie nel settore aeronautico e spaziale ormai sono estremamente simili, quindi c'è una sinergia molto forte in quel contesto (basti pensare, ad esempio, ai materiali, all'elettronica e così via); in secondo luogo, le attività in termini applicativi

dell'aerospazio ormai sono trasversali a parecchi vari Ministeri, basti pensare alle telecomunicazioni spaziali, alla navigazione spaziale per quanto riguarda i trasporti, ai problemi relativi all'ambiente e all'osservazione della terra, per quanto riguarda appunto i satelliti di osservazione.

Questa seconda parte dell'ordine del giorno in esame, quindi, chiede di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Dipartimento dell'aerospazio per esercitare l'indispensabile azione di indirizzo e coordinamento delle varie attività di ricerca e innovazione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, il parere è sostanzialmente favorevole: visto che entrambi gli ordini del giorno, per quanto riguarda il dispositivo, chiedono la stessa cosa, e cioè l'inserimento nel Consiglio di amministrazione dell'ASI di un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico, sarebbe opportuno avere in entrambi la stessa enunciazione. Credo sia più opportuna quella del G27.1, in quanto l'espressione «ad adoperarsi» mi sembra più appropriata rispetto a «prevedere», visto che per prevedere effettivamente una diversa composizione di questo Consiglio ci vuole un provvedimento di legge. In ogni caso, sulla enunciazione dell'impegno mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda poi la seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno G27.3, esprimo parere favorevole.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G27.1, mentre sull'ordine del giorno G27.3, se modificato come proposto dal relatore, esprimo parere favorevole sulla prima parte del dispositivo; la seconda, invece, che prevederebbe l'istituzione di un Dipartimento, non si può che accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Vetrella, accoglie la proposta del relatore?

VETRELLA (*PdL*). Signor Presidente, l'unico aspetto che vorrei mettere in risalto è che quello che stiamo approvando attualmente fa riferimento a linee guida relativamente al riordino degli enti di ricerca. Questa è la ragione per la quale avevo considerato che l'espressione «a prevedere» fosse più opportuna; però non ho nessun problema al riguardo e quindi accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.1 non verrà posto ai voti.

Quanto all'ordine del giorno G27.3 (testo 2), il primo capoverso del dispositivo è stato accolto dal Governo, mentre il secondo è stato accolto

come raccomandazione. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, anche tale ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 28, 29 e 30 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 31.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 31.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 32.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 32.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 33.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 33.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 34.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 34.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 35.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 35.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 36 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 37.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 37.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 38 e 39 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 40.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 40.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 41.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 41.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. L'articolo 42 del testo del Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo 42, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 42.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 43 è identico all'articolo 44 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il presentatore di illustrare.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, svolgerò una brevissima illustrazione che costituisce anche dichiarazione di voto. Con l'articolo 44 si fa riferimento a una delega al Governo in materia di procedimento elettorale.

Ricordiamo tutti le recenti problematiche che sono derivate dall'assenza di una disciplina specifica e che si sono manifestate anche in relazione alle ultime elezioni politiche con il ricorso dell'onorevole Pizza contro il provvedimento di esclusione della sua lista dalle ultime competizioni elettorali: ciò, oltre a produrre dei forti contrasti giurisprudenziali, ha rischiato di compromettere addirittura lo svolgimento delle elezioni politiche del 2008.

Noi condividiamo la scelta che è stata compiuta al comma 2, lettera *d*) dell'articolo 44, di tipizzare un procedimento *ad hoc* per le controversie concernenti atti di procedimenti elettorali preparatori per le elezioni del rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Non possiamo però assolutamente condividere l'attribuzione di queste controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, innanzitutto perché la materia dell'elettorato attivo e passivo coinvolge situazioni di diritto soggettivo, ma anche perché esistono alcune pronunce della Corte costituzionale, in particolare del 2004 e del 2006, con le quali è stata censurata l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulla base del parametro utilizzato anche in questo caso dei blocchi per materie.

In questo senso, abbiamo presentato gli emendamenti 44.1 e 44.300, volti appunto a modificare questa situazione. (*Applausi del senatore D'Ambrosio*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutte le proposte di modifica per le motivazioni già illustrate in precedenza, cioè la necessità di arrivare all'approvazione definitiva del provvedimento in esame.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.3, identico all'emendamento 44.300.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, identico all'emendamento 44.300, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 44.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 44.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 45, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 45.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, in quanto le modifiche proposte non sono di particolare sostanza.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.2.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.3.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, si tratta evidentemente di un errore materiale compiuto dal Governo e dalla maggioranza, quando hanno mutato l'impostazione dei ricorsi in Cassazione, accogliendo finalmente la nostra proposta e parlando di ricorso «inammissibile» invece che «ammisibile». Peraltro, per un refuso, è rimasta una impostazione letterale sbagliata secondo la logica della lingua italiana e secondo il diritto. Si tratta della parte che concerne il riferimento all'esame dei motivi che non offre

elementi «per confermare o mutare» l'orientamento della Corte di cassazione.

C'è sicuramente una forma verbale in più, quella che riguarda la conferma; si tratta di un errore che è stato rilevato all'interno delle Commissioni riunite anche da senatori della maggioranza, in particolare dal presidente Berselli. Prendiamo atto del fatto che la maggioranza e soprattutto il Governo non vogliono perdere nemmeno una settimana per far entrare in vigore questo disegno di legge. Tuttavia, poiché il codice di procedura civile è destinato normalmente a durare per venti o trent'anni, desidero che risulti almeno agli atti che da questo errore e da questa svista – comunque la si voglia chiamare – noi ci dissociamo. I giuristi e gli esperti di diritto se la prenderanno con chi ha chiuso un occhio e accettato errori così banali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.3, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.4, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.5, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.6.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.6, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 47.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario, ma colgo l'occasione per chiedere un intervento chiarificatore al Governo in merito ad un altro articolo; quando si esaminano gli articoli di un testo successivi al primo si rischia di lasciare in sospeso dubbi emersi alla Camera. All'articolo 51, leggendo il Resoconto della Camera dei deputati, non è chiaro il passaggio dal rito sommario a quello ordinario. C'è un punto oscuro che forse il Governo dovrebbe chiarire, anche nell'ambito della delega che gli è stata conferita per il procedimento di unificazione in relazione proprio al rito sommario.

Si legge che ai fini dell'introduzione del procedimento sommario, la parte convenuta ha soli 10 giorni di tempo prima dell'udienza per costituirsi. Ove mai il giudice, come prevede la norma, non ritenesse che quella causa debba essere trattata con rito sommario, la disposizione prevede che si fissi l'udienza, ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura civile. Quello che invece la norma non prevede, e su cui chiedo chiarimenti, è che nel fissare l'udienza si rimettano i termini alle parti al fine di preservarle dalla decadenza. Per chiarezza della norma ritenevo utile questo intervento e ringrazierei il Governo se replicasse.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La senatrice Poretti è intervenuta in merito all'articolo 51 e quindi sul procedimento sommario di cognizione. In realtà, la formulazione dell'articolo 51 è assai chiara in quanto recita testualmente che il giudice, se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile fissa l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

Ciò significa che il giudice rinvia ad un'udienza la prima istruttoria dell'articolo 183, ovvero la prima udienza del procedimento di cognizione ordinaria, nella quale le parti possono chiedere, in base al comma sesto del medesimo articolo 183, le memorie istruttorie. Quindi non c'è alcun bisogno di fissare ulteriori termini, al di là del rinvio all'articolo 183, perché quest'ultimo già prevede la possibilità per le parti di chiedere le memorie necessarie per una istruttoria completa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 48 a 53 sono identici, rispettivamente, agli articoli da 49 a 54 del testo approvato dal Senato.

L'articolo 54, corrispondente all'articolo 55 del testo approvato dal Senato, non viene posto in votazione in quanto le modifiche al testo ivi recate consistono in un mero coordinamento numerico, reso necessario dalla soppressione di un precedente articolo.

Ricordo che gli articoli 55, 56 e 57 sono identici, rispettivamente, agli articoli 56, 57 e 58 del testo approvato dal Senato.

L'articolo 58, corrispondente all'articolo 59 del testo approvato dal Senato, non viene posto in votazione in quanto le modifiche al testo ivi recate consistono in un mero coordinamento numerico, reso necessario dalla soppressione di un precedente articolo.

Ricordo che l'articolo 59 è identico all'articolo 60 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 61, corrispondente all'articolo 62 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 61.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 62 e 63 sono identici, rispettivamente, agli articoli 63 e 64 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 64, corrispondente all'articolo 65 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 65 è identico all'articolo 66 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 66, corrispondente all'articolo 67 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 67 a 72 sono identici, rispettivamente, agli articoli da 68 a 73 del testo approvato dal Senato.

Sulla morte di tre lavoratori in Sardegna

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea).* Onorevoli colleghi, di fronte all'ennesimo, tragico incidente sul lavoro, in cui hanno perso la vita tre operai, in Sardegna, questa Presidenza vuole esprimere il sentimento più forte di preoccupazione e dolore per le vittime e i loro familiari.

La civiltà di un Paese è anche civiltà del lavoro. Il diritto alla vita e alla salute non può essere compresso da nessun'altra logica.

Questi episodi non possono, non devono più accadere. Lo dobbiamo ai cittadini, alle famiglie, a tutti i lavoratori.

Vi invito, in segno di lutto, ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

SANNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signor Presidente, vorrei che quest'Aula ascoltasse i nomi delle tre persone scomparse: Daniele Melis di 26 anni, Luigi Solinas di 27 anni, Bruno Muntoni di 52. Erano operai delle cosiddette aziende d'appalto della Saras, che ha una grande raffineria a Sarroch, vicino Cagliari. Lì sono morti, dentro una cisterna di gasolio che evidentemente doveva essere pronta per la manutenzione, ma che era invece piena di azoto; sono rimasti soffocati, in una gara di solidarietà, l'uno cercando di salvare l'altro.

Apprezzo la presenza in Aula del ministro Sacconi e chiedo che il Governo riferisca prima possibile all'Aula su quanto relazioneranno gli organi preposti alla valutazione, all'ispezione e al controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro. Voglio dire anche che questo Parlamento, in un tempo di crisi, in cui l'esercizio dei diritti dei lavoratori viene spesso sacrificato, deve prestare attenzione – proprio in un momento di difficoltà economica ciò è ancor più indispensabile – alle ragioni della sicurezza sul lavoro e al modo giusto in cui esso debba svolgersi. Il Parlamento sia il più possibile attento a non compiere passi falsi, a non fare riforme affrettate, a considerare con il massimo realismo cos'è il lavoro in Italia e cosa sono i lavori, non solo quelli dei lavoratori dipendenti tutelati, ma anche quelli che dipendono dalle commesse a cascata, di un sistema industriale che cerca di risparmiare in ogni modo. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e PdL).*

DELOGU (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELOGU (*PdL*). Signor Presidente, quando si legge che sono morti in un incidente sul lavoro due ragazzi di 26 e 27 anni e un signore, padre di tre figli, è veramente difficile trovare le parole per dire qualcosa che vada oltre la commozione più profonda.

Sono morti nello stabilimento della Saras, a pochi chilometri da Cagliari, già altre volte teatro di incidenti e di incendi, tanto che qualche mese fa avevo presentato un'interrogazione perché venisse accertato il grado di sicurezza all'interno di questo stabilimento. Ma non è questo il momento di fare polemiche. Dobbiamo solo esprimere il nostro più profondo cordoglio ai familiari degli operai uccisi, ai colleghi e tutti coloro che lavorano alla Saras per questo tragico incidente. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, ci tengo innanzitutto a ringraziare la presidente Mauro, che conosciamo per la sua sensibilità legata ai problemi dei lavoratori.

Come Gruppo Lega Nord ci associamo al sentimento di cordoglio per queste notizie che non vorremmo mai e poi mai apprendere: notizie di lavoratori che muoiono. E noi che siamo qui a legiferare dovremmo impegnarci sempre più tenacemente per fare in modo che questi episodi non abbiano più a ripetersi. Bisognerà anche verificare le condizioni e le circostanze in cui questi tre lavoratori sono morti, quali erano le norme di sicurezza dell'impianto, se sono state rispettate e se l'incidente possa essere frutto di imprudenza o quant'altro.

Ma questo deve essere il momento del cordoglio e non certamente quello delle polemiche. Tutto ciò però non deve frenarci nel nostro impegno, che dovrà essere di tutti, di destra e di sinistra. Dobbiamo adoperarci per garantire la migliore qualità del lavoro possibile per le persone.

Ci tengo ancora a ribadire il nostro cordoglio per questo tragico incidente. Sapete quanto sono legato alla terra sarda, al popolo sardo, per le mie origini e per il sangue che mi scorre nelle vene. Quindi, è veramente un momento di grande cordoglio per tutti noi. (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e PD*).

TOFANI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (PdL). Signora Presidente, desidero comunicare ufficialmente a lei e a tutti i colleghi senatori che non appena abbiamo appreso la notizia di questo tragico evento ci siamo sentiti come Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, sia pure in modo informale, ed abbiamo deciso di fare una missione *ad hoc*, proprio per svolgere appieno le funzioni che quest'Aula ci ha assegnato con la costituzione della Commissione. Faremo un dettagliato punto della situazione e lo renderemo noto a tutti i colleghi.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, intervengo semplicemente per esprimere il cordoglio del Gruppo dell'Italia dei Valori. Quando accadono eventi di questo genere credo non si debba vedere se si tratti di giovani o di padri di famiglia. In ogni caso un lavoratore che muore è un lavoratore che ha perso la vita mentre stava esercitando un diritto costituzionale.

Questa è l'ennesima tragedia che colpisce la nostra Italia e i nostri lavoratori. Ma credo che ci troviamo in un momento importante in cui il Governo con il decreto correttivo sul testo unico sulla sicurezza sta portando all'attenzione questo argomento. Noi come Italia dei Valori – ho già avuto modo di dirlo nel *question time* della settimana scorsa settimana con il ministro Sacconi – saremo vigili affinché il testo unico sulla sicurezza continui ad essere uno strumento per la tutela dei lavoratori e non venga stravolto. È importantissimo che queste norme siano efficaci, perché troppo spesso in Aula o in altre occasioni ricordiamo i morti sul lavoro. Evidentemente c'è qualche disfunzione nel meccanismo, nella legislazione, che non ci consente di non parlare più di morti sul lavoro.

Il presidente Tofani in qualche modo lo ha già detto: anche la Commissione d'inchiesta sulle morti bianche sicuramente si attiverà in modo deciso e determinato perché la legislazione, i controlli e gli strumenti per tutelare i lavoratori siano sempre più efficaci. (*Applausi dal Gruppo IDV*).

MASSIDDA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (PdL). Signora Presidente, anch'io desidero esprimere il mio cordoglio, anche perché questa tragedia ha colpito dei miei conterranei. Ma, ahimè, voglio ricordare che quanto accaduto a questi tre miei concittadini purtroppo sta colpendo troppo frequentemente tanti altri lavoratori. Se fate attenzione, la stragrande maggioranza delle morti sul lavoro si stanno verificando soprattutto durante la pulizia di cisterne o altro.

Allora, oggi non è il caso di formulare critiche, però chiedo a tutti i colleghi che si riveda il sistema degli appalti e dei subappalti a cascata. Al

di là di tutte le leggi, è difficile tutelare il lavoratore se si cerca di ridurre il più possibile il costo del lavoro. Occorre quindi rivedere anche il costo del lavoro e dare il giusto riconoscimento a questi lavoratori, in maniera tale che siano stanziati le cifre necessarie per dare garanzie a chi lavora.

Perdonate questo mio ragionamento in un momento in cui non dobbiamo scendere nella critica, ma questa riflessione deve andare al di là del cordoglio. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. Ho già avuto modo, nei momenti successivi alla comunicazione della notizia, di esprimere pubblicamente la partecipazione del Governo al grande dolore dei familiari e dei colleghi di queste ennesime vittime del lavoro.

L'episodio dovrà ovviamente essere verificato in tutti i suoi aspetti e, per parte mia, ho già chiesto di assumere tutte le informazioni. Come è noto, una situazione lavorativa come quella in discussione è oggetto della vigilanza e delle attività ispettive del Servizio sanitario regionale. Peraltro, con ogni probabilità, ci troviamo di fronte ad un contesto lavorativo ragionevolmente sottoposto ad un adeguato controllo, non solo istituzionale, ma anche di tipo sociale, date le caratteristiche dell'azienda in cui l'incidente è accaduto. Questo forse dovrà indurci – ma ne parleremo a ragion veduta – a riflettere sui limiti della legislazione, sui limiti oggettivi che presentano gli adempimenti di carattere formale, perché in questo caso può darsi che questi siano stati formalmente rispettati. In questo caso, quindi, possiamo ritenere che vi sia stata un'insufficiente attività di formazione e di informazione, al di là dei requisiti che la legge chiede vengano rispettati a questo proposito.

La sicurezza sul posto di lavoro, la sicurezza dei lavoratori si conquista certamente anche con le regole e con le sanzioni che le sostengono, ma deve necessariamente interessare in modo molto più adeguato altri livelli, a partire dalla responsabilità delle imprese. Occorre mettere la persona nelle condizioni di essere fino in fondo cosciente e consapevole di tutti gli elementi che possono determinare pericolo per la sua incolumità, in modo da prevenire esiti letali come quelli che si sono in questo caso prodotti.

Pertanto, mi unisco alle considerazioni che si sono svolte e a quelle che sollecitano un'attenta ponderazione delle modifiche che sono state ipotizzate al decreto contenente il testo unico, perché le morti sul lavoro non possono non toccare le coscienze di tutti, nella ricerca di soluzioni quanto più efficaci. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi)*.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori intervenuti e anche il ministro Sacconi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B (ore 18,25)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che vi è la massima necessità di riformare il processo civile e rendere più efficiente la macchina amministrativa, nonché trovare urgenti misure per uscire dalla crisi economica.

Ci tengo a ricordare la classifica internazionale sui tempi processuali, contenuta nel rapporto *Doing Business*, redatto ogni anno dalla Banca mondiale e contenente indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più vantaggioso investire.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,27)

(*Segue* PETERLINI). Non è una statistica che fa riferimento all'Italia, ma che indirizza le imprese rispetto ai Paesi in cui investire o non investire. L'Italia si posiziona al centocinquantunesimo posto su 181 Paesi del mondo. Quanto ad efficienza della giustizia, il nostro Paese viene addirittura dopo l'Angola, il Gabon, la Guinea e Sao Tomé.

Questi dati, signora Presidente, hanno suscitato lo sconcerto maggiore alla fine dello scorso gennaio, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, a giustificazione degli allarmi lanciati a ripetizione dal Consiglio d'Europa.

Stando al succitato studio, in Italia un processo civile dura in media 1.210 giorni. In Germania, che si colloca al nono posto, i tempi si riducono a 394 giorni e dunque meno di un terzo rispetto ai tempi previsti per un processo civile in Italia. Ci tengo a sottolineare che i danni maggiori derivanti dalla lentezza del nostro sistema di giustizia ricadono oltre che sui cittadini e sulle imprese soprattutto sullo Stato italiano. Basti pensare che nel 2008 lo Stato ha dovuto pagare ai cittadini più di 32 milioni di euro di risarcimento per danni legati al protrarsi dei processi.

Tornando al provvedimento in esame, non ci trova d'accordo la decisione del Governo di intervenire in modo parziale attraverso un provvedimento *omnibus*. Ciò ha purtroppo pregiudicato il confronto parlamentare con ripercussioni negative sulla qualità delle norme e sulla coerenza dell'ordinamento. Basti pensare che nel tortuoso tragitto dalla Camera al Se-

nato e poi dal Senato alla Camera, il provvedimento ha riportato l'aggiunta di numerosi nuovi articoli e ulteriori deleghe. Quando si legifera improvvisando vuol dire che manca una visione chiara sia sotto il profilo economico che della giustizia.

Si potevano indubbiamente ridurre i tempi se in prima lettura si fosse ascoltato il contributo dell'opposizione sui nodi critici: il filtro in Cassazione, che infatti alla fine è stato anche se a fatica corretto, la prova testimoniale, che poteva essere meglio definita, la mini riforma del processo civile, che avrebbe dovuto introdurre norme più utili per l'efficienza della giustizia e la riduzione dei tempi processuali precedentemente indicati, tenendo conto anche del fatto che la lentezza dei processi in Italia è stata causa di 51 delle 82 condanne inflitte dalla Corte europea di giustizia all'Italia.

In ordine poi alla chiarezza e limpidezza delle fonti normative, soprattutto quelle relative a misure finanziarie, si avverte grave mancanza di coerenza. Non si comprende esattamente da dove si prendono i soldi e più che altro si assiste all'ennesimo spostamento di fondi da un capitolo all'altro. In parte le risorse finanziarie vengono acquisite attraverso i fondi FAS, i fondi per le aree sottoutilizzate, impiegati non per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate ma per le più diverse ragioni. In questo modo il processo di sviluppo delle imprese e dei territori viene fortemente depotenziato.

Un'altra fonte è quella degli interventi strutturali di politica economica e delle riduzioni lineari delle autorizzazioni di spesa, ma tutto nell'ambito di una preoccupante incertezza di collocazione effettiva dei fondi.

Con riferimento poi ad aspetti economici, signora Presidente, il nostro Paese potenzialmente potrebbe essere tra i primi ad uscire dalla crisi economica nella quale è stato coinvolto. Siamo al terzo posto per dimensioni del debito pubblico, pari a circa 1.700 miliardi di euro, e corriamo il rischio di finire al 120 per cento del PIL nel 2010, anche se nel contempo il nostro Paese registra il maggior risparmio a livello di famiglie, che risultano meno indebitate rispetto ad altri Paesi sviluppati. Lo stesso vale per le nostre imprese.

Possiamo pertanto puntare su un elemento molto importante, la tenuta della domanda interna, grazie a questa propensione dei nostri cittadini e delle nostre imprese. La difficoltà, però, per il nostro Paese sta nel fatto che anche la nostra economia dipende dall'*export*, con il 28 per cento del prodotto interno lordo, anche se naturalmente meno della locomotiva europea delle esportazioni, cioè la Germania, con il 48 per cento.

Puntando su questo dato dobbiamo incentivare la domanda interna non con semplici appelli a spendere di più ma con misure di sostegno a chi è stato maggiormente colpito da questa crisi, garantendo alle famiglie la tenuta dello stile di vita che non è solo una misura sociale, che qui vorrei richiamare, ma soprattutto una misura per aiutare l'economia e far uscire l'Italia, prima degli altri, da questa pesante crisi, incentivando con questo il consumo.

L'efficienza del provvedimento in esame sotto il profilo economico resterà però dubbia e sotto il profilo delle piccole innovazioni in materia di giustizia esso risente di improvvisazione e della mancanza di un quadro chiaro di riferimento. Mi dispiace molto di questo perché il codice civile non dovrebbe essere una normativa fatta da piccoli emendamenti come quelli presentati nel ping pong tra Camera e Senato.

Nel corso del dibattito svolto in Commissione e in Aula il nostro Gruppo ha presentato una serie di proposte migliorative tutte ispirate dal rifiuto di una posizione pregiudiziale e dalla ricerca delle politiche più utili per il Paese. Tali proposte si sono incentrate su alcuni temi quali la semplificazione normativa, che è necessaria ma talvolta è realizzata in modo davvero complicato, la pubblica amministrazione, la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, la Conferenza dei servizi: tutto questo nella convinzione che la pubblica amministrazione debba tornare ad essere vista non solo come un vincolo o come un impaccio, ma anche come una grande risorsa per le politiche pubbliche nazionali e che il procedimento amministrativo debba tornare ad essere, anche sotto il profilo della cultura giuridica ed istituzionale, quello che è stato, cioè un grande strumento di mediazione sociale che consente partecipazione dei cittadini, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione.

È stato anche affrontato in modo insufficiente il tema del turismo e del consiglio d'amministrazione dell'ENIT. Siamo tutti molto convinti che il turismo meriti una politica molto intensa perché è una delle risorse primarie per tutto il nostro Paese e per le varie Regioni che lo compongono.

Giudichiamo invece con favore la creazione di organismi di conciliazione previsti dal provvedimento. Ma non è stato definito in modo chiaro e netto l'impatto di queste norme nella modifica del processo civile, il che ci lascia ovviamente perplessi.

Abbiamo assistito al conferimento di ulteriori deleghe sulla base delle previsioni contenute in questo provvedimento. Le famiglie e le imprese si trovano in grande difficoltà. Sono loro la risorsa più importante per far ripartire l'economia ed il consumo. La risposta a questo riguardo, purtroppo, non è del tutto soddisfacente. Per questo il Gruppo UDC, SVP e Autonomie si asterrà dal voto finale su questo disegno di legge. Si tratta di una posizione assunta in modo convinto e con la quale, nonostante tante perplessità, vogliamo apprezzare gli sforzi compiuti e dare il nostro contributo allo sviluppo del Paese. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e della senatrice Negri).*

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, l'Italia dei Valori voterà contro il provvedimento in esame, così come è avvenuto già nella precedente lettura in quest'Aula ed alla Camera dei deputati.

Riteniamo questo disegno di legge – per la parte che ha una particolare incidenza, quella più qualificante, la più enfatizzata, quella che è stata più presentata con il termine di «riforma», la parte cioè relativa agli interventi sul processo civile, assolutamente inefficace – peggiorata dalla Camera dei deputati, peggioramento al quale noi abbiamo assistito con una grande rassegnazione, pur se questo stesso peggioramento era stato condiviso dalla maggioranza.

Ricordo che in Commissione giustizia proprio il senatore Berselli, Presidente di tale Commissione, aveva rilevato un peggioramento del testo, la necessità di intervenire per modificarlo e consegnare al Paese e ai cittadini un testo quanto meno efficace nelle norme modificate. Invece, la logica della politica si sostituisce alla logica dell'efficienza e della ricerca del migliore risultato; vincono altre logiche.

Eppure sapevamo e sappiamo – è diventato un luogo comune al quale forse ci siamo anche abituati – che il sistema economico soffre la malattia del sistema giustizia, nel senso che una giustizia che non funziona incide anche sull'economia, perché impedisce e comunque non invoglia investimenti nel nostro Paese e non dà risposte alle domande di riparazione, di restituzione, di riconoscimento dei diritti. Si tratta di un fatto al quale stiamo assistendo da troppi anni. Perché questa regressione? Perché stiamo andando sempre più pesantemente indietro? Perché non riusciamo a raddrizzare la schiena e ad affrontare i problemi come essi meritano?

Sapete che nel giro dei prossimi tre anni, a cominciare da quello corrente, i tagli di risorse finanziarie sulla giustizia saranno, valutando l'ultima percentuale, quella del 2011, del 40,5 per cento? Sapete che il personale amministrativo della giustizia è già carente di oltre 8.000 unità? Ogni anno, a causa del *turn over* dei pensionamenti, esso si riduce di altre 1.000-1.500 unità. Le categorie e le fasce che vengono più colpite da questo depauperamento sono quelle più necessarie al funzionamento della giustizia. Stanno scomparendo i cancellieri, figura centrale per la celebrazione delle udienze e per l'attività di assistenza al magistrato.

Tagli del personale e di risorse, un timido accenno di riforma del processo civile, ma non accompagnato da una seria volontà... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, credo che il senatore Li Gotti stia facendo uno sforzo. Non siamo moltissimi in Aula, ma sarebbe opportuno abbassare la voce.

Continui pure, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (*IdV*). La ringrazio, Presidente.

Mi sto convincendo che il nostro sistema ed anche la formazione culturale di noi che operiamo nel mondo della giustizia si siano modulati sulla patologia del processo, sicché ci sentiremmo smarriti il giorno in cui il sistema giustizia in Italia dovesse cominciare a funzionare; non sapremmo più come gestire qualcosa che funziona, perché ormai siamo attrezzati a gestire qualcosa che non funziona. Questa è la resa che stiamo cogliendo nel Paese: un'accettazione, senza alcuna reazione effettiva, della

patologia che affligge il sistema; è l'aspetto più negativo, nel senso che non penso che si abbia a cuore veramente il tema della giustizia nell'agenda di questo Governo.

I progetti avviati, pur materia di discussioni approfondite che avevano coinvolto maggioranza ed opposizione, con una visione unitaria del progetto di riforma del processo civile nella scorsa legislatura, con voto unitario in Commissione giustizia del Senato, vengono abbandonati e non coltivati dal Governo e dalla maggioranza. Per quale motivo? Non si vuole che il sistema funzioni, non si vuole fare veramente la riforma. Si vuole che il sistema continui a non funzionare perché non è detto che questo non assicuri il lucro a chi, sulla patologia del sistema, costruisce le proprie fortune, e ce ne sono molti. Penso che la politica dovrebbe farsi un esame di coscienza e capire se veramente questo settore è per noi ritenuto essenziale, sicché necessita di interventi radicali, decisi e ragionati ma efficaci, oppure se si vuole intervenire con *spot* propagandistici quali: riformiamo la giustizia, da domani i cittadini avranno una giustizia più veloce, tutti saranno soddisfatti e finalmente il processo civile italiano funzionerà.

Noi sappiamo che da domani tutto questo non avverrà nel modo più assoluto sicché noi, se riusciamo ad abbandonare la politica dello *slogan* e dello *spot* e con umiltà ci chiniamo sui problemi, li valutiamo, ci confrontiamo e quando lo facciamo molte divisioni cadono. Questa è l'amarezza che riscontriamo. Quando ci confrontiamo ragionando sui problemi nelle Commissioni, cadono le divisioni ideologiche e partitiche. Si ragiona seriamente. Poi arriva il virus di questa cattiva gestione della politica che annulla tutte le buone volontà.

Questo è il risultato della cattiva volontà. Noi non votiamo e non accettiamo questo risultato perché vogliamo ancora sperare che attraverso il dialogo, il confronto, la lealtà e la stima che esistono nei rapporti tra noi nell'ambito dei luoghi in cui lavoriamo potremo ottenere ad un risultato serio e convincente.

Nella fiducia e nella speranza che questo possa accadere, noi diciamo un no convinto a questa cosiddetta riforma che è solo una battaglia di retroguardia ed è solo uno *spot* propagandistico. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Adamo*).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, noi siamo forse un popolo molto semplice. Però ci è difficile capire o recepire il concetto per cui, poiché questa riforma non risolve il 100 per cento dei problemi ma ne affronta e ne risolve soltanto la metà, è da bocciare. Noi ragioniamo in termini diversi e, poiché siamo anche in un momento di congiuntura tanto difficile, riteniamo che qualsiasi cosa che va in senso migliorativo vada accolta a braccia aperte e con estrema fiducia.

Ce lo sentiamo quasi cucito addosso perché possiamo dire che questo provvedimento è all'insegna del concetto coniato dalla Lega di modernizzare il Paese. Guardate che poi i benefici che ne derivano non sono sempre della vituperata Padania, della area ricca che ha bisogno di grandi riforme; dalle misure che stiamo per approvare deriveranno benefici a ricaduta ampia.

I due grossi filoni del provvedimento sono parzialmente sulla riforma della pubblica amministrazione ed altrettanto parzialmente sulla riforma della giustizia. Sappiamo quanto ci sia bisogno di riformare la pubblica amministrazione. Sappiamo quanto snellerà e quanto aiuterà a dare risposte il passaggio dal sistema cartaceo a quello informatico. Inoltre, il solo preannunciare che ci saranno e verranno esposti e resi pubblici i tassi di presenza o di assenza nelle pubbliche amministrazioni ha già giovato: soltanto l'annuncio ha già prodotto risultati concreti.

La domanda di giustizia che percepiamo dal sistema delle imprese e dei cittadini è enorme: come facciamo a fare orecchie da mercante, a fare i sordi? Cosa avremo domani, approvata questa riforma? Anzitutto una giustizia più civile, più rapida, efficace e snella; in sostanza, quanto ha affermato qui qualche mese fa il ministro Alfano, che aveva già preannunciato le prime azioni che il Governo avrebbe messo in pista. Vorrei che notaste un dato: ormai non c'è più un imprenditore, un artigiano, un commerciante che non si renda conto di quanto sia indispensabile disporre di una giustizia civile che funziona, proprio in ragione della competitività, che poi ricade sulla propria attività.

Già il collega Peterlini della Volkspartei ha fatto un piccolo quadro della situazione: 5 milioni di cause pendenti. Questa è la fotografia del nostro Paese: quasi 1.000 giorni per definire un causa in primo grado; più di 1.500 per definirla in appello. Sono state inflitte all'Italia 181 condanne proprio per la lentezza dei processi. Quando abbiamo letto che siamo al centocinquantesimo posto, su 181 Paesi sondati, per la durata dei processi (e lo dice una fonte attendibile come la Banca mondiale) ci siamo chiesti: chi c'è dopo di noi?

Torniamo allora agli aspetti economici. Per recuperare un credito di una disputa commerciale in Italia servono 1.210 giorni; 300 circa in Germania, poco più di 300 in Francia (e siamo sugli stessi standard in Giappone). Con tali dati, riusciamo a capire quanto sia difficile fare impresa nel nostro Paese.

Il pacchetto degli interventi contenuti nel provvedimento è volto a ridurre i tempi del processo, ad introdurre procedure abbreviate e semplificate e, infine, a garantire il diritto ad avere una sentenza certa in tempi ragionevoli. È aumentata la competenza per valore del giudice di pace. Sappiamo quanto sia indispensabile oggi la magistratura onoraria per l'amministrazione della giustizia e crediamo che questa figura vada ulteriormente qualificata, anche perché è l'unica in grado di decongestionare e liberare i giudici togati da una grande mole di cause.

Si è semplificata la decisione della lite con tempi certi per ogni singola attività processuale. È stato introdotto il nuovo istituto della prova

testimoniale scritta e ci accorgeremo subito di quale funzione acceleratrice produrrà. Oggi abbiamo migliaia di lavoratori, migliaia di artigiani e piccoli imprenditori che perdono intere giornate di lavoro soltanto per andare davanti ad un giudice a confermare di aver emesso una fattura o una ricevuta fiscale. È stato introdotto il famoso filtro per adire la Cassazione contro le impugnazioni temerarie, che avrà funzione altrettanto deflattiva del carico processuale, impedendo che la suprema Corte venga soffocata da un'infinità di questioni minori, del resto palesemente inammissibili e probabilmente solo strumentali a ritardare il corso del giudizio.

Si è poi fatta una semplificazione storica dei riti. Oggi abbiamo circa 30 riti. Con la delega che stiamo dando al Governo avremo soltanto tre riti processuali: il rito del lavoro, l'ordinario di cognizione ed il sommario di cognizione. Tutto il resto sarà eliminato. Otterremo più certezza, più chiarezza e più tempestività, in sostanza la vera tutela dei diritti di tutti i cittadini.

Sarà incentivata la conciliazione, un grandissimo strumento (di cui continuiamo a parlare, ma poi vediamo con che fatica lo si approccia) che consentirà una giustizia estremamente rapida meno costosa. Per fare ciò, dovevamo prevedere l'obbligo che i difensori avvisassero i propri clienti della possibilità di adire la conciliazione; inoltre, in caso di un'offerta, si potrà essere condannati al pagamento delle spese processuali anche in caso di vittoria, magari per non avere accettato un accordo ragionevole.

Questo consentirà sicuramente una giustizia molto più efficiente. D'altronde, per entrare in questo Governo, una delle grandi questioni che si è posto il movimento della Lega è stata proprio la necessità di andare nel senso della semplificazione: infatti, il Ministero della semplificazione del ministro Calderoli è stato fortemente voluto dalla Lega, che è qui anche per tagliare e semplificare tutte le norme inutili, che sono solo costose ed hanno l'effetto di complicare la vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese.

Da anni, infatti, ci battiamo per cambiare tutto ciò che non funziona nel Paese e che ambiziosamente diciamo che vorremmo cambiare: pertanto, anche se con questo provvedimento non risolveremo tutti i problemi della giustizia, non possiamo che essere favorevoli ad esso, perché va nella strada indicata dai nostri cittadini, che è altrettanto voluta e sostenuta dal nostro movimento, la Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, signori senatori, signori del Governo, anche in questa quarta lettura del provvedimento oggi all'esame del Senato, il Partito Democratico deve esprimere le proprie valutazioni negative. Già in seconda lettura, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il senatore Zanda aveva segnalato le nostre fortissime perplessità in ordine

ad un disegno di legge nato per lo sviluppo economico del nostro Paese, ma ben presto dirottato verso altre materie e altri settori (la semplificazione, il processo amministrativo, il procedimento elettorale, le rappresentanze consolari, la Corte dei conti, una miniriforma del processo civile, una proroga della proroga in materia ambientale, la Carta nazionale dei servizi e via dicendo).

Il tutto, per di più, accompagnato dalla previsione di norme delega al Governo a raffica (quattro deleghe nel testo originario e altre cinque contenute in emendamenti presentati e approvati in seconda lettura dalla maggioranza) e, tra l'altro, senza il rispetto dei dettami di rango costituzionale, relativi alle necessità di determinazione dei principi e dei criteri direttivi e di indicazione di oggetti ben definiti, come imposto dall'articolo 76 della Costituzione.

Inoltre, la presentazione, tra una lettura e l'altra, di decine e decine di emendamenti, ad opera di Governo e maggioranza, dà perfettamente il senso di un testo di legge improvvisato nel suo disegno iniziale, raffazzonato nel suo procedere e articolarsi e del tutto insufficiente all'esito finale. Sul carro di questo testo di legge era necessario far salire, di volta in volta, nuove norme, per correggere, emendare e cercare di completare. Quel che ne è uscito, a ben vedere, non può che lasciarci assolutamente insoddisfatti, innanzi tutto in quanto i gravi problemi di metodo da noi ripetutamente segnalati, anche oggi in quest'Aula, dal senatore Galperti e dalla senatrice Incostante, ci impongono di rinnovare la nostra critica di fondo, a causa dell'abuso da parte della maggioranza e del Governo della decretazione d'urgenza, dei maxiemendamenti e di deleghe per lo più in banco, oltre che incostituzionali: quindi, politicamente non accettabili.

Addirittura in materia ambientale si prevedono deleghe primarie e correttive, si fanno le deleghe delle deleghe, deleghe interpretative e correttive che tagliano fuori il Parlamento e le sue Commissioni di merito.

Mi torna in mente, a questo proposito, la critica formulata circa dodici anni fa dall'allora capo dell'opposizione parlamentare che, criticando le troppe deleghe al Governo di allora (34), parlò di espropriazione del Parlamento e di rischio per la democrazia. Quel capo dell'opposizione – guarda un po' – era l'onorevole Berlusconi e, se non smentisce anche quelle dichiarazioni riportate allora da «Il Sole 24 Ore», mi domando cosa dovrebbe dire ora del suo Governo, che in un anno si è già fatto attribuire 46 deleghe. Tutto ciò, e non solo questo, ci fa parlare di una grave degenerazione in atto nei rapporti tra Parlamento e Governo, nonché nel doveroso equilibrio tra poteri dello Stato, fondamento della nostra democrazia parlamentare.

Se poi scendiamo nello specifico del disegno di legge, ci rendiamo conto di come si tratti, particolarmente per il variegato settore della giustizia amministrativa e civile, di interventi disarmonici, quasi casuali, con deleghe a catena che affidano a future ed imprevedibili decisioni del Governo e degli uffici amministrativi ministeriali questioni delicatissime che attengono ai diritti civili e all'esercizio della giurisdizione (anche quella di controllo), su cui invece dovrebbero istituzionalmente essere as-

solitamente prevalenti l'attività, la valutazione e la decisione del Parlamento.

La miniriforma in materia processual-civilistica è estremamente emblematica a questo proposito. Nella passata legislatura si era arrivati congiuntamente, maggioranza ed opposizione, alla predisposizione di un testo di vera riforma del processo civile, approfondita e completa, auspicata da tutti: avvocatura, magistratura e studiosi del diritto. Quel testo, condiviso sostanzialmente da tutti, è stato ripresentato in questa legislatura dal Partito Democratico, ma, forse soltanto perché lo ha presentato il Partito Democratico, ora è stato rifiutato dal Governo che diceva di aver fretta e di voler intervenire rapidamente, non preoccupandosi nemmeno delle osservazioni e delle proposte della sua stessa maggioranza in Senato. È stato così trasmesso per la terza lettura alla Camera dei deputati un testo gravemente monco, a causa soprattutto del rifiuto del Ministro della giustizia di accogliere le nostre proposte.

Alla Camera dei deputati, pressati da avvocatura e magistratura, ma specialmente dall'irrazionalità di alcune disposizioni approvate in quest'Aula, maggioranza e Governo hanno accettato di por mano ad un minimo di emendamenti sollecitati dai nostri colleghi del Partito Democratico, con particolare riferimento al cosiddetto filtro in Cassazione. Ora, il testo è tornato con queste modifiche dopo un viaggio troppo lungo e tortuoso, che si sarebbe potuto evitare se solo si fossero volute raccogliere le sollecitazioni del nostro Gruppo. Non si tratta ancora di una riforma del processo civile, ma qualche piccolo passo avanti è stato fatto, pur tra rinnovate proteste e contestazioni, anche oggi, da parte – nello specifico – dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana.

Quello che però non è assolutamente accettabile sono la protervia e l'arroganza con cui il Governo procede in questa materia, perché anche di fronte ad errori evidenti, come è emerso dall'illustrazione odierna dei nostri emendamenti, tira diritto per la sua strada, incurante delle preoccupazioni istituzionali dell'opposizione. Soprattutto, di fronte alle esigenze di giustizia del cittadino comune (esigenze urgenti), il Governo sceglie di non trattare alcune parti del processo civile, prima fra tutte la fase esecutiva, all'evidenza una delle più bisognevoli di interventi urgenti proprio nell'ottica di una certezza del diritto ed effettività delle decisioni giurisdizionali; inoltre, il Governo privilegia, per altro verso, di farsi destinatario di numerose deleghe.

Per questi motivi, di istituti innovativi e di interventi urgenti si discuterà tra anni e anni: penso alla delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei riti, ovvero in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali, ovvero ancora alla delega per il riassetto del processo amministrativo, così come in tema di digitalizzazione e informatizzazione del processo civile. Alla faccia della vostra tanto conclamata propaganda sulla necessità di accelerare i processi.

Se poi si considera la predilezione di questo Governo per le deleghe, anche in materia di processo penale (ad esempio in tema di notificazioni o di sospensione del processo *in absentia* o di digitalizzazione e informatiz-

zazione del processo penale o di elezione dei vice procuratori onorari o di misure cautelari disposte dal tribunale collegiale), si ha la netta sensazione di una volontà di allontanare nel tempo la soluzione di problemi concreti ed urgenti e di estromettere il Parlamento da decisioni delicate in materia di diritti civili, di giustizia e di controlli sulla pubblica amministrazione, per non recar noia al manovratore o per poter meglio gestire l'intera materia secondo scelte e criteri non esplicitati, sotterranei e comunque ambigui.

Il Partito Democratico non può accettare questo comportamento gravemente lesivo, più che delle prerogative dei singoli parlamentari o dei singoli magistrati, dei principi fondamentali che regolamentano i rapporti tra poteri dello Stato, principi che stanno alla base del nostro ordinamento democratico e della nostra Repubblica, principi trasparenti, che sono espressione della volontà popolare, il cui massimo organismo di rappresentanza è costituito dal Parlamento (minoranza ed opposizione insieme); Parlamento che rischia di essere svillaneggiato o addirittura menomato dal comportamento del Governo e, in particolare, del Presidente del Consiglio dei ministri. Per questi motivi, il Partito Democratico voterà contro questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che quest'oggi l'Aula del Senato si appresta ad approvare torna da noi dopo una terza lettura alla Camera dei deputati, con modifiche peraltro – è bene dirlo – largamente di dettaglio, perché un approfondito lavoro è stato svolto in questo ramo del Parlamento. Voglio ricordare questo aspetto proprio per sottolineare quanto è stato fatto, accogliendo numerose proposte emendative, provenienti in particolar modo dall'opposizione. Non vi è stato quindi alcuno svilimento del ruolo del Parlamento, né in questo ramo, né nell'altro.

Il provvedimento in esame rappresenta uno degli snodi cruciali dell'azione riformatrice del Governo. Esiste infatti un nesso inscindibile tra sviluppo economico, semplificazione amministrativa e riforma dei processi civile ed amministrativo, tra di loro necessariamente connessi. Un riferimento era già presente nel Documento di programmazione economico-finanziaria, laddove la riforma, in particolare del processo civile (che però necessariamente si doveva accompagnare, quanto meno *in nuce*, a quella del diritto amministrativo), venne appunto individuata come uno dei fattori di sviluppo economico del Paese. Infatti non vi è né può esservi dubbio – né vi è stato nelle parole dell'opposizione – che per un recupero della competitività complessiva del sistema Paese sia necessario non un numero pletorico di leggi, ma il mantenimento delle sole leggi utili e adeguate ai tempi, di chiara interpretazione, di facile e immediata applicabilità, sia da parte della pubblica amministrazione (il cui funzionamento nei confronti

degli utenti deve essere caratterizzato da procedure infinitamente più snelle e celeri, con tempi assolutamente certi), sia da parte della giustizia amministrativa e civile.

Questa è, onorevoli colleghi, la direzione nella quale siamo andati. Abbiamo dettato nuove regole per la redazione dei testi normativi, che finalmente li rendono comprensibili in ciò che abrogano, in ciò che disciplinano e nei loro rinvii normativi. Abbiamo stabilito tempi certi e *iter* semplificati per i procedimenti amministrativi. Abbiamo razionalizzato i flussi finanziari e i fondi strutturali per le aree sottosviluppate (uno dei fattori principali per il recupero della competitività economica del Paese). Abbiamo destinato particolare attenzione (attraverso l'istituzione di un apposito fondo) ad uno dei settori vitali dell'economia nazionale, quello del turismo.

Abbiamo adeguato le reti di comunicazione pubblica e privata, soprattutto nelle aree sottosviluppate. Abbiamo delegato il Governo – sì, perché la tempistica è tale per cui non sarebbe stato possibile farlo immediatamente, ma questo processo andava necessariamente avviato – ad adottare una riforma del processo amministrativo, introducendo però intanto una prima norma di civiltà e di equità: l'equiparazione del regime delle sanatorie, delle nullità e delle notificazioni fra processo civile e processo amministrativo. Già con questo abbiamo adottato un primo passaggio semplificatore e di chiarezza, affrontando al cuore del problema la parte più necrotica di questo grande malato che è la giustizia civile – la fase contenziosa, quella della più alta tutela dei diritti – con una riforma di realismo e di buon senso.

Bene ha fatto il collega Divina a ricordarlo, perché nessuna delle norme che abbiamo adottato è stata contestata nel merito, né sarebbe stato possibile farlo. Ed è un primo significativo passo in avanti. Forse potrà essere semplicisticamente la logica del bicchiere mezzo pieno. Ebbene, noi plaudiamo alla logica del bicchiere mezzo pieno rispetto al nulla assoluto che ha caratterizzato i due anni che hanno preceduto questa legislatura, nei quali ben potevate avviare queste riforme, e non lo avete assolutamente fatto.

Già è stato tratteggiato come si andrà articolando quella che non è una mini riforma ma qualcosa di molto di più. Intanto, per la prima volta, si è affrontato con determinazione e con lucidità uno dei grandi problemi del processo civile italiano: la molteplicità dei riti, ben 32. Entro 24 mesi si ridurranno a tre soltanto, di cui uno di nuova introduzione, il processo sommario di cognizione, un fattore certamente acceleratorio del processo.

Abbiamo individuato una serie precisa di norme aventi un effetto deflattivo che favoriscono l'istituto della conciliazione con tutte le ulteriori conseguenze già ricordate e che per brevità non ripeto. Abbiamo dato per la prima volta tempi certi all'utente del servizio giustizia civile, infinitamente sfiduciato dall'interminabile lunghezza dei tempi, introducendo il calendario del processo. Abbiamo evitato – ed è stato giusto ricordarlo in questa sede – che decine, centinaia di migliaia di nostri artigiani e imprenditori perdano intere giornate di lavoro bivaccando nelle aule di giu-

stizia per confermare soltanto una fattura, un documento di spesa non contabile. Abbiamo aumentato significativamente la competenza del giudice di pace, recuperando ulteriori risorse umane nell'autorità giudiziaria ordinaria al processo vero e proprio. E abbiamo introdotto il filtro che la Camera, recependo in parte alcune perplessità che proprio quest'Aula e la Commissione giustizia nel suo *plenum* avevano sollevato, ha restituito migliorato nell'impianto e soprattutto per quanto attiene la fase difensiva. Ma non vi è dubbio che quel filtro, in sintonia con quanto avviene nelle altre grandi Nazioni europee, farà sì che l'unico giudice di legittimità italiano possa non essere soffocato da problemi infiniti, da questioni bagattellari, ma possa dedicarsi ai problemi più importanti.

Onorevoli colleghi, questa per noi è la cultura del fare, la cultura di chi i problemi li affronta e li risolve e non continua eternamente a gestirli soltanto per farne materia di propaganda elettorale (*Applausi dal Gruppo PdL*). È la cultura di chi recepisce le istanze più vere e profonde dei cittadini, che sono quelle di avere leggi più semplici e più chiare, una pubblica amministrazione che ascolta e in tempi rapidi risponde, una giustizia che finalmente comincia a dare tempi certi e ad essere più celere, e non alla quale si ricorre solo perché non si può fare altrimenti.

Questa è la nostra cultura, la cultura del fare che è in sé un valore. Questa è la cultura che cambierà l'Italia. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	233
Senatori votanti	232
Maggioranza	117
Favorevoli	136
Contrari	92
Astenuti	4

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Sulla visita del leader libico Gheddafi in Senato

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*). Invito i colleghi che vogliono lasciare l'Aula a farlo in silenzio.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, credo che i colleghi possano uscire, dopo il mio intervento, molto più arricchiti. Poco fa, è stata battuta un'agenzia in cui si annuncia che il Senato ospiterà, niente po' po' di meno che, Muḥammad Gheddafi, il 10 o l'11 giugno prossimi. Fortunatamente non è stata concessa l'Assemblea plenaria, come in precedenza era stato fatto solo per re Juan Carlos e per Kofi Annan, ma sarà ricevuto nella Sala Zuccari. I colleghi sanno anche che il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'università di Sassari ha proposto al Senato accademico di quella stessa università di conferire la laurea *honoris causa* in diritto allo stesso Gheddafi.

Tra stasera e domani la senatrice Poretti ed io prepareremo un ulteriore *dossier* relativo alle qualità del regime il cui capo, *primus inter pares*, si intende ricevere con tutti gli onori in questo Senato. Spero che nel ricevere Gheddafi, però, non gli si dia il benvenuto a nome di tutti i senatori, come già è successo altre volte, perché ce ne sono molti che già si sono espressi contro la recente ratifica del Trattato tra Italia e Libia e altrettanti che hanno manifestato, anche attraverso dichiarazioni alla stampa, la propria contrarietà a continuare ad onorare questo signore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta pomeridiana di domani non avrà più luogo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 27 maggio 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,13*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile (1082-B)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 3
APPROVATI DAL SENATO

CAPO I

INNOVAZIONE

Art. 1.

Id. all'articolo 1 approvato dal Senato

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera *h*), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada».

6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

CAPO II
SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.

Id. all'articolo 2 approvato dal Senato

(Società di consulenza finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter.* - *(Società di consulenza finanziaria)*. - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

Art. 3.

Id. all'articolo 3 approvato dal Senato

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis.* - *(Chiarezza dei testi normativi)*. - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

ARTICOLO 4 E ALLEGATO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma *14-ter*, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma *14-ter*, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970»;

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;

e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-*ter* e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

ALLEGATO 1

Voce	Atto normativo
8	legge 23 maggio 1861, n. 33
9	legge 26 maggio 1861, n. 34
89	legge 2 marzo 1862, n. 480
98	legge 30 marzo 1862, n. 533
143	legge 3 agosto 1862, n. 741
226	legge 11 agosto 1863, n. 1397
238	legge 24 gennaio 1864, n. 1649
273	legge 26 maggio 1864, n. 1786
274	legge 26 maggio 1864, n. 1787
295	legge 13 novembre 1864, n. 2000
301	legge 27 novembre 1864, n. 2021
304	legge 11 dicembre 1864, n. 2033
350	legge 18 marzo 1865, n. 2204
413	legge 13 gennaio 1866, n. 2778
438	legge 20 giugno 1866, n. 3007
450	legge 21 luglio 1866, n. 3087
455	legge 27 maggio 1867, n. 3745
467	legge 7 luglio 1867, n. 3792
470	legge 28 luglio 1867, n. 3818
471	legge 28 luglio 1867, n. 3819
494	legge 3 novembre 1867, n. 4034
518	legge 24 maggio 1868, n. 4392
519	legge 24 maggio 1868, n. 4395
520	legge 24 maggio 1868, n. 4406
528	legge 21 giugno 1868, n. 4447
529	legge 21 giugno 1868, n. 4449
563	legge 30 agosto 1868, n. 4556
564	legge 30 agosto 1868, n. 4559
579	legge 30 dicembre 1868, n. 4768
586	legge 11 marzo 1869, n. 4940

Voce	Atto normativo
592	legge 1° aprile 1869, n. 4985
597	legge 5 maggio 1869, n. 5049
604	legge 3 giugno 1869, n. 5113
678	legge 15 settembre 1870, n. 5868
693	legge 19 marzo 1871, n. 141
694	legge 19 marzo 1871, n. 142
695	legge 23 marzo 1871, n. 137
740	legge 22 ottobre 1871, n. 553
741	legge 14 dicembre 1871, n. 565
755	legge 25 gennaio 1872, n. 663
761	legge 11 aprile 1872, n. 775
826	legge 24 aprile 1873, n. 1344
830	legge 22 maggio 1873, n. 1375
867	legge 11 luglio 1873, n. 1503
939	legge 30 agosto 1874, n. 2063
940	legge 30 agosto 1874, n. 2064
941	legge 30 agosto 1874, n. 2065
942	legge 30 agosto 1874, n. 2066
958	legge 14 aprile 1875, n. 2441
962	legge 25 maggio 1875, n. 2501
1012	legge 17 luglio 1875, n. 2651
1034	legge 26 dicembre 1875, n. 2893
1115	legge 3 maggio 1877, n. 3817
1125	legge 15 giugno 1877, n. 3880
1129	legge 20 giugno 1877, n. 3907
1161	legge 23 maggio 1878, n. 4384
1171	legge 31 maggio 1878, n. 4391
1210	legge 29 dicembre 1878, n. 4673
1213	legge 31 gennaio 1879, n. 4699
1214	legge 31 gennaio 1879, n. 4701
1219	legge 19 febbraio 1879, n. 4729
1233	legge 27 marzo 1879, n. 4789

Voce	Atto normativo
1271	legge 20 luglio 1879, n. 5006
1288	legge 1° agosto 1879, n. 5061
1301	legge 11 gennaio 1880, n. 5224
1350	legge 14 agosto 1880, n. 5608
1389	legge 24 marzo 1881, n. 128
1417	legge 14 luglio 1881, n. 305
1425	legge 22 luglio 1881, n. 331
1481	legge 14 maggio 1882, n. 728
1494	legge 30 maggio 1882, n. 770
1568	legge 30 dicembre 1882, n. 1148
1588	legge 30 giugno 1883, n. 1428
1589	legge 30 giugno 1883, n. 1429
1590	legge 30 giugno 1883, n. 1430
1591	legge 30 giugno 1883, n. 1431
1592	legge 30 giugno 1883, n. 1444
1624	legge 2 agosto 1883, n. 1523
1634	legge 31 gennaio 1884, n. 1872
1662	legge 30 giugno 1884, n. 2450
1692	legge 4 gennaio 1885, n. 2896
1711	legge 26 aprile 1885, n. 3067
1743	legge 28 giugno 1885, n. 3186
1773	legge 24 dicembre 1885, n. 3583
1774	legge 30 dicembre 1885, n. 3590
1775	legge 1° gennaio 1886, n. 3620
1792	legge 25 marzo 1886, n. 3737
1803	legge 15 aprile 1886, n. 3795
1810	legge 30 giugno 1886, n. 3938
1816	legge 16 luglio 1886, n. 3981
1818	legge 10 agosto 1886, n. 4018
1819	legge 25 novembre 1886, n. 4165
1830	legge 30 dicembre 1886, n. 4242
1844	legge 13 febbraio 1887, n. 4319

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
1937	legge 10 luglio 1887, n. 4726
1978	legge 22 dicembre 1887, n. 5117
1981	legge 25 dicembre 1887, n. 5119
1987	legge 10 febbraio 1888, n. 5190
1989	legge 29 febbraio 1888, n. 5222
2017	legge 30 aprile 1888, n. 5370
2060	legge 30 giugno 1888, n. 5487
2088	legge 30 luglio 1888, n. 5597
2091	legge 29 settembre 1888, n. 5710
2109	legge 2 aprile 1889, n. 5998
2119	legge 11 aprile 1889, n. 6009
2126	legge 16 maggio 1889, n. 6071
2183	legge 11 luglio 1889, n. 6234
2186	legge 14 luglio 1889, n. 6276
2252	legge 10 aprile 1890, n. 6789
2254	legge 31 maggio 1890, n. 6873
2282	legge 16 luglio 1890, n. 7016
2287	legge 17 luglio 1890, n. 7020
2292	legge 10 agosto 1890, n. 7030
2295	legge 12 marzo 1891, n. 113
2318	legge 26 aprile 1891, n. 207
2319	legge 26 aprile 1891, n. 208
2328	legge 11 giugno 1891, n. 281
2377	legge 2 luglio 1891, n. 375
2378	legge 2 luglio 1891, n. 376
2393	legge 31 agosto 1891, n. 543
2399	legge 30 gennaio 1892, n. 15
2400	legge 31 gennaio 1892, n. 16
2407	legge 20 febbraio 1892, n. 52
2500	legge 18 giugno 1892, n. 269
2503	legge 28 giugno 1892, n. 296
2504	legge 28 giugno 1892, n. 297

Voce	Atto normativo
2523	legge 3 luglio 1892, n. 331
2526	legge 17 ottobre 1892, n. 651
2527	legge 15 dicembre 1892, n. 710
2544	legge 29 dicembre 1892, n. 757
2660	legge 30 giugno 1893, n. 336
2697	legge 29 marzo 1894, n. 114
2748	legge 30 giugno 1894, n. 273
2787	legge 26 agosto 1894, n. 402
2850	legge 4 agosto 1895, n. 532
2871	legge 15 dicembre 1895, n. 719
2884	legge 5 marzo 1896, n. 66
2984	legge 11 agosto 1896, n. 373
2986	legge 3 ottobre 1896, n. 463
3012	legge 21 gennaio 1897, n. 35
3013	legge 28 gennaio 1897, n. 45
3098	legge 11 agosto 1897, n. 379
3109	legge 6 febbraio 1898, n. 30
3187	legge 3 agosto 1898, n. 357
3203	legge 8 gennaio 1899, n. 3
3283	legge 24 dicembre 1899, n. 466
3285	legge 24 dicembre 1899, n. 485
3331	legge 15 luglio 1900, n. 276
3354	legge 23 dicembre 1900, n. 492
3355	legge 23 dicembre 1900, n. 496
3390	legge 17 marzo 1901, n. 95
3668	legge 28 dicembre 1902, n. 548
3676	legge 12 febbraio 1903, n. 43
3701	legge 16 aprile 1903, n. 137
3776	legge 21 gennaio 1904, n. 15
3790	legge 10 marzo 1904, n. 85
3861	legge 26 giugno 1904, n. 328
3941	legge 29 settembre 1904, n. 572

Voce	Atto normativo
3942	legge 19 dicembre 1904, n. 690
3954	legge 29 dicembre 1904, n. 679
3959	legge 22 gennaio 1905, n. 16
3987	legge 11 maggio 1905, n. 185
4277	legge 29 luglio 1906, n. 446
4278	legge 29 luglio 1906, n. 474
4279	legge 16 agosto 1906, n. 475
4281	legge 14 ottobre 1906, n. 567
4282	legge 21 ottobre 1906, n. 568
4312	legge 3 gennaio 1907, n. 3
4365	legge 30 marzo 1907, n. 115
4366	legge 4 aprile 1907, n. 134
4369	legge 4 aprile 1907, n. 188
4398	legge 30 maggio 1907, n. 272
4574	legge 19 luglio 1907, n. 565
4575	legge 19 luglio 1907, n. 579
4579	legge 19 settembre 1907, n. 686
4584	legge 22 dicembre 1907, n. 798
4686	legge 30 giugno 1908, n. 350
4778	legge 17 luglio 1908, n. 468
4782	legge 20 dicembre 1908, n. 718
4820	legge 14 marzo 1909, n. 143
4840	legge 10 giugno 1909, n. 358
4880	legge 1° luglio 1909, n. 420
4932	legge 29 luglio 1909, n. 583
4961	legge 17 marzo 1910, n. 98
5026	legge 23 giugno 1910, n. 366
5069	legge 7 luglio 1910, n. 478
5287	legge 25 giugno 1911, n. 573
5341	legge 6 luglio 1911, n. 702
5367	legge 13 luglio 1911, n. 747
5423	legge 3 marzo 1912, n. 214

Voce	Atto normativo
5551	legge 27 giugno 1912, n. 708
5595	legge 6 luglio 1912, n. 789
5596	legge 6 luglio 1912, n. 790
5617	legge 16 dicembre 1912, n. 1312
5736	legge 12 giugno 1913, n. 606
5753	legge 19 giugno 1913, n. 639
5841	legge 11 luglio 1913, n. 958
5900	legge 21 giugno 1914, n. 567
5935	legge 14 luglio 1914, n. 685
5963	legge 4 ottobre 1914, n. 1114
6199	decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079
6230	decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638
6402	decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040
7217	legge 8 settembre 1918, n. 1547
7666	decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159
8234	regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419
8750	regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860
8921	regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602
9200	regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333
9322	legge 31 agosto 1921, n. 1487
9323	legge 31 agosto 1921, n. 1488
9461	legge 30 dicembre 1921, n. 1878
9520	regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157
9521	regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158
9526	regio decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162
9605	legge 6 aprile 1922, n. 471
9640	regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651
9717	legge 18 giugno 1922, n. 965
9802	regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171
9807	regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172
9897	regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488
9928	regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678

Voce	Atto normativo
9931	regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749
9972	regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193
10042	legge 18 febbraio 1923, n. 541
10047	legge 21 febbraio 1923, n. 281
10048	legge 22 febbraio 1923, n. 754
10049	legge 22 febbraio 1923, n. 755
10089	regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782
10138	regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429
10228	regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389
10258	regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816
10270	regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720
10287	regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917
10335	regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222
10349	regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323
10389	legge 18 ottobre 1923, n. 2531
10407	regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503
10419	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495
10421	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564
10422	regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603
10488	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150
10489	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154
10490	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155
10491	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156
10492	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183
10493	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238
10494	regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239
10506	legge 16 dicembre 1923, n. 2890
10507	legge 16 dicembre 1923, n. 2891
10511	legge 16 dicembre 1923, n. 2935
10523	regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147
10629	regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490
10637	regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211

Voce	Atto normativo
10660	legge 2 marzo 1924, n. 263
10698	regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529
10699	regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342
10700	regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361
10739	regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589
10742	regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592
10766	regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489
10776	regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815
10985	regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324
10991	regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482
10994	regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815
11014	regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547
11040	regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546
11042	regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622
11094	regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834
11099	regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578
11132	regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620
11133	regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626
11198	regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368
11306	legge 28 dicembre 1924, n. 2360
11410	regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285
11429	regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339
11430	regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370
11452	regio decreto-legge 1° aprile 1925, n. 389
11521	regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459
11532	regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602
11555	regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027
11568	regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840
11569	regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841
11670	regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851
11691	regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155
11744	legge 11 giugno 1925, n. 2400

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
11745	legge 11 giugno 1925, n. 2479
11746	legge 11 giugno 1925, n. 2590
11747	legge 11 giugno 1925, n. 2593
11848	legge 10 luglio 1925, n. 1511
11849	legge 10 luglio 1925, n. 1512
11850	legge 10 luglio 1925, n. 1515
11854	legge 10 luglio 1925, n. 1685
11855	legge 10 luglio 1925, n. 2098
11856	legge 10 luglio 1925, n. 2480
11918	regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428
11946	regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731
12048	regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074
12087	regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855
12183	regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003
12184	regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004
12301	regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276
12417	regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84
12419	regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159
12492	legge 31 gennaio 1926, n. 670
12493	legge 31 gennaio 1926, n. 684
12494	legge 31 gennaio 1926, n. 685
12495	legge 31 gennaio 1926, n. 732
12496	legge 31 gennaio 1926, n. 938
12498	legge 31 gennaio 1926, n. 961
12499	legge 31 gennaio 1926, n. 1119
12500	legge 31 gennaio 1926, n. 1120
12501	legge 31 gennaio 1926, n. 1140
12502	legge 31 gennaio 1926, n. 1151
12503	legge 31 gennaio 1926, n. 1152
12549	regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210
12579	legge 14 febbraio 1926, n. 180
12582	regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439

Voce	Atto normativo
12583	legge 21 febbraio 1926, n. 683
12584	regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323
12585	regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332
12590	regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429
12596	regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541
12680	legge 11 aprile 1926, n. 1099
12681	legge 11 aprile 1926, n. 1138
12682	legge 11 aprile 1926, n. 1250
12689	legge 15 aprile 1926, n. 1139
12690	legge 15 aprile 1926, n. 1141
12691	legge 15 aprile 1926, n. 1142
12692	legge 15 aprile 1926, n. 1188
12693	legge 15 aprile 1926, n. 1251
12697	regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770
12710	regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110
12746	regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111
12747	regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112
12873	legge 15 luglio 1926, n. 1586
12874	legge 15 luglio 1926, n. 1587
12875	legge 15 luglio 1926, n. 1588
12876	legge 15 luglio 1926, n. 1867
12880	legge 23 luglio 1926, n. 1362
12929	regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548
12945	regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307
12969	regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717
13007	regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332
13024	regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161
13110	regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440
13130	regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303
13134	regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417
13166	legge 6 gennaio 1927, n. 1629
13171	regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
13177	regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105
13227	regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442
13263	regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281
13308	regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279
13309	regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291
13376	regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481
13394	regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567
13415	legge 14 aprile 1927, n. 784
13436	regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192
13437	regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379
13447	regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282
13449	regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849
13649	regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475
13719	regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250
13741	legge 14 luglio 1927, n. 2709
13742	legge 14 luglio 1927, n. 2853
13801	regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829
13803	regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736
13808	legge 29 settembre 1927, n. 2852
13814	regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930
13818	regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961
13881	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575
13882	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703
13883	regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735
13905	regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843
13970	legge 18 dicembre 1927, n. 2633
13988	legge 22 dicembre 1927, n. 2402
13995	legge 22 dicembre 1927, n. 2413
14020	legge 22 dicembre 1927, n. 2596
14098	legge 5 gennaio 1928, n. 4
14103	legge 5 gennaio 1928, n. 24
14113	regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
14114	legge 5 gennaio 1928, n. 1322
14115	legge 6 gennaio 1928, n. 1480
14116	legge 6 gennaio 1928, n. 1769
14117	legge 6 gennaio 1928, n. 1770
14118	legge 6 gennaio 1928, n. 1771
14121	legge 6 gennaio 1928, n. 1805
14122	legge 6 gennaio 1928, n. 1820
14123	legge 6 gennaio 1928, n. 1822
14124	legge 6 gennaio 1928, n. 1824
14125	legge 6 gennaio 1928, n. 1830
14126	legge 6 gennaio 1928, n. 1832
14127	legge 6 gennaio 1928, n. 3425
14303	legge 15 marzo 1928, n. 1481
14305	legge 15 marzo 1928, n. 1806
14306	legge 15 marzo 1928, n. 1831
14307	legge 15 marzo 1928, n. 1963
14308	legge 15 marzo 1928, n. 1964
14311	regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526
14468	legge 7 giugno 1928, n. 1291
14587	legge 21 giugno 1928, n. 1834
14589	legge 21 giugno 1928, n. 1962
14590	legge 21 giugno 1928, n. 1965
14591	legge 21 giugno 1928, n. 1966
14629	legge 3 agosto 1928, n. 2611
14635	regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357
14642	regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028
14643	regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173
14644	regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175
14679	regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311
14694	regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555
14722	regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442
14765	regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
14804	legge 2 dicembre 1928, n. 2679
14823	legge 2 dicembre 1928, n. 3039
14824	legge 2 dicembre 1928, n. 3115
14846	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864
14878	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394
14879	regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395
14893	regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302
14894	regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303
14897	legge 9 dicembre 1928, n. 3453
14955	legge 20 dicembre 1928, n. 3206
14994	legge 24 dicembre 1928, n. 3344
14995	legge 24 dicembre 1928, n. 3436
14996	legge 24 dicembre 1928, n. 3438
14997	legge 24 dicembre 1928, n. 3477
14998	legge 24 dicembre 1928, n. 3480
14999	legge 24 dicembre 1928, n. 3481
15000	legge 24 dicembre 1928, n. 3488
15001	legge 24 dicembre 1928, n. 3489
15002	legge 24 dicembre 1928, n. 3500
15003	legge 24 dicembre 1928, n. 3501
15004	regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505
15005	legge 24 dicembre 1928, n. 3513
15006	legge 24 dicembre 1928, n. 3514
15033	legge 31 dicembre 1928, n. 3149
15039	legge 31 dicembre 1928, n. 3345
15040	legge 31 dicembre 1928, n. 3382
15041	legge 31 dicembre 1928, n. 3422
15042	legge 31 dicembre 1928, n. 3426
15043	regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427
15046	legge 31 dicembre 1928, n. 3435
15047	legge 31 dicembre 1928, n. 3437
15048	legge 31 dicembre 1928, n. 3482

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
15049	legge 31 dicembre 1928, n. 3490
15051	legge 31 dicembre 1928, n. 3502
15052	legge 31 dicembre 1928, n. 3503
15053	legge 31 dicembre 1928, n. 3515
15087	legge 6 gennaio 1929, n. 466
15144	regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182
15147	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154
15150	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291
15151	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372
15152	regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872
15155	legge 4 febbraio 1929, n. 357
15209	regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937
15225	regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935
15267	regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254
15291	legge 24 giugno 1929, n. 1154
15309	legge 27 giugno 1929, n. 1033
15379	legge 8 luglio 1929, n. 1220
15401	legge 8 luglio 1929, n. 1300
15413	legge 8 luglio 1929, n. 1418
15420	legge 8 luglio 1929, n. 1465
15422	legge 8 luglio 1929, n. 1484
15429	legge 11 luglio 1929, n. 1481
15431	legge 19 luglio 1929, n. 1374
15436	legge 19 luglio 1929, n. 1480
15437	legge 19 luglio 1929, n. 1482
15438	legge 19 luglio 1929, n. 1575
15439	legge 19 luglio 1929, n. 1617
15440	legge 19 luglio 1929, n. 1618
15441	regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634
15442	legge 19 luglio 1929, n. 1637
15443	regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311
15484	regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
15509	regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982
15541	regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037
15544	regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409
15602	regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91
15603	regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126
15608	legge 16 gennaio 1930, n. 156
15609	legge 16 gennaio 1930, n. 157
15613	legge 20 gennaio 1930, n. 214
15614	legge 27 gennaio 1930, n. 415
15678	legge 20 marzo 1930, n. 521
15761	legge 26 aprile 1930, n. 1076
15822	legge 29 maggio 1930, n. 879
15823	legge 29 maggio 1930, n. 1180
15855	legge 9 giugno 1930, n. 1006
15857	legge 9 giugno 1930, n. 1134
15858	legge 9 giugno 1930, n. 1135
15859	legge 9 giugno 1930, n. 1418
15870	legge 12 giugno 1930, n. 832
15885	legge 20 giugno 1930, n. 1181
15890	regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425
15891	legge 24 giugno 1930, n. 823
15956	legge 18 luglio 1930, n. 1244
15965	regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091
15973	legge 8 agosto 1930, n. 1419
15976	regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331
15997	regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413
16006	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572
16007	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573
16010	regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656
16197	legge 8 gennaio 1931, n. 84
16200	legge 8 gennaio 1931, n. 140
16201	legge 8 gennaio 1931, n. 144

Voce	Atto normativo
16202	legge 8 gennaio 1931, n. 145
16203	legge 8 gennaio 1931, n. 153
16204	legge 8 gennaio 1931, n. 203
16205	regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221
16206	legge 8 gennaio 1931, n. 330
16207	legge 8 gennaio 1931, n. 380
16209	regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24
16210	regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25
16248	regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443
16256	legge 5 marzo 1931, n. 451
16316	legge 9 aprile 1931, n. 351
16347	legge 9 aprile 1931, n. 510
16359	legge 17 aprile 1931, n. 517
16389	legge 4 maggio 1931, n. 655
16402	legge 15 maggio 1931, n. 861
16436	legge 1º giugno 1931, n. 928
16437	legge 1º giugno 1931, n. 989
16438	legge 1º giugno 1931, n. 990
16456	legge 12 giugno 1931, n. 774
16460	legge 12 giugno 1931, n. 824
16461	legge 12 giugno 1931, n. 825
16469	legge 12 giugno 1931, n. 988
16512	legge 18 giugno 1931, n. 1032
16525	regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014
16542	regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086
16548	regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974
16549	regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975
16559	regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163
16560	regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193
16561	legge 29 luglio 1931, n. 1208
16576	regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053
16654	regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612

Voce	Atto normativo
16753	legge 30 dicembre 1931, n. 1576
16769	regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1
16779	legge 7 gennaio 1932, n. 45
16780	legge 7 gennaio 1932, n. 66
16781	legge 7 gennaio 1932, n. 71
16782	legge 7 gennaio 1932, n. 72
16785	legge 7 gennaio 1932, n. 117
16786	legge 7 gennaio 1932, n. 136
16787	legge 7 gennaio 1932, n. 140
16788	legge 7 gennaio 1932, n. 146
16831	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199
16832	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266
16833	regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267
16847	regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193
16855	regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970
16877	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197
16878	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198
16879	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242
16880	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369
16881	regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816
16923	regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295
16925	legge 31 marzo 1932, n. 325
16937	legge 31 marzo 1932, n. 474
16938	legge 31 marzo 1932, n. 475
16939	legge 31 marzo 1932, n. 509
16940	legge 31 marzo 1932, n. 552
16941	legge 31 marzo 1932, n. 718
16950	regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379
16965	regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523
16980	legge 20 maggio 1932, n. 899
17014	regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782
17016	legge 26 maggio 1932, n. 850

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
17027	legge 3 giugno 1932, n. 682
17028	legge 3 giugno 1932, n. 683
17029	legge 3 giugno 1932, n. 851
17031	legge 3 giugno 1932, n. 878
17032	legge 3 giugno 1932, n. 879
17033	legge 3 giugno 1932, n. 890
17034	legge 3 giugno 1932, n. 967
17035	legge 3 giugno 1932, n. 972
17036	legge 3 giugno 1932, n. 977
17087	legge 16 giugno 1932, n. 924
17091	legge 16 giugno 1932, n. 1178
17096	regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862
17097	regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817
17100	regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948
17101	legge 23 giugno 1932, n. 964
17107	regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818
17113	regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928
17115	regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971
17132	regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030
17133	regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130
17144	regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236
17178	regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470
17192	regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474
17240	regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903
17248	regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632
17317	legge 22 dicembre 1932, n. 1938
17318	legge 22 dicembre 1932, n. 1939
17319	legge 22 dicembre 1932, n. 1940
17320	legge 22 dicembre 1932, n. 1941
17321	legge 22 dicembre 1932, n. 1942
17322	legge 22 dicembre 1932, n. 1943
17323	legge 22 dicembre 1932, n. 1944

Voce	Atto normativo
17324	legge 22 dicembre 1932, n. 1947
17325	legge 22 dicembre 1932, n. 1948
17326	legge 22 dicembre 1932, n. 1949
17327	legge 22 dicembre 1932, n. 1950
17328	legge 22 dicembre 1932, n. 1951
17329	legge 22 dicembre 1932, n. 1952
17374	legge 9 gennaio 1933, n. 19
17376	legge 9 gennaio 1933, n. 28
17377	legge 9 gennaio 1933, n. 41
17382	legge 16 gennaio 1933, n. 53
17383	legge 16 gennaio 1933, n. 97
17398	regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64
17405	legge 6 febbraio 1933, n. 125
17409	legge 16 febbraio 1933, n. 49
17501	legge 10 aprile 1933, n. 398
17502	legge 10 aprile 1933, n. 408
17503	legge 10 aprile 1933, n. 413
17504	legge 10 aprile 1933, n. 414
17516	legge 13 aprile 1933, n. 485
17520	legge 13 aprile 1933, n. 619
17563	regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598
17565	regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563
17569	regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620
17626	legge 15 giugno 1933, n. 743
17633	legge 15 giugno 1933, n. 789
17634	legge 15 giugno 1933, n. 790
17657	regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931
17664	regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890
17670	regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953
17706	regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051
17723	regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122
17747	regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
17820	regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771
17823	regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772
17828	regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417
17835	regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671
17849	legge 14 dicembre 1933, n. 1738
17852	regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745
17936	legge 4 gennaio 1934, n. 73
17937	legge 4 gennaio 1934, n. 77
17938	legge 4 gennaio 1934, n. 78
17939	legge 4 gennaio 1934, n. 79
17959	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23
17960	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24
17994	regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669
18007	legge 15 gennaio 1934, n. 145
18064	legge 22 gennaio 1934, n. 213
18123	legge 29 gennaio 1934, n. 235
18128	legge 29 gennaio 1934, n. 303
18172	regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485
18193	legge 1° marzo 1934, n. 639
18198	regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374
18202	regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728
18226	regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646
18237	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588
18240	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670
18246	regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784
18381	legge 14 giugno 1934, n. 1160
18384	legge 14 giugno 1934, n. 1196
18385	legge 14 giugno 1934, n. 1217
18386	legge 14 giugno 1934, n. 1218
18387	legge 14 giugno 1934, n. 1221
18389	legge 14 giugno 1934, n. 1247
18390	legge 14 giugno 1934, n. 1248

Voce	Atto normativo
18392	legge 14 giugno 1934, n. 1250
18396	legge 14 giugno 1934, n. 1267
18398	legge 14 giugno 1934, n. 1269
18419	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071
18420	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072
18449	regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234
18494	regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505
18512	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534
18519	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626
18537	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700
18539	regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703
18592	regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818
18610	regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946
18611	regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947
18644	legge 13 dicembre 1934, n. 2058
18723	regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9
18767	regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46
18783	regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273
18785	regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323
18865	regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 407
18866	regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 409
18927	legge 4 aprile 1935, n. 769
18942	legge 4 aprile 1935, n. 865
18944	legge 4 aprile 1935, n. 880
18945	legge 4 aprile 1935, n. 883
18951	legge 4 aprile 1935, n. 913
18958	legge 4 aprile 1935, n. 1107
18959	legge 4 aprile 1935, n. 1108
18992	legge 8 aprile 1935, n. 886
18998	legge 8 aprile 1935, n. 945
19001	legge 8 aprile 1935, n. 993
19005	legge 8 aprile 1935, n. 1109

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
19041	legge 11 aprile 1935, n. 946
19042	legge 11 aprile 1935, n. 996
19043	legge 11 aprile 1935, n. 997
19083	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590
19084	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607
19085	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608
19086	regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609
19136	legge 23 maggio 1935, n. 1111
19175	legge 3 giugno 1935, n. 1209
19176	legge 3 giugno 1935, n. 1210
19177	legge 3 giugno 1935, n. 1211
19178	legge 3 giugno 1935, n. 1235
19180	legge 3 giugno 1935, n. 1384
19229	legge 13 giugno 1935, n. 1186
19230	legge 13 giugno 1935, n. 1187
19273	legge 13 giugno 1935, n. 1396
19278	legge 13 giugno 1935, n. 1431
19306	regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432
19335	regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445
19356	regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579
19369	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716
19370	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729
19372	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782
19374	regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832
19416	regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817
19584	legge 23 dicembre 1935, n. 2416
19585	legge 23 dicembre 1935, n. 2434
19652	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10
19653	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14
19654	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15
19655	regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20
19666	legge 6 gennaio 1936, n. 100

Voce	Atto normativo
19671	legge 6 gennaio 1936, n. 115
19672	legge 6 gennaio 1936, n. 131
19673	legge 6 gennaio 1936, n. 137
19674	legge 6 gennaio 1936, n. 138
19675	legge 6 gennaio 1936, n. 139
19677	legge 6 gennaio 1936, n. 146
19904	legge 19 marzo 1936, n. 515
19925	legge 26 marzo 1936, n. 572
19932	legge 26 marzo 1936, n. 604
19933	legge 26 marzo 1936, n. 605
19947	legge 30 marzo 1936, n. 582
19959	legge 2 aprile 1936, n. 585
19960	legge 2 aprile 1936, n. 598
19961	legge 2 aprile 1936, n. 599
20027	regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855
20072	regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860
20084	regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873
20286	regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146
20315	regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460
20322	regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461
20325	regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467
20363	regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607
20377	regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694
20398	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812
20399	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814
20401	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821
20405	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830
20407	regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833
20447	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947
20448	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948
20449	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952
20450	regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
20468	regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096
20483	regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953
20485	regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153
20505	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218
20506	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219
20509	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275
20510	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285
20511	regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390
20543	legge 26 dicembre 1936, n. 2354
20545	legge 26 dicembre 1936, n. 2356
20548	legge 26 dicembre 1936, n. 2376
20551	legge 26 dicembre 1936, n. 2379
20552	legge 26 dicembre 1936, n. 2387
20613	legge 4 gennaio 1937, n. 34
20621	legge 4 gennaio 1937, n. 49
20623	legge 4 gennaio 1937, n. 52
20624	legge 4 gennaio 1937, n. 53
20629	legge 4 gennaio 1937, n. 98
20630	legge 4 gennaio 1937, n. 103
20631	legge 4 gennaio 1937, n. 104
20632	legge 4 gennaio 1937, n. 105
20634	legge 4 gennaio 1937, n. 110
20635	legge 4 gennaio 1937, n. 111
20637	legge 4 gennaio 1937, n. 113
20641	legge 4 gennaio 1937, n. 123
20642	legge 4 gennaio 1937, n. 132
20709	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196
20713	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271
20714	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287
20715	regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288
20726	regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41
20842	regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291

Voce	Atto normativo
20844	regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338
20867	legge 23 marzo 1937, n. 608
20868	legge 23 marzo 1937, n. 609
20869	legge 23 marzo 1937, n. 610
20870	legge 23 marzo 1937, n. 617
20871	legge 23 marzo 1937, n. 618
20875	legge 23 marzo 1937, n. 638
20876	legge 23 marzo 1937, n. 766
20969	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562
20973	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720
20974	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721
20976	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726
20978	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729
20979	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737
20980	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755
20981	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769
20982	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784
20983	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819
20984	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828
20985	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831
20986	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840
20988	regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077
21082	legge 3 giugno 1937, n. 972
21153	legge 10 giugno 1937, n. 1028
21155	legge 10 giugno 1937, n. 1042
21158	legge 10 giugno 1937, n. 1055
21170	legge 10 giugno 1937, n. 1218
21171	legge 10 giugno 1937, n. 1219
21203	regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167
21249	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1275
21250	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1276
21251	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1289

Voce	Atto normativo
21254	regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1333
21262	regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310
21402	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988
21405	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005
21406	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006
21407	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007
21408	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008
21416	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060
21417	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067
21421	regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190
21433	regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043
21529	legge 23 dicembre 1937, n. 2386
21542	legge 23 dicembre 1937, n. 2424
21545	legge 23 dicembre 1937, n. 2462
21549	legge 23 dicembre 1937, n. 2493
21551	legge 23 dicembre 1937, n. 2502
21552	legge 23 dicembre 1937, n. 2503
21553	legge 23 dicembre 1937, n. 2511
21554	legge 23 dicembre 1937, n. 2512
21556	legge 23 dicembre 1937, n. 2521
21557	legge 23 dicembre 1937, n. 2522
21559	legge 23 dicembre 1937, n. 2526
21560	legge 23 dicembre 1937, n. 2527
21561	legge 23 dicembre 1937, n. 2528
21576	legge 23 dicembre 1937, n. 2595
21577	legge 23 dicembre 1937, n. 2606
21585	legge 23 dicembre 1937, n. 2648
21706	legge 17 gennaio 1938, n. 87
21707	legge 17 gennaio 1938, n. 94
21710	legge 17 gennaio 1938, n. 99
21777	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232
21779	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241

Voce	Atto normativo
21781	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257
21786	regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459
21846	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520
21847	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529
21848	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530
21849	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536
21850	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566
21851	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567
21852	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572
21853	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573
21854	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587
21855	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588
21856	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589
21857	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604
21858	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615
21859	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663
21860	regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760
21894	legge 7 aprile 1938, n. 411
21924	legge 11 aprile 1938, n. 421
21925	legge 11 aprile 1938, n. 422
21926	legge 11 aprile 1938, n. 436
21927	legge 11 aprile 1938, n. 437
21928	legge 11 aprile 1938, n. 438
21929	legge 11 aprile 1938, n. 439
21930	legge 11 aprile 1938, n. 448
22082	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953
22083	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983
22087	regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208
22177	legge 16 giugno 1938, n. 1050
22178	legge 16 giugno 1938, n. 1051
22182	legge 16 giugno 1938, n. 1059
22204	legge 16 giugno 1938, n. 1145

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
22210	regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160
22211	regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167
22226	legge 16 giugno 1938, n. 1241
22271	regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304
22380	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571
22381	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576
22382	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578
22383	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581
22384	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582
22385	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597
22388	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629
22389	regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676
22409	regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051
22418	regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821
22433	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876
22437	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944
22438	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989
22439	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995
22440	regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160
22678	legge 5 gennaio 1939, n. 139
22690	legge 5 gennaio 1939, n. 176
22694	legge 5 gennaio 1939, n. 180
22696	legge 5 gennaio 1939, n. 182
22697	legge 5 gennaio 1939, n. 183
22698	legge 5 gennaio 1939, n. 184
22700	legge 5 gennaio 1939, n. 186
22701	legge 5 gennaio 1939, n. 187
22703	legge 5 gennaio 1939, n. 192
22704	legge 5 gennaio 1939, n. 193
22705	legge 5 gennaio 1939, n. 196
22707	legge 5 gennaio 1939, n. 228
22708	legge 5 gennaio 1939, n. 229

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
22709	legge 5 gennaio 1939, n. 230
22710	legge 5 gennaio 1939, n. 231
22711	legge 5 gennaio 1939, n. 232
22712	legge 5 gennaio 1939, n. 233
22713	legge 5 gennaio 1939, n. 234
22714	legge 5 gennaio 1939, n. 235
22715	legge 5 gennaio 1939, n. 236
22716	legge 5 gennaio 1939, n. 237
22717	legge 5 gennaio 1939, n. 238
22719	legge 5 gennaio 1939, n. 240
22720	legge 5 gennaio 1939, n. 241
22721	legge 5 gennaio 1939, n. 242
22722	legge 5 gennaio 1939, n. 243
22725	legge 5 gennaio 1939, n. 246
22726	legge 5 gennaio 1939, n. 247
22734	regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304
22739	legge 5 gennaio 1939, n. 359
23014	legge 15 maggio 1939, n. 821
23015	legge 15 maggio 1939, n. 822
23018	legge 15 maggio 1939, n. 833
23021	legge 15 maggio 1939, n. 853
23022	legge 15 maggio 1939, n. 854
23023	legge 15 maggio 1939, n. 932
23024	legge 15 maggio 1939, n. 953
23026	legge 15 maggio 1939, n. 984
23108	legge 6 giugno 1939, n. 1046
23109	legge 6 giugno 1939, n. 1047
23113	legge 6 giugno 1939, n. 1137
23114	legge 6 giugno 1939, n. 1143
23180	legge 6 luglio 1939, n. 1066
23183	legge 6 luglio 1939, n. 1214
23222	legge 13 luglio 1939, n. 1330

Voce	Atto normativo
23223	legge 13 luglio 1939, n. 1335
23376	legge 30 novembre 1939, n. 2036
23377	legge 30 novembre 1939, n. 2037
23381	legge 30 novembre 1939, n. 2113
23382	legge 30 novembre 1939, n. 2122
23383	legge 30 novembre 1939, n. 2124
23385	legge 30 novembre 1939, n. 2137
23386	legge 30 novembre 1939, n. 2178
23487	legge 20 marzo 1940, n. 447
23520	legge 29 marzo 1940, n. 446
23523	legge 29 marzo 1940, n. 466
23526	legge 29 marzo 1940, n. 1104
23632	legge 16 maggio 1940, n. 636
23670	legge 23 maggio 1940, n. 755
23671	legge 23 maggio 1940, n. 786
23673	legge 23 maggio 1940, n. 861
23703	legge 30 maggio 1940, n. 835
23757	legge 14 giugno 1940, n. 1024
23785	legge 21 giugno 1940, n. 1052
23788	legge 21 giugno 1940, n. 1147
23858	legge 6 luglio 1940, n. 1168
23907	legge 13 agosto 1940, n. 1348
24013	legge 21 ottobre 1940, n. 1520
24066	legge 25 novembre 1940, n. 2007
24111	legge 13 gennaio 1941, n. 19
24199	legge 24 febbraio 1941, n. 189
24333	legge 27 giugno 1941, n. 915
24334	legge 27 giugno 1941, n. 916
24384	legge 11 luglio 1941, n. 928
24427	legge 25 luglio 1941, n. 938
24544	legge 20 novembre 1941, n. 1433
24545	legge 20 novembre 1941, n. 1485

<u>Voce</u>	<u>Atto normativo</u>
24546	legge 20 novembre 1941, n. 1489
24693	legge 26 gennaio 1942, n. 57
24810	legge 30 marzo 1942, n. 437
24811	legge 30 marzo 1942, n. 438
24853	legge 7 maggio 1942, n. 853
24948	legge 21 giugno 1942, n. 891
24949	legge 21 giugno 1942, n. 892
24951	legge 21 giugno 1942, n. 900
24953	legge 21 giugno 1942, n. 955
24954	legge 21 giugno 1942, n. 1064
25023	legge 24 luglio 1942, n. 1116
25024	legge 24 luglio 1942, n. 1117
25107	legge 18 ottobre 1942, n. 1329
25113	legge 18 ottobre 1942, n. 1344
25133	legge 24 ottobre 1942, n. 1448
25197	legge 7 dicembre 1942, n. 1855
25235	legge 24 dicembre 1942, n. 1818
25393	legge 19 aprile 1943, n. 487
26361	decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21
26434	decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296
27456	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 304
27765	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 663
28278	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1253
28409	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327
28413	legge 29 settembre 1947, n. 1655
28470	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1320
28600	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455
28653	legge 13 novembre 1947, n. 1422
28654	legge 13 novembre 1947, n. 1452

Voce	Atto normativo
28695	legge 27 novembre 1947, n. 1442
28696	legge 27 novembre 1947, n. 1491
28764	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1769
28775	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609
28776	legge 16 dicembre 1947, n. 1443
28780	legge 16 dicembre 1947, n. 1621
28785	legge 16 dicembre 1947, n. 1657
28786	legge 16 dicembre 1947, n. 1663
28787	legge 16 dicembre 1947, n. 1672
28788	legge 16 dicembre 1947, n. 1682
28789	legge 16 dicembre 1947, n. 1728
28790	legge 16 dicembre 1947, n. 1757
28791	legge 16 dicembre 1947, n. 1763
28847	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752

EMENDAMENTI

4.1

INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, MARITATI, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», aggiungere, in fine alla lettera h), dopo le parole: «terzo comma della Costituzione» le seguenti: «, nonché delle disposizioni di legge previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

4.2

BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, CASSON, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «14», aggiungere, in fine alla lettera h), dopo le parole: «terzo comma della Costituzione» le seguenti: «, nonché delle disposizioni di legge previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

4.3

ADAMO, CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

*Al comma 1, lettera c), capoverso: «17», aggiungere, in fine alla lettera d), dopo le parole: «esecuzione di trattati internazionali» le seguenti: «, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone, nonché le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque necessarie ovvero dovute ai sensi della Costituzione o di norme costituzionali; fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».*

4.4

VITALI, CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso: «17», aggiungere, in fine alla lettera d), dopo le parole: «esecuzione di trattati internazionali;» le seguenti: «, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone, nonché le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato; fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Testi unici compilativi)*. - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

ARTICOLI 6, 7, 8, 9, 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 6, 7, 8, 9,
10 E 11 APPROVATI DAL SENATO

Art. 6.

Id. all'articolo 6 approvato dal Senato

*(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'ar-

ticolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

Art. 7.

Id. all'articolo 7 approvato dal Senato

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Conclusione del procedimento)*. – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti am-

ministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

Art. 8.

Id. all'articolo 8 approvato dal Senato

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

Art. 9.

Id. all'articolo 9 approvato dal Senato

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».

4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei ter-

mini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Id. all'articolo 10 approvato dal Senato

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuare un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Art. 11.

Id. all'articolo 11 approvato dal Senato

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

ARTICOLI 13, 14, 15 E 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 13, 14, 15
E 16 APPROVATI DAL SENATO

Art. 13.

Id. all'articolo 13 approvato dal Senato

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.

4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il

rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.

6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.

8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Id. all'articolo 14 approvato dal Senato

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei pre-

detti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

Art. 15.

Id. all'articolo 15 approvato dal Senato

(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

1. All'articolo 86, comma 1, lettera *f*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all'articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».

2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

Art. 16.

Id. all'articolo 16 approvato dal Senato

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All'articolo 2, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera *l*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

4. All'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della

qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia».

8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

*(Misure di semplificazione delle procedure relative
ai piccoli appalti pubblici)*

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 18 E 19 APPROVATI
DAL SENATO

Art. 18.

Id. all'articolo 18 approvato dal Senato

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

Art. 19.

Id. all'articolo 19 approvato dal Senato

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

Approvato

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera *c*) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera *c*) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL' ARTICOLO 21 APPROVATO
DAL SENATO

Art. 21.

Id. all'articolo 21 approvato dal Senato

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni).* – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a sup-

porto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO
DAL SENATO

Art. 23.

Id. all'articolo 23 approvato dal Senato

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito *internet* o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita

la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera *a*), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

ARTICOLI 24 E 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera *a*);

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 25.

Approvato

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di «Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo» svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: «, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee», intendendosi soppreso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a

decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 26 APPROVATO
DAL SENATO

Art. 26.

Id. all'articolo 26 approvato dal Senato

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal se-

guente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici».

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

EMENDAMENTI

27.1

POSSA, LAURO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 27.2, nell'odg G27.1*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano nominati il presidente e gli altri cinque componenti, dei quali uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

27.2

POSSA, SIBILIA, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 27.1, nell'odg G27.1*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

27.3

VETRELLA, MALAN

Ritirato e trasformato nell'odg G27.3

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.» con le seguenti: «almeno tre designati da altri Ministeri.».

ORDINI DEL GIORNO

G27.1 (già emm.27.1 e 27.2)

POSSA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerando che l'Agenzia Spaziale Italiana svolge un'azione di fondamentale importanza a riguardo delle attività del nostro comparto aerospaziale, un comparto di punta del nostro sistema produttivo, con rilevanti ricadute in altri comparti industriali quali quelli meccanico, elettronico e delle comunicazioni, di grande rilievo per le nostre esportazioni *high tech*;

riscontrando che nelle modifiche alla legge 27 settembre 2007 n. 165 (recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca) introdotte con l'art. 27 del presente Atto Senato 1082-B, in particolare al comma 1, lettera *d*), viene prevista per il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana la nomina del Presidente e di altri 4 componenti, dei quali tuttavia nessuno è designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;

ritenendo essenziale per il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, data la sua importante missione nel comparto aerospaziale, la presenza di un componente designato dal Ministro dello Sviluppo Economico, competente per tale comparto aerospaziale;

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana venga introdotta la nomina di un componente designato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

(*) Accolto dal Governo.

G27.3 (già em. 27.3)

VETRELLA, POSSA, SARRO, CURSI, GIULIANO

V. testo 2

Il Senato,

tenuto conto:

del ruolo fondamentale della ricerca e della innovazione aerospaziale nello sviluppo economico e

tecnologico del nostro Paese;

del significativo investimento pubblico in ricerca e innovazione, anche a favore delle imprese del settore aerospaziale;

del ruolo di grande prestigio internazionale raggiunto dagli enti e dai centri di ricerca nazionali;

della sinergia esistente tra le attività di ricerca ed innovazione tecnologica tra l'aeronautica e lo spazio;

della ricaduta tecnologica ed applicativa in vari settori dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese tra cui ad esempio le telecomunicazioni, la navigazione, la difesa, l'ambiente, eccetera,

impegna il Governo:

a prevedere, nel riordino degli enti di ricerca, la inclusione, tra i quattro componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, di un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;

a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento dell'Aerospazio, allo scopo di esercitare l'indispensabile azione di indirizzo e coordinamento delle varie attività di ricerca, innovazione ed applicazione delle tecnologie aerospaziali relative ai vari Ministeri interessati.

G27.3 (testo 2)

VETRELLA, POSSA, SARRO, CURSI, GIULIANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto:

del ruolo fondamentale della ricerca e della innovazione aerospaziale nello sviluppo economico e

tecnologico del nostro Paese;

del significativo investimento pubblico in ricerca e innovazione, anche a favore delle imprese del settore aerospaziale;

del ruolo di grande prestigio internazionale raggiunto dagli enti e dai centri di ricerca nazionali;

della sinergia esistente tra le attività di ricerca ed innovazione tecnologica tra l'aeronautica e lo spazio;

della ricaduta tecnologica ed applicativa in vari settori dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese tra cui ad esempio le telecomunicazioni, la navigazione, la difesa, l'ambiente, eccetera,

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana venga introdotta la nomina di un componente designato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento dell'Aerospazio, allo scopo di esercitare l'indispensabile azione di indirizzo e coordinamento delle varie attività di ricerca, in-

novazione ed applicazione delle tecnologie aerospaziali relative ai vari Ministeri interessati.

(*) Accolto dal Governo. La parte evidenziata in neretto accolta come raccomandazione.

ARTICOLI 28, 29 E 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 28, 29 E 30 APPROVATI DAL SENATO**Art. 28.****Id. all'articolo 28 approvato dal Senato**

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.**Id. all'articolo 29 approvato dal Senato**

(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle organizzazioni di volontariato di cui alla

legge 1° agosto 1991, n. 266,» sono inserite le seguenti: «degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,».

Art. 30.

Id. all'articolo 30 approvato dal Senato

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

ARTICOLI 31, 32, 33, 34 E 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo

economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati».

2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti».

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32.

Approvato

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 33.

Approvato

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;

e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

g) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 erogino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.

2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

Approvato

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;

b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dai processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35.

Approvato

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

2. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

b) al comma 6:

1) la parola: «unicamente» è soppressa;

2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».

ARTICOLO 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 36 APPROVATO
DAL SENATO

Art. 36.

Id. all'articolo 36 approvato dal Senato

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite

protocollo *internet*» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispose, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche *on line*, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».

ARTICOLO 37 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 37.

Approvato

(Carta nazionale dei servizi)

1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso.

ARTICOLI 38 E 39 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 38 E 39 APPROVATI
DAL SENATO

Art. 38.

Id. all'articolo 38 approvato dal Senato

(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro)*. – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 39.

Id. all'articolo 39 approvato dal Senato

(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (*wireless*), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime *de minimis*, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale.».

ARTICOLI 40 E 41 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40.

Approvato

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione»;

b) al comma 3:

1) all'alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «12 dicembre 2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

Art. 41.

Approvato

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis*) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a)* e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno delle altre magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile

1982, n. 186, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «due», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «tre».

ARTICOLO 42 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

GIUSTIZIA

Art. 42.

Approvato

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

ARTICOLO 43 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 44 APPROVATO
DAL SENATO

Art. 43.

Id. all'articolo 43 approvato dal Senato

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve

avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

ARTICOLO 44 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 44.

Approvato

*(Delega al Governo per il riassetto della disciplina
del processo amministrativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, ri-

spetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno

1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

EMENDAMENTI

44.1

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché introducendo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un rito abbreviato in camera di consiglio, in unico grado, che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;».

44.2

D'ALIA, PETERLINI, CASSON, LONGO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione» a: «svolgimento delle elezioni;» con le seguenti: «Con riferimento alle questioni attinenti alle fasi del procedimento elettorale preparatorio per il rinnovo dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dovrà essere introdotta la competenza esclusiva dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione che deciderà con provvedimento definitivo e non impugnabile, avente natura giurisdizionale, i ricorsi proposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361.».

44.3

D'ALIA, PETERLINI, LONGO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «e introducendo la giurisdizione» a: «svolgimento delle elezioni;».

44.300CASSON, LI GOTTI, MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE**Id. em. 44.3**

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «e introducendo la giurisdizione» a: «svolgimento delle elezioni;».

ARTICOLI 45, 46 E 47 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

CAPO IV

GIUSTIZIA

Art. 45.

Approvato

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Incompetenza*). – L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

13. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

14. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - (*Disponibilità delle prove*) – Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti *internet* da lui designati».

17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

18. All'articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

19. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 46.

Approvato

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all'articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».

3. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile è abrogato.

4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».

8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-*bis*. – (*Testimonianza scritta*) – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimo-

nianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».

11. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. - (*Sospensione su istanza delle parti*). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292».

14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».

17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».

19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

22. All'articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo».

23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».

24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

Art. 47.

Approvato

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - *(Inammissibilità del ricorso)*. – Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»;

b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:

«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici»;

c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis. - *(Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio)*. – Il relatore della

sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza»;

d) l'articolo 366-bis è abrogato;

e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360»;

2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».

2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis. - (*Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile*). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».

EMENDAMENTI

47.1

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. - (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

"Art. 339-bis.

(Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria)

Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.";

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

"5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio";

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"La sentenza di appello che ha confermato l'accertamento di fatto contenuto in quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.";

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza succintamente motivata mediante la sola indicazione delle ragioni di diritto.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza"».

47.2

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). - Il ricorso è inammissibile quando censura, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, un'interpretazione delle norme conforme a quella affermata da precedenti pronunzie della Corte di Cassazione se il ricorso non prospetta ragioni nuove ed adeguate per la revisione di tali indirizzi, salvo che la Corte ritenga di pronunziarsi per confermare o mutare il proprio orientamento».

47.3

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). - Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa».

47.4

D'ALIA, PETERLINI, LONGO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). Quando il ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado».

47.5

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «previste dall'articolo 374» inserire le seguenti: «e all'infuori dei casi di cui all'articolo 360, primo comma, numero 3,».

47.6

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d);

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

ARTICOLI 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59 E 60 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 E 61 APPROVATI DAL SENATO

Art. 48.

Id. all'articolo 49 approvato dal Senato

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 è aggiunto il seguente:

«Art. 540-bis. - (*Integrazione del pignoramento*). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».

Art. 49.

Id. all'articolo 50 approvato dal Senato

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. - (*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*). – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute

per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618».

4. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza».

Art. 50.

Id. all'articolo 51 approvato dal Senato

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell'articolo 669-*septies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

2. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

Art. 51.

Id. all'articolo 52 approvato dal Senato

(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO III-*bis*

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-*bis*. - (*Forma della domanda. Costituzione delle parti*). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-*ter*. - (*Procedimento*). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-*quater*. - (*Appello*). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-*ter* produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 52.

Id. all'articolo 53 approvato dal Senato

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 81-*bis*. - (*Calendario del processo*). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura,

dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (*Modello di testimonianza*). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».

7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. - *(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)*. – I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

Art. 53.

Id. all'articolo 54 approvato dal Senato

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 54.

Id. all'articolo 55 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono

emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-*bis*, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)* non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

Id. all'articolo 56 approvato dal Senato

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 56.

Id. all'articolo 57 approvato dal Senato

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».

2. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Art. 57.

Id. all'articolo 58 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiarerà, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti

sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

Art. 58.

Id. all'articolo 59 approvato dal Senato

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

Id. all'articolo 60 approvato dal Senato

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che

la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Art. 60.

Id. all'articolo 61 approvato dal Senato

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera *g)* siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

ARTICOLO 61 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 61.

Approvato

(Disposizioni in materia di concordato)

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunte una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma».

2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior

numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».

EMENDAMENTO

61.1

D'ALIA, PETERLINI, LONGO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 169 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento».

ARTICOLI 62 E 63 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 63 E 64 APPROVATI DAL SENATO

Art. 62.

Id. all'articolo 63 approvato dal Senato

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2668-bis. (*Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale*). La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

Art. 2668-ter. (*Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili*). Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

Art. 63.

Id. all'articolo 64 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma.

5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 64 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 64.

Approvato

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 65 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 66 APPROVATO
DAL SENATO

Art. 65.

Id. all'articolo 66 approvato dal Senato

(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

ARTICOLO 66 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 66.

Approvato

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:

«*b-bis)* non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:

«5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».

5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre sottocommissioni».

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

ARTICOLI 67, 68, 69, 70, 71 E 72 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 68, 69, 70, 71,
72 E 73 APPROVATI DAL SENATO

Art. 67.

Id. all'articolo 68 approvato dal Senato

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito *internet* del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

2. All'articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

c) all'articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)»;

d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L). - (*Termini per la richiesta di registrazione*). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). - (*Procedura per la registrazione degli atti giudiziari*). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli im-

porti può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-*bis*, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-*bis*, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)»;

g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

i) il capo VI-*bis* del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

«TITOLO II-*bis*

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

CAPO I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-*bis* (L). - (*Quantificazione dell'importo dovuto*). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-*ter* (L). - (*Riscossione mediante ruolo*). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 227-*quater* (L). - (*Norme applicabili*). - 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 227-ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge.

7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

Art. 68.

Id. all'articolo 69 approvato dal Senato

(Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;

c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

Art. 69.

Id. all'articolo 70 approvato dal Senato

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

CAPO V

PRIVATIZZAZIONI

Art. 70.

Id. all'articolo 71 approvato dal Senato

(Patrimonio dello Stato Spa)

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le mo-

dalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

Art. 71.

Id. all'articolo 72 approvato dal Senato

(*Società pubbliche*)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

CAPO VI

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 72.

Id. all'articolo 73 approvato dal Senato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1082-B. Em. 4.1, Incostante e altri	225	224	001	096	127	113	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 4.2, Bianco e altri	229	228	001	100	127	115	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 4.3, Adamo e altri	232	231	003	099	129	116	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 4.4, Vitali e altri	229	228	003	097	128	115	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 4, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	235	234	003	131	100	118	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	234	233	003	131	099	117	APPR.
007	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 12, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	233	232	004	130	098	117	APPR.
008	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 17, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	237	236	004	131	101	119	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 20, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	242	241	005	132	104	121	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 22, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	242	241	004	132	105	121	APPR.
011	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	243	241	004	133	104	121	APPR.
012	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 25, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	241	240	004	132	104	121	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0216

del 26/05/2009 15.06.35

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 31, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	245	244	005	131	108	123	APPR.
014	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 32, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	245	244	004	134	106	123	APPR.
015	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 33, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	243	242	004	131	107	122	APPR.
016	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	239	238	004	127	107	120	APPR.
017	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 35, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	244	243	004	133	106	122	APPR.
018	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 37, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	244	243	004	133	106	122	APPR.
019	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 40, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	246	245	004	134	107	123	APPR.
020	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 41, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	247	245	004	134	107	123	APPR.
021	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 42, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	246	245	005	133	107	123	APPR.
022	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 44.1, Casson e altri	246	245	001	112	132	123	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1082-B. Emm. 44.3 e 44.300, D'Alia e altri; Casson e altri	247	246	000	113	133	124	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 44, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	243	242	004	130	108	122	APPR.
025	Nom.	DDL n. 1082-B. Articolo 45, nel testo approvato dalla Camera dei deputati	249	248	004	134	110	125	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0216

del 26/05/2009 15.06.35

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 47.1, Maritati e altri	249	248	001	111	136	125	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 47.2, Maritati e altri	247	246	001	111	134	124	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 47.3, Maritati e altri	246	245	003	109	133	123	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 47.5, Maritati e altri	247	246	003	111	132	124	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1082-B. Em. 47.6, Maritati e altri	247	246	003	110	133	124	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1082-B. Votazione finale	233	232	004	136	092	117	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0216 del 26/05/2009 15.06.35 Pagina 8

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICARI SIMONA	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	C	M	M	M	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VITALI WALTER									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIZZINI CARLO	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C

Seduta N. 0216 del 26/05/2009 15.06.35 Pagina 9

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000031										
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031
ADAMO MARILENA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
ADERENTI IRENE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	C	F	F		C	F	F	F	F	F	
AGOSTINI MAURO											
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ALICATA BRUNO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ALLEGRI NI LAURA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
AMATO PAOLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO											
ANDRIA ALFONSO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
ANTEZZA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
ARMATO TERESA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE											
AUGELLO ANDREA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BAIO EMANUELA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BALBONI ALBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C		F
BALDASSARRI MARIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BARELLI PAOLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BASTICO MARIANGELA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	M	M	M	F	C	C	M	M	M	M
BELISARIO FELICE	C	F	F	C	C	F	F	F	F		
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BERSELLI FILIPPO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BIANCHI DORINA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BIANCO ENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIANCONI LAURA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BLAZINA TAMARA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BODEGA LORENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BONINO EMMA											P
BORNACIN GIORGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0216 del 26/05/2009 15.06.35 Pagina 10

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000031										
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031
BOSONE DANIELE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BRICOLO FEDERICO	F		C	F	F	C	C	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
BUBBICO FILIPPO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
BUGNANO PATRIZIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
BUTTI ALESSIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CABRAS ANTONELLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CAFORIO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CAGNIN LUCIANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CALABRO' RAFFAELE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	F	C	C	F	F	C	C	C	M	C	F
CALIGIURI BATTISTA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CAMBER GIULIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CARLINO GIULIANA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CARLONI ANNA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CAROFILIO GIOVANNI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CARRARA VALERIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN											
CASOLI FRANCESCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CASSON FELICE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CENTARO ROBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CERUTI MAURO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CHIAROMONTE FRANCA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
CIAMPÌ CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE		C	C	F	F	C	C	C	C	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CINTOLA SALVATORE											
COLLI OMBRETTA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
COLLINO GIOVANNI											
COLOMBO EMILIO											
COMINCIOLI ROMANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTI RICCARDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CONTINI BARBARA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0216 del 26/05/2009 15.06.35 Pagina 11

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000031										
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031
COSSIGA FRANCESCO											
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO											
CUFFARO SALVATORE											
CURSI CESARE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	
D'ALI' ANTONIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
D'ALIA GIANPIERO											
D'AMBROSIO GERARDO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DE CASTRO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ECCHER CRISTANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DE FEO DIANA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO											
DE SENA LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
DE TONI GIANPIERO											
DEL VECCHIO MAURO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
DELLA MONICA SILVIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
DELLA SETA ROBERTO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO											
DI GIROLAMO NICOLA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DI NARDO ANIELLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
DI STEFANO FABRIZIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
D'UBALDO LUCIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA											
FIORONI ANNA RITA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0216 del 26/05/2009 15.06.35 Pagina 13

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000031										
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031
LI GOTTI LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
LONGO PIERO											
LUMIA GIUSEPPE											
LUSI LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MAGISTRELLI MARINA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
MALAN LUCIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA											
MARZENARO PIETRO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MARINI FRANCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO											C
MARINÒ MAURO MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MARITATI ALBERTO		F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MASCITELLI ALFONSO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZUCONI DANIELA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MENARDI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F
MERCATALI VIDMER	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MESSINA ALFREDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MILANA RICCARDO											
MOLINARI CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MONGIELLO COLOMBA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MONTANI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTI CESARINO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
MORANDO ENRICO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
MORRA CARMELO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MUGNAI FRANCO	F	C	C		F	C	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
MUSSO ENRICO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
NANIA DOMENICO											F
NEGRI MAGDA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
NEROZZI PAOLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0216 del 26/05/2009 15.06.35 Pagina 14

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000031										
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031
NESPOLI VINCENZO											
NESSA PASQUALE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
OLIVA VINCENZO											
ORSI FRANCO	F				F	C	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO											
PARAVIA ANTONIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
PARDI FRANCESCO											
PASSONI ACHILLE											
PASTORE ANDREA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
PEGORER CARLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
PERTOLDI FLAVIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
PETERLINI OSKAR	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A
PICCIONI LORENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
PICCONE FILIPPO											
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
PININFARINA SERGIO											
PINOTTI ROBERTA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
PINZGER MANFRED	A	F	F	A	A	F	F	A	A	A	A
PISANU BEPPE								C	C	C	F
PISCITELLI SALVATORE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
PISTORIO GIOVANNI											
PITTONI MARIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
PORETTI DONATELLA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
POSSA GUIDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI											
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	C	C		C	C	C	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
RANDAZZO NINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
RIZZI FABIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ROLO GIORGIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
ROSSI NICOLA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
ROSSI PAOLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
RUSCONI ANTONIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
RUSSO GIACINTO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0216 del 26/05/2009 15.06.35 Pagina 16

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000031										
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031
VETRELLA SERGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
VICARI SIMONA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
VICECONTE GUIDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
VILLARI RICCARDO											
VIMERCATI LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C
VITALI WALTER	C	F	F	C	C	F	F		F	F	C
VIZZINI CARLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ZANDA LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
ZANETTA VALTER	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO		C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Battaglia, Benedetti Valentini, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, De Castro, De Gregorio, Dell'Utri, Alberto Filippi, Galioto, Massimo Garavaglia, Giovanardi, Grillo, Mantica, Mantovani, Mazzatorta, Menardi, Montani, Palma, Pera, Poli Bortone, Saccomanno, Sibilìa, Spadoni e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Compagna e Randazzo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Bianco, Dini e Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Leddi ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (*Doc. IV, n. 4-A*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Belisario Felice, Giambrone Fabio, Astore Giuseppe, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586)

(presentato in data 26/5/2009);

DDL Costituzionale

senatori Belisario Felice, Giambrone Fabio, Astore Giuseppe, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587)

(presentato in data 26/5/2009);

senatore Gramazio Domenico

Disposizioni in materia di custodia e utilizzo dei prodotti contenenti sostanze caustiche, tossiche o altrimenti nocive negli esercizi commerciali adibiti alla produzione e vendita di generi alimentari (1588)
(presentato in data 26/5/2009);

DDL Costituzionale

senatori Finocchiaro Anna, Zanda Luigi, Latorre Nicola

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)
(presentato in data 26/5/2009);

DDL Costituzionale

senatori Cabras Antonello, Musi Adriano, Pegorer Carlo, Morri Fabrizio, Micheloni Claudio, Casson Felice, Filippi Marco, Donaggio Cecilia, Amati Silvana, Marcenaro Pietro, Sanna Francesco, Marinaro Francesca Maria, Scanu Gian Piero, Antezza Maria
Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)
(presentato in data 26/5/2009).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Negri Magda

Nuove disposizioni in materia di rimborsi elettorali (1508)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 26/05/2009);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Caforio Giuseppe ed altri

Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 26/05/2009);

14ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078-B)
Derivante da stralcio art. da 1 a 15, da 17 a 46 del DDL C.2320

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2320-BIS approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 26/05/2009).

Disegni di legge, richieste di parere

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» (733-B), già deferito, in sede referente, alle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 25 maggio 2009)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 41

AMORUSO: sul mandato di cattura internazionale del Presidente del Sudan (4-01254)
(risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

DE ANGELIS: sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione di una centrale elettrica (4-00480) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

PETERLINI: sull'introduzione in Italia della «lotteria degli immobili» (4-01093) (risp. GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

PORETTI, PERDUCA: sul Garante per la sorveglianza dei prezzi (4-01161) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

RANUCCI ed altri: sulla paventata chiusura dello stabilimento di Anagni di un'azienda operante nel settore elettronico (4-00588) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

VICARI: sulle iniziative in favore dell'industria estrattiva mineraria (4-00155) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

Interrogazioni

BRUNO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

è in corso l'accertamento del debito sul sistema sanitario calabrese per il periodo che intercorre tra il 2001 e il 2009;

nello stesso periodo le rilevazioni Istat mostrano come in Calabria la spesa pubblica sanitaria *pro capite*, rispetto alla media nazionale, è inferiore di circa 1.000 euro e quindi, considerati gli oltre 2 milioni di abitanti, si parla di una cifra pari a 2 miliardi di euro;

in varie fonti si dichiara che l'accertamento del debito in questione si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro;

stranamente, ad una diffusa pubblicità di una così rilevante massa debitoria non corrisponde una comparabile pubblicità dei reali creditori;

da notizie giornalistiche sembrerebbe che il Presidente del Consiglio dei ministri, per telefono e durante una manifestazione di campagna elettorale, abbia annunciato il commissariamento della sanità calabrese,

si chiede di sapere:

se esista una documentazione ufficiale che attesti il debito precedentemente descritto;

se si intenda rendere pubblica tale documentazione prima di ipotizzare ogni e qualsivoglia altro atto formale;

se il Governo ritenga istituzionalmente ammissibile il comportamento del Presidente del Consiglio su materie, tra l'altro, di non esclusiva pertinenza del Governo nazionale.

(3-00772)

DI GIOVAN PAOLO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il sito ricerche Eni di Monterotondo (Roma) è sede dello storico centro di ricerche di proprietà Eni SpA che, sebbene abbia mutato la propria ragione sociale dagli anni '70 ad oggi (SnamProgetti ai suoi esordi, successivamente divenuto Assoreni prima ed EniRicerche poi, trasformatosi quindi in EniTecnologie per essere infine inserito all'interno della Divisione Refining & Marketing di Eni SpA), ed ha sostanzialmente mantenuto immutato il suo ruolo di sito di ricerca e sviluppo per conto dell'Ente nazionale idrocarburi (Eni);

in tale centro operano attualmente 58 dipendenti di Eni SpA in qualità di ricercatori e tecnici, in 24 progetti riguardanti tematiche ambientali, tra le quali la fissazione della CO2 mediante alghe per la produzione di biocarburanti, il risanamento di suoli e di acque sotterranee presso siti inquinati, il monitoraggio dell'aria, dell'acqua, dei sedimenti e il trattamento dei reflui di raffineria;

l'area, oltre ai laboratori di ricerca di Eni SpA, ospita il centro del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) «Campus Biomedico Buzzati

Traverso» ed i laboratori di ricerca EMBL (European Molecular Biology Laboratory);

da alcuni mesi il CNR annuncia per Monterotondo la creazione di un polo di neurobioscienze, progetto di sviluppo che sarà reso possibile attraverso un cospicuo finanziamento da parte della Regione Lazio;

in data 22 aprile 2008 Eni ha comunicato alle organizzazioni sindacali nazionali la dismissione del centro di Monterotondo e il relativo trasferimento delle attività presso i siti di Novara e Milano; tale scelta è stata motivata da parte di Eni con la richiesta, da parte del CNR, della piena disponibilità degli immobili presenti nel centro;

sono presenti, a Monterotondo, gli spazi fisici e le possibilità di ampliamento delle strutture,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo il motivo per cui ENI ha accolto la richiesta del CNR di avere a disposizione tutta l'area, come giustificazione per chiudere i laboratori e disperderne le attività tra Novara e Milano. A giudizio dell'interrogante, è pertanto paradossale come l'annuncio del potenziamento della ricerca del CNR presso il sito di Monterotondo, finanziato con fondi pubblici, venga accompagnato da un totale e colpevole silenzio sul progressivo disimpegno dell'Eni dall'Italia centrale;

se sia possibile cercare una sinergia tra CNR ed Eni affinché il patrimonio scientifico non vada perduto;

se sia possibile mantenere il centro di Monterotondo, date le accertate possibilità logistiche, e le competenze acquisite dai suoi gruppi di ricerca in 40 anni di attività in campo ambientale.

(3-00773)

PEDICA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

la Tirrenia di Navigazione SpA è la società titolare della concessione pubblica per il servizio di trasporto marittimo in diversi porti italiani e gestisce le seguenti società regionali del gruppo Tirrenia di navigazione: la Caremar per la Campania, la Saremar per la Sardegna, la Siremar per la Sicilia e la Toremar per la Toscana;

su sollecitazione della Commissione europea, è stata avviata, prima con la legge n. 296 del 2006, quindi con deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2008, la procedura di liberalizzazione del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società esercenti i collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori, la cui completa alienazione, pur dovendosi concludere entro il 2008, è stata prorogata di un anno, al 31 dicembre 2009, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009;

con delibera del CIPE del 9 novembre 2007, n. 111, sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle rotte di servizio pubblico e quelli per individuare la giusta compensazione per tali servizi;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2009, ha assegnato alle Regioni interessate le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi di cabotaggio marittimo di interesse pubblico, essendo stato previsto il passaggio, a titolo gratuito, dei pacchetti azionari delle società regionali dal gruppo Tirrenia alle Regioni che ne avessero fatto espressamente richiesta;

ad oggi, non risulta ufficializzata alcuna richiesta in tale senso da parte delle Regioni;

in data 19 febbraio 2009, in occasione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata tenutesi in Senato, il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha affermato che il processo di privatizzazione non poteva avvenire tramite frammentazione delle società controllate Caremar, Saremar, Toremar e Siremar, poiché la Commissione europea in data 19 dicembre 2008 si era espressa contrariamente alla dismissione separata ed aveva richiesto contestualmente l'indizione di una gara unica;

in data 22 maggio 2009, il quotidiano «Il Sole-24ore» ha riportato la notizia secondo cui il Ministro aveva deciso, anche a seguito del tavolo di consultazione tenutosi il 13 maggio 2009 con i sindacati Cgil, Cisl e Uil e le Regioni, di cedere a titolo gratuito le quattro società alle amministrazioni regionali;

per quanto risulta all'interrogante la società Tirrenia SpA risulterebbe gravata, al momento, da 900 milioni di euro di debiti, e continuerebbe a subire una perdita annuale di 200 milioni di euro. Ciononostante, in base ai dati forniti dalla Corte dei conti, sembrerebbe che i compensi corrisposti all'amministratore delegato Franco Pecorini, alla guida della compagnia dal 1984, e agli altri amministratori ammontavano, nel 2007, a 973.531 euro: un valore triplicato rispetto al compenso di 320.000 euro corrisposto nel 2003;

al fine di procedere alla privatizzazione ed al risanamento della Tirrenia, con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stata prevista l'erogazione di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fissando per il corrente esercizio una dotazione di bilancio pari a 174 milioni di euro;

tuttavia, secondo quanto dichiarato dal Ministro alla stampa nazionale, al fine di mantenere i collegamenti con le isole minori, vi sarebbe la necessità di reperire ulteriori 46 milioni di euro;

rilevato altresì che:

per quanto risulta all'interrogante, l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, istituito con il decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, non avrebbe segnalato alle autorità competenti la presenza di un fenomeno particolarmente grave in seno al mercato di lavoro marittimo, ovvero la creazione di veri e propri centri di capolarato marittimo,

che reclutano all'estero i lavoratori, preferendoli ai quelli italiani, e che non garantiscono agli stessi alcuna condizione minima di tutela contrattuale;

su segnalazione della sigla sindacale Orsa marittimi, si apprende che nel 2007 veniva posto all'attenzione dell'allora ministro Bianchi il piano industriale del gruppo Tirrenia, il quale prevedeva, oltre ad alcune proposte relative al rilancio del gruppo stesso in seguito ad una riduzione dei costi aziendali, anche una nuova politica di gestione del personale marittimo particolarmente penalizzante;

nonostante tale piano non sia stato approvato, l'azienda ed alcune rappresentanze sindacali avrebbero fatto comunque valere la parte del piano relativa al personale;

per quanto risulta all'interrogante, la percentuale di lavoratori marittimi precari attualmente ammonta al 70 per cento del personale navigante di Tirrenia SpA e tutti coloro che lavoravano da oltre 25 anni con tale società, anziché essere stati assunti a tempo indeterminato, sono stati costretti nell'anno 2007, con la falsa promessa di una stabilizzazione, ad accettare di firmare un contratto siglato tra organizzazioni sindacali confederali e l'azienda con il quale i lavoratori rinunciavano, di fatto, ad ogni legittima pretesa di trattamento connessa al periodo di lavoro antecedente alla sottoscrizione, nonché a diritti fondamentali a garanzia del lavoratore, fra i quali anche il trattamento di malattia e il risarcimento per danno biologico;

nel quadro economico, normativo e occupazionale testè descritto, a parere dell'interrogante, la procedura di privatizzazione rischia, qualora non dovesse risultare opportunamente gestita, di acuire le sofferenze dei soggetti più deboli, come i lavoratori precari, nonché di abbassare ulteriormente i livelli occupazionali attuali, sopprimendo i collegamenti marittimi più difficili da sostenere sotto il profilo economico e scaricando tutte le problematiche della società sulle Regioni competenti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei tempi entro i quali si dovrà concludere il processo di privatizzazione della società Tirrenia SpA;

quale procedura si intenda adottare al fine di completare la privatizzazione di Tirrenia Navigazione SpA;

se sia nelle intenzioni del Ministro delle infrastrutture e trasporti seguire l'orientamento della Commissione Europea avviando la dismissione della società tramite gara unica;

se non ritenga opportuna una modifica della legge 27 febbraio 1998, n. 30, nella parte in cui regola il reclutamento del personale marittimo, affinché si stabiliscano controlli più rigorosi al fine di evitare fenomeni di caporalato nell'ambito del mercato marittimo;

se e quali misure il Governo intenda adottare al fine di reperire i 46 milioni di euro ad oggi mancanti per mantenere il servizio di collegamento con le isole minori, anche per assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale;

se e quali provvedimenti intenda adottare per soddisfare sempre e comunque la domanda di mobilità marittima dei cittadini;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover privilegiare, come priorità nel piano industriale di rilancio dell'azienda Tirrenia, la scelta di conseguire un risparmio derivante dalle risorse destinate al personale dirigente e all'amministratore delegato, i cui emolumenti annuali risultano di rilevantissima entità a fronte del debito totale della società;

se il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali non intenda aclarare, in via definitiva, il ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali confederali circa l'atto abdicativo raggiunto tramite conciliazione in sede sindacale, ex art. 411 del codice di procedura civile, firmato da larga parte del personale marittimo di Tirrenia SpA, che priva il lavoratore di sostanziali diritti fondamentali regressi, ponendolo in regime di inimpugnabilità, e creando ulteriori divisioni all'interno dell'azienda;

quali misure, infine, intendano adottare i Ministri in indirizzo per evitare che le gravi problematiche sin qui esplicitate siano trasferite alle Regioni e per far sì che vengano affrontate con un piano di rilancio aziendale di lungo periodo che sappia tenere conto sia delle dinamiche economiche che di quelle occupazionali.

(3-00774)

DI GIOVAN PAOLO, VITA, CAROFIGLIO, SIRCANA, DELLA SETA, SANNA, DELLA MONICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

sul quotidiano «la Repubblica» sono stati pubblicati dieci quesiti aperti ai quali l'opinione pubblica aspetta una risposta e che si riferiscono alle frequentazioni, alle condizioni di salute, alle iniziative del Presidente del Consiglio dei ministri, non dell'uomo Silvio Berlusconi;

qualsiasi altro Premier di un Paese democratico ha risposto in passato, e risponderbbe oggi e in futuro, al corpo elettorale, ai cittadini e ai parlamentari anche su domande che riguardano la sua vita privata, e solo quella, che «*de facto*» è stata resa pubblica dalla stampa, dai *media* e da *online source*, o da lui stesso: è un fatto che il Presidente del Consiglio si è concesso una tribuna personalizzata e senza contraddittorio nell'ambito del servizio pubblico RAI in una puntata di «Porta a Porta»;

le «affermazioni» del Presidente del Consiglio, registrate da vari organi di stampa nazionale e internazionale, e sembrano logicamente incoerenti e in alcune parti omissive, e sembrano prefigurare una serie di risposte evasive (l'autista di Craxi, l'incontro tra Emilio Fede e la nonna della signorina Noemi Letizia, eccetera) che possono far temere che il Presidente del Consiglio dei ministri non voglia o non possa rispondere liberamente;

poiché il dubbio che il Presidente del Consiglio dei ministri non sia nella pienezza della sua capacità di espressione politica provocherebbe una sicura diminuzione della sua libertà di dirigere l'indirizzo politico del Governo e il nocumento al suo prestigio, ruolo, immagine, in sede internazionale, dove l'eco della vicenda è sempre più risonante,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda dare pubblica risposta alle pubbliche domande circolate sul caso in questione sulla stampa di tutto il mondo;

quando il Presidente del Consiglio intenda trattare tali questioni nell'Aula del Senato in seduta pubblica;

se il Presidente del Consiglio ritenga tali domande «questioni pubbliche» o «private» e, eventualmente, quali di esse ritiene siano «pubbliche» quali private, e per quali motivi.

(3-00775)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Fondazione Enasarco è un organismo di diritto privato che persegue finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio;

la Fondazione è affidata attualmente alla gestione di un Consiglio di amministrazione rappresentativo delle associazioni sindacali degli agenti di commercio e delle organizzazioni delle ditte mandanti firmatarie degli accordi economici collettivi;

la Fondazione ha autonomia gestionale ed è soggetta al controllo del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze anche attraverso i rappresentanti presenti nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale;

la Fondazione conta circa 480 dipendenti e attualmente gestisce la contribuzione di circa 350.000 agenti e rappresentanti di commercio. I versamenti vengono effettuati dalle ditte mandanti, che sono circa 100.000. Oltre a erogare più di 100.000 pensioni (vecchiaia, invalidità e superstiti), la Fondazione Enasarco gestisce un patrimonio immobiliare il cui valore è stimato in circa 3,25 miliardi di euro;

la Fondazione Enasarco si regge sui versamenti obbligatori degli agenti e rappresentanti di commercio ed eroga una previdenza aggiuntiva a quella dell'Inps; questa forma di previdenza è obbligatoria per cui la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio è l'unica in Italia e in Europa a vedersi costretta a versare due contribuzioni obbligatorie senza poter scegliere il gestore della propria previdenza complementare a causa del disposto dell'art. 36 del Regolamento delle attività istituzionali di Enasarco che rende l'ipotesi impercorribile;

la Fondazione, inoltre, non riconosce alcuna prestazione ai cosiddetti «silenti», i 100.000 iscritti che, pur avendo versato almeno cinque anni di contributi, non hanno raggiunto i requisiti per la pensione e si vedono incamerare le somme versate non potendole trasferire in altri fondi;

nel Consiglio di amministrazione della Fondazione risultano presenti soggetti privi dei requisiti statuari perché non hanno svolto l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale mentre la nota di trasmissione del decreto 16 marzo 2006 del Ministero del lavoro, recante «Approvazione di modifiche statuarie della fondazione Enasarco» precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo n. 509 del 1994, il requisito di professionalità è ritenuto esistente nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza;

il Consiglio di amministrazione della Fondazione è stato costituito violando le indicazioni del Ministero del lavoro circa le associazioni che hanno titolo a designare gli amministratori, nonostante il Ministero, con nota ufficiale dell'8 ottobre 2001, avesse precisato che la scelta delle otto organizzazioni sindacali risultate maggiormente rappresentative su base nazionale degli agenti e dei rappresentanti di commercio veniva notificata per i provvedimenti conseguenti e «non al fine dell'attribuzione a codesto Ente Vigilato di un potere di estromissione di taluna delle Organizzazioni Sindacali così individuate dallo scrivente quali maggiormente rappresentative su base nazionale»;

l'elezione diretta degli amministratori da parte della categoria non è stata ancora attuata nonostante il preciso impegno assunto, nel maggio 2007, con l'accordo programmatico, sottoscritto presso il Ministero del lavoro dalle parti sociali presenti nella Fondazione proprio su iniziativa dell'allora Ministro on. Damiano;

considerato inoltre che:

le risultanze del bilancio tecnico della Fondazione evidenziano l'impossibilità di allinearsi a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 in tema di sostenibilità finanziaria minimo trentennale a tutela degli iscritti alle casse privatizzate e la espone al commissariamento *ex* decreto legislativo n. 509 del 1994;

la Fondazione, nel tentativo di risanare il forte squilibrio finanziario, ha deciso di procedere alla vendita dell'intero patrimonio immobiliare; nelle dismissioni immobiliari, la Fondazione garantirà uno sconto fino al 37 per cento del valore dell'immobile agli attuali conduttori;

alcune recenti indagini giornalistiche e televisive, quali quelle condotte dal «Corriere della Sera», da «Il Sole-24 ore», da «L'Espresso», ed ancora dalla trasmissione «Ballarò», fanno emergere un quadro allarmante della gestione del patrimonio immobiliare che avrebbe favorito, in modo preponderante, alcuni consiglieri di amministrazione e alti dirigenti della Fondazione, nonché amici, parenti e società loro vicine, cui sarebbero stati affittati negli ultimi due/tre anni numerosi immobili ad uso residenziale a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato, compresi gli appartamenti di maggiore prestigio, mentre agli agenti e rappresentanti di commercio che danno vita e sostanza alla Fondazione verrebbe lasciata una

parte del tutto residuale del patrimonio immobiliare (circa il 4 per cento dell'inquinato sarebbe composto da agenti);

numerosi atti di sindacato ispettivo già depositati in Parlamento, nonché migliaia di lettere pervenute a tutti i Gruppi parlamentari da parte degli iscritti alla Fondazione riuniti in comitati, hanno denunciato quanto riportato in premessa chiedendo ai Ministeri vigilanti e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza sociale l'adozione urgente di provvedimenti tesi a fare chiarezza e trasparenza in merito alla gestione della Fondazione Enasarco e, *in primis*, in merito all'elezione diretta degli amministratori da parte della categoria;

precedenti atti di sindacato ispettivo presentati da alcuni parlamentari dell'Italia dei Valori hanno già richiesto al Ministero in indirizzo chiarimenti circa la situazione del patrimonio mobiliare alla luce della vicenda Lehman Brothers e delle risultanze della relazione dell'ex commissario straordinario Pollastrini che hanno evidenziato responsabilità ed omissioni gravi da parte degli amministratori, della dirigenza e di chi aveva l'obbligo del controllo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per garantire un'oculata e corretta gestione della Fondazione Enasarco e per recuperare l'eventuale danno patrimoniale arrecato alle casse della Fondazione da decisioni contrarie ai principi della buona amministrazione, che nel tempo hanno rischiato di arrecare danni nei confronti degli assistiti che, di fatto, sono i legittimi proprietari dell'intero patrimonio dell'ente;

quali accertamenti si intendano effettuare per garantire agli iscritti che la vendita del patrimonio immobiliare, finalizzata al reinvestimento della conseguente liquidità, non sia soggetta a rischi speculativi, specialmente in un momento di estrema volatilità del mercato finanziario e della prevista forte perdita di valore degli immobili che potrebbe rischiare di far fallire l'intera operazione di dismissione, con grave pregiudizio nei confronti degli agenti e rappresentanti di commercio;

quali provvedimenti si intendano adottare per garantire il pieno rispetto dello statuto della Fondazione, sia nel procedimento di costituzione del Consiglio di amministrazione, sia nel possesso da parte degli amministratori dei requisiti richiesti dalle norme a pena di decadenza;

come si intenda procedere per dare attuazione, nel più breve tempo possibile, al citato accordo sottoscritto il 10 maggio 2007, tra il Ministro del *welfare* e le parti sociali, per definire una procedura democratica per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, anche al fine di scongiurare la liquidazione della Fondazione e dare garanzia di maggiore trasparenza e controllo sostanziale, anziché meramente formale, alla gestione commissariale;

quali iniziative legislative si intendano adottare per garantire agli iscritti all'Enasarco l'applicazione del principio della portabilità totale

dei contributi in altri fondi di previdenza complementare già costituiti o costituendi, liberamente scelti dai diretti interessati.

(4-01549)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in queste ore è in corso una complessa trattativa per il controllo della società automobilistica tedesca OPEL; trattativa che vede in concorrenza il gruppo FIAT, il gruppo Ripplewood e il gruppo austro-canadese della componentistica per auto Magna. Se prevalesse quest'ultimo, Magna acquisirebbe solo il 20 per cento del pacchetto azionario della Opel; un altro 30 per cento resterebbe all'americana General Motors, un 10 per cento andrebbe ai dipendenti; il restante 30 per cento finirebbe a Sberbank, primo istituto di credito della Federazione russa, strettamente controllato dal Cremlino;

una trattativa di tale portata, che coinvolge non solo formidabili entità economiche ma le prospettive future di migliaia di lavoratori, dovrebbe privilegiare l'esame comparato dei costi e dei benefici delle varie offerte sul tavolo ed essere condotta al riparo da pressioni indebite e ultronee, specie se provenienti dai Governi nazionali;

prima la stampa tedesca poi quella italiana hanno fatto emergere le forti pressioni esercitate su alcuni esponenti del Governo tedesco, a favore del gruppo Magna, dall'ex-cancelliere Gerhard Schröder, attualmente al vertice di una società a maggioranza russa per la costruzione del gasdotto sottomarino North Stream, che unirà direttamente la Russia alla Germania:

ieri il portavoce del Governo tedesco ha dichiarato che sabato 23 maggio 2009 vi è stata una telefonata fra il cancelliere Angela Merkel e Vladimir Putin, prima che la Merkel incontrasse una delegazione del gruppo Magna;

nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio italiano ha dichiarato di essere convinto dell'assoluta imparzialità del Governo tedesco e di non aver contattato in alcun modo la cancelliera Merkel,

si chiede di sapere alla luce di quanto è trapelato sulle pressioni direttamente o indirettamente esercitate dal Governo russo sul Governo tedesco nella vicenda Opel, quale sia la valutazione del Governo italiano e quali eventuali iniziative saranno intraprese per assicurare una conclusione della trattativa il più possibile scevra da condizionamenti indebiti.

(4-01550)

PINOTTI, SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, SIRCANA. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 3-00324).

(4-01551)

ASTORE, BELISARIO, PEDICA, RUSSO, DI NARDO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – (Già 3-00312).

(4-01552)

BIANCHI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

come è noto, il 25 settembre 2008, la Procura della Repubblica di Crotona, nel corso di un'operazione denominata «Black Mountains», ha disposto il sequestro di 18 aree ubicate nei comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto e Cutro, sulle quali, a partire dal 1999, sono state realizzate importanti opere edili, sia pubbliche che private, utilizzando materiali considerati altamente pericolosi per la pubblica incolumità e, secondo i primi accertamenti, provenienti dal processo produttivo della Pertusola Sud, una fabbrica che ha operato nella lavorazione dello zinco;

sull'argomento è già stata rivolta un'interrogazione a risposta immediata nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato del 2 ottobre 2008, alla quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha fornito una risposta, a giudizio dell'interrogante, assolutamente insoddisfacente;

la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato ha già svolto, con una deliberazione approvata all'unanimità, un'indagine conoscitiva per accertare quanto accaduto sotto il profilo dei rischi per la salute nel territorio di Crotona;

lo scorso 18 maggio 2009 il Procuratore della Repubblica di Crotona ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo di altri sei siti sulla scorta dei risultati delle analisi disposte dalla stessa Procura nell'ambito dell'inchiesta «Black Mountains»;

il provvedimento disposto, rispetto alla precedente iniziativa cautelare, non riguarda solo il sottosuolo ma le intere aree interessate sulle cui superfici le analisi della Procura hanno riscontrato scorie «cubilot»;

si è riscontrata, inoltre, la presenza, in concentrazioni eccedenti le soglie di legge, di metalli pesanti come arsenico e altri metalli cancerogeni come piombo, zinco, rame, ferro, nichel, manganese e vanadio. Una presenza generalizzata che desta preoccupazione in quanto il materiale potrebbe essere facilmente inalato e rappresentare, quindi, un pericolo per la salute dei cittadini;

tra i siti sequestrati figurano il campo giochi di Lampanaro e il parcheggio adiacente alla scuola elementare «San Francesco», dove, tra l'altro, in due campioni di acque di falda, sono state ritrovate tracce di arsenico,

si chiede di sapere:

se non sia necessario verificare che le scorie depositate nei siti sequestrati siano state adeguatamente inertizzate;

quali provvedimenti si intendano assumere per procedere ad un'eventuale bonifica delle intere aree poste sotto sequestro e se i Ministri in indirizzo non ritengano di procedere ad un'indagine sistematica dell'intero territorio crotonese;

quali misure abbiano intenzione di mettere in atto a tutela della salute dei cittadini in particolare per quanto riguarda i cittadini abitanti nella zona San Francesco e Lampanaro;

quali iniziative intendano assumere per procedere, in tempi brevissimi, alla necessaria bonifica dell'ex zona industriale della città di Crotona, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2 del recente decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009.

(4-01553)

LANNUTTI, MASCITELLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da un'indagine condotta dal responsabile locale dell'emittente televisiva regionale abruzzese «ATV7?», Gianfranco Sciarra, è emerso che il tasso di interesse praticato da due grandi banche ai cittadini aquilani che hanno chiesto piccoli prestiti fiduciari finalizzati alla ristrutturazione dell'abitazione danneggiata dal terremoto è dell'8,50 e dell'8,90 per cento;

le richieste dei cittadini aquilani e le offerte dei due istituti di credito sono documentate da filmati realizzati con una telecamera nascosta di cui la Prefettura del capoluogo ha chiesto di avere la registrazione;

l'inchiesta è stata mandata in onda nella trasmissione «Sotto le colonne», con riferimento ai portici de L'Aquila, che storicamente rappresentano il salotto della città, dove si è soliti discutere di politica, cultura, sport e attualità in generale;

considerato che:

il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato nel corso dell'esame in Senato (Atto Senato 1534), ed attualmente all'esame da parte della Camera dei deputati, all'art. 3, comma 1, prevede:

a) la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

b) la concessione di contributi anche per gli immobili destinati a uso diverso dall'abitativo se distrutti o danneggiati; sarà Fintecna SpA, su richiesta dell'interessato, a controllare le operazioni di finanziamento, sulle quali non si pagherà nessun tributo o diritto, eccetto l'IVA;

c) la possibilità per le banche di contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti, al fine di concedere finanziamenti garantiti dallo Stato in funzione della riduzione ulteriore del costo di tali operazioni;

d) che, ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentri per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna SpA, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per

la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga che alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 le banche in questione di fronte alla richiesta di prestiti da parte di cittadini residenti nei territori colpiti dal sisma avrebbero dovuto dare loro la giusta informazione relativamente alla possibilità di sottoscrivere mutui agevolati invece di chiedere interessi spropositati;

se siano stati previsti accordi con gli istituti bancari affinché tutti i cittadini interessati a finanziamenti da impiegare nella ricostruzione delle proprie abitazioni danneggiate dal terremoto vengano informati sulle decisioni prese al riguardo dal Governo e su quelle che si andranno ad intraprendere.

(4-01554)

VITALI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il gruppo bancario Delta è una *holding* costituita nel 2002 dalla Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e dalla società di *management* finanziario Estuari, con sede a Bologna;

esso riunisce società operative, specializzate nell'erogazione di prodotti finanziari, e società di servizi, specializzate nella fornitura di prodotti personalizzati, dedicati a privati, aziende ed enti pubblici, con l'obiettivo di fornire supporto finanziario e consulenza qualificata per una gestione integrata del credito;

a seguito del nuovo contesto normativo, il 17 agosto 2007 la Banca d'Italia ha comunicato l'avvenuta iscrizione del gruppo all'albo dei gruppi bancari;

dal 2003 al 2008 il gruppo Delta ha creato 900 nuovi posti di lavoro dipendente, di cui il 60 per cento sono donne con un'età media di 30 anni. Di questi, 300 circa operano a Bologna, altri 140 in Emilia-Romagna ed i rimanenti su tutto il territorio nazionale;

l'indotto del gruppo bancario, costituito dalle rete delle agenzie, impiega a sua volta circa 1.000 persone a cui vanno aggiunti 13.000 fornitori. Vi sono 17.000 rivenditori convenzionati e oltre 2 milioni di clienti per la maggior parte consumatori a cui nel corso degli anni sono stati concessi crediti al consumo per oltre 10 miliardi di euro;

il risultato economico del gruppo Delta è stato finora positivo con un utile nel 2008 di 6 milioni di euro interamente reinvestito;

in data 3 maggio 2009 i vertici della Cassa di risparmio di San Marino e l'amministratore delegato del gruppo Delta sono stati colpiti da provvedimento di custodia cautelare. Quest'ultimo perché nel 2005, tre anni dopo la costituzione del gruppo Delta, era entrato a far parte anche del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di San Marino;

le accuse nei confronti dei dirigenti della Cassa di risparmio di San Marino sono di abusiva attività finanziaria e bancaria, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza e di riciclaggio;

ai vertici del gruppo Delta viene contestato il fatto che, tramite un supposto controllo dominante della Cassa di risparmio di San Marino sulla capogruppo Delta, la stessa Cassa di risparmio avrebbe esercitato per mezzo delle società finanziarie controllate da Delta attività bancaria e finanziaria in Italia senza avere la prescritta autorizzazione;

gli effetti sul gruppo Delta sono stati devastanti, nonostante la presenza di Banca d'Italia, intervenuta con il commissariamento già il giorno successivo al provvedimento di custodia cautelare;

la fiducia del sistema bancario e dei clienti depositanti è crollata sotto il peso delle notizie di stampa e il gruppo Delta sta oggi vivendo una pesantissima crisi di liquidità, con 300 milioni di euro di revoche di fidi e depositi dal 3 maggio 2009 ad oggi. E permane quotidianamente lo stillicidio delle revoche, che viene minacciato anche sui rapporti a scadenza futura;

la mancanza della liquidità necessaria al gruppo per operare, che ha già prodotto una pesante contrazione delle erogazioni, rischia di fermare a brevissimo termine tutta l'attività del gruppo con pesanti conseguenze sull'occupazione dei lavoratori,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo, indipendentemente dall'accertamento giudiziario che deve fare il suo corso, per assicurare la continuità nell'attività del gruppo Delta e per garantire l'occupazione dei lavoratori.

(4-01555)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-00696, dei senatori Poretti e Perduca, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

